

ALLEGATO A)
Alla deliberazione della
Giunta Provinciale
n. del 2015



PROVINCIA DI RAVENNA

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
2015-2017**

SOMMARIO

<u>1. INTRODUZIONE</u>	<u>3</u>
<u>2. IL CONTESTO NORMATIVO</u>	<u>6</u>
<u>3. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	<u>8</u>
<u>4. I DATI</u>	<u>14</u>
4.1. RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI SITI WEB	14
4.2 RIORGANIZZAZIONE DEI DATI	18
4.3 MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI	56
4.4 DATI SULLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	57
4.5 SERVIZI ONLINE	58
<u>5. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA</u>	<u>60</u>
5.1 GLI INDIRIZZI STRATEGICI	60
5.2 LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA	60
5.3 COLLEGAMENTO COL PIANO DELLA PERFORMANCE	62
<u>6. LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA</u>	<u>63</u>
6.1 GIORNATE DELLA TRASPARENZA	63
6.2 ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE E PROMOZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA E DEI DATI	63
<u>7. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA</u>	<u>64</u>
7.1 IL SISTEMA DELLA TRASPARENZA: SOGGETTI E COMPETENZE	64
7.2 LE AZIONI DEL TRIENNIO 2015-2017	65
7.3 MISURE DI MONITORAGGIO	67
<u>ALLEGATO 1</u>	<u>68</u>

1. Introduzione

La legislazione degli ultimi anni ha conferito alla trasparenza un profilo di rilevanza costituzionale, poiché è stata configurata come un livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 117, 2 comma, lettera m) della Costituzione. Con ciò la trasparenza della pubblica amministrazione deve essere considerata un diritto, costituzionalmente rilevante, esigibile dai cittadini-utenti per l'esercizio del controllo sull'azione amministrativa e sull'impiego delle risorse pubbliche.

Con l'art. 11, comma 1 del D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 la trasparenza è intesa come «accessibilità totale [...] delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione». Si tratta di una nozione diversa - e ben più ampia - rispetto a quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina le specifiche fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Come rilevato nella deliberazione Civit n. 105 del 14 ottobre 2010, «l'accessibilità totale presuppone, invece, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche", secondo il paradigma della "libertà di informazione" dell'*open government* di origine statunitense. Una tale disciplina è idonea a radicare, se non sempre un diritto in senso tecnico, una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all'azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità»¹. Questa concezione è stata rafforzata dalla nozione di 'dato pubblico', ossia di dato conoscibile da parte di chiunque, e dalla decisione di valorizzare e rendere fruibile l'informazione prodotta dal settore pubblico. Da questo punto di vista a livello comunitario, al fine di agevolare il riutilizzo delle informazioni in possesso degli enti pubblici degli Stati membri, l'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 (recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36, "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico") che ha attribuito a ciascuna Amministrazione la possibilità di autorizzare il riutilizzo delle informazioni che vengono raccolte, prodotte, e diffuse nell'ambito del perseguimento dei propri compiti istituzionali.

Il D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale =CAD) ha introdotto il principio di 'disponibilità dei dati pubblici' (art. 2, comma 1 e, soprattutto, art. 50, comma 1²), che consiste nella possibilità, per soggetti pubblici e privati, «di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge» (art.1, lett. o). La riforma del Codice, operata con il D.lgs 30 dicembre 2010, n. 235, ha recepito espressamente il paradigma 'Open Data', sollecitando le Amministrazioni ad aprire il proprio patrimonio informativo. Nella sua attuale formulazione, infatti, l'art. 52, comma 1-bis, del CAD, prevede espressamente che «le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto», utilizzando formati aperti che ne consentano il riutilizzo.

¹ *Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)*, p. 4-5.

² «1.I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.»

Il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 eredita e riordina questa normativa. Le finalità del decreto sono infatti:

1. riordinare i fondamentali obblighi di pubblicazione derivanti dalle innumerevoli normative stratificate nel corso degli ultimi anni
2. uniformare gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni definite nell'art.1 comma 2 del D.lgs165/2001 e per gli enti controllati
3. definire ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo.

L'art. 3 ribadisce che «tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli...».

L'art. 5 introduce la nozione di 'accesso civico', così definito:

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

L'accesso civico - distinto dalla fattispecie dell'accesso agli atti - e la messa a disposizione del cittadino e delle imprese l'insieme dei dati pubblici gestiti dall'Amministrazione in formato aperto rappresenta un requisito fondamentale – giuridico e culturale – per l'attuazione dei principi di apertura e trasparenza proprie dell'*open government*. L'*open government*, infatti, riconfigura il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino, trasformandolo in una relazione partecipativa e collaborativa, non più connotata semplicemente dall'erogazione/fruizione di servizi. Tale riconfigurazione si avvale dell'adozione piena e coerente dei seguenti principi:

- **Trasparenza:** la trasparenza favorisce e promuove la responsabilità fornendo ai cittadini le informazioni sulle attività dell'Amministrazione. Un'Amministrazione trasparente è pertanto un'Amministrazione più controllata e nel contempo più aperta e affidabile. L'*open government* comporta conseguentemente l'adozione dei provvedimenti legislativi e regolamentari necessari per assicurare che le informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni siano facilmente reperibili, riutilizzabili, aperte.
- **Partecipazione:** la partecipazione dei cittadini alle scelte della Pubblica Amministrazione incrementa l'efficacia dell'azione amministrativa e migliora la qualità delle decisioni dell'Amministrazione. Per assicurare la partecipazione attiva dei cittadini nei processi decisionali è importante il ricorso alle tecnologie di comunicazione.
- **Collaborazione:** la collaborazione implica un coinvolgimento diretto dei cittadini nelle attività dell'Amministrazione. Si tratta di uno scenario nuovo nelle dinamiche relazionali fra Pubblica amministrazione e i suoi *stakeholder* (cittadini, organizzazioni non-profit, imprese), che non deve essere interpretato come una delega di responsabilità all'esterno, ma come la possibilità di monitorare la qualità dei servizi e tutte le loro fasi esecutive.

L'*open government* coincide quindi con un'amministrazione aperta e capace di instaurare con il cittadino una relazione di fiducia. Come si legge in un documento OCSE «la funzione pubblica è depositaria della fiducia del pubblico. I cittadini contano sull'impegno dei funzionari ad operare per l'interesse generale, dimostrando imparzialità e amministrando quotidianamente le risorse pubbliche in modo appropriato. Un'equa e affidabile pubblica amministrazione ispira fiducia al

pubblico e crea un clima favorevole alle imprese, contribuendo quindi al buon funzionamento dei mercati e alla crescita economica»³.

La Provincia di Ravenna, da questo punto di vista – in particolare per quanto l'impiego delle tecnologie web per assicurare partecipazione e trasparenza - può vantare una esperienza ormai ventennale, iniziata nel 1994-1995 con la progettazione della rete civica Racine (*Ravenna Civic Network*). Così dal 1996, quindi molto prima della recente normativa, è presente su web un nucleo fondamentale di informazioni relative ai procedimenti in capo alla Provincia che è stato aggiornato e arricchito negli ultimi anni. La pagina web del sito istituzionale sotto riprodotta, memorizzata da *Internet Archive* in data 27 gennaio 1998 dimostra come la Provincia di Ravenna ha cominciato pionieristicamente a pubblicare informazioni essenziali sull'attività amministrativa dell'Ente: si notino in particolare le voci di menu *Albo pretorio*, che consentiva l'accesso ai regolamenti, ai concorsi e alle gare d'appalto, e *Cosa fare per...*, che rendeva disponibili informazioni su tutti i procedimenti in capo alla Provincia e la relativa modulistica.




Figura 1 – L'home page del sito istituzionale della Provincia di Ravenna nel gennaio 1998

All'epoca il sito della Provincia di Ravenna non aveva una URL autonoma, ma era incluso nell'ambito del dominio della rete civica <www.racine.ra.it>, così come buona parte di quelli dei comuni del territorio provinciale. La parola chiave che caratterizzava la comunicazione istituzionale di quel periodo era 'partecipazione' e l'uso civico delle tecnologie web aveva lo scopo di stabilire un canale di interconnessione «tra le istituzioni locali, gli organi periferici dello Stato e i cittadini, al fine di realizzare nuove modalità di fruizione dei servizi pubblici e nuove forme di partecipazione dei cittadini alla vita delle comunità locali»⁴.

³ OCSE, *Rafforzare l'etica nella Pubblica Amministrazione: le misure dei paesi dell'OCSE: nota di sintesi*, settembre 2000 <<http://www.oecd.org/dataoecd/61/9/1899767.pdf>>.

⁴ *Ravenna Civic Network: una rete civica per la provincia di Ravenna: progetto generale*, Ravenna: Provincia di Ravenna, 1995. p. 15.



Figura 2 – La prima versione autonoma del sito della Provincia (2000)

La Provincia di Ravenna può vantare una lunga esperienza nell'utilizzo delle tecnologie web per erogare servizi ai cittadini e per instaurare relazioni partecipative con i cittadini. Pertanto l'ottemperanza alla normativa sulla trasparenza e sui ridisegno dei siti web per la Provincia di Ravenna non costituisce un adempimento, ma la prosecuzione di un percorso culturale e organizzativo iniziato molti anni fa nel segno del rinnovamento amministrativo.


2. Il contesto normativo

Il presente documento fa naturalmente riferimento al recente, ampio contesto normativo inaugurato dal D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che all'art. 11 definisce la trasparenza come «accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».

Successivamente, il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, che considera il principio di trasparenza uno dei profili fondamentali delle politiche di prevenzione della corruzione e ha previsto che le amministrazioni redigano i Piani

triennali di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio. La legge ha conferito, inoltre, una delega al governo ai fini dell'adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In attuazione della delega summenzionata, il Governo ha adottato il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2).

Gli interventi normativi sopra citati, al fine di renderne ordinaria la cultura e la pratica, collegano la nozione di trasparenza agli strumenti gestionali - consolidati e di nuova introduzione - di cui le Amministrazioni si avvalgono per la programmazione e il controllo di gestione. Inoltre perseguono la coerenza fra la nuova pianificazione a tutela della prevenzione della corruzione e della trasparenza prescrivendo che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità siano collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisca, di norma, una sezione di detto Piano (D.lgs 33/2012, art. 10, c. 2). Lo schema seguente riproduce i principali documenti previsti dalla recente legislazione, le relazioni reciproche e con gli strumenti e la documentazione dell'Ente.



Il D.Lgs 33/2013 è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina delineata dall'art. 11 del D.lgs. n. 150/2009, anche con l'obiettivo di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della *performance*. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione della sezione "Amministrazione trasparente", che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito" prevista dall'art. 11, c. 8, del D.lgs. n. 150/2009.

Nella redazione del programma si è tenuto conto anche alle seguenti prescrizioni e linee guida:

- circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 1/2010 del 14 gennaio 2010;
- delibera n. 88/2010 della CIVIT, "*Linee guida per la definizione degli standard di qualità (articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198)*";
- delibera n. 105/2010 della CIVIT, "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*": la delibera indica il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza;
- *Linee Guida per i siti web della PA – Anno 2011*, previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e relativi *Vademecum*: tali Linee Guida prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'"accessibilità totale" da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo per altro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici.
- *Linee Guida su Performance, Trasparenza e Integrità emanate il 27 giugno 2011 dall'UPI* in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 150/2009, con allegato "Elenco dei dati la cui pubblicazione sui siti istituzionali è obbligatoria per le Province"
- delibera n. 50/2013 della CIVIT (ora ANAC) "*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*"

3. Organizzazione e funzioni dell'amministrazione

La Provincia di Ravenna venne istituita nel 1859, con decreto dittatoriale di Carlo Farini, in previsione dell'annessione dell'Emilia al Regno di Sardegna⁵. Il territorio provinciale si estende su una superficie di 1.858 Km² con una popolazione di 395.077 abitanti al 1 gennaio 2013. In virtù del decreto summenzionato, della legge 3 giugno 1884, n. 2328 (=Gazzetta Ufficiale 9 giugno 1884, n. 138), p. 2565-2566, confermata dal D. L. 22 dicembre 2008 n. 200 così come convertito dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, fanno parte della provincia diciotto comuni: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

⁵ Decreto 27 dicembre 1859, n. 79 e tabella annessa, in *Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del dittatore delle Province modenesi e parmensi Governatore delle Romagne: parte 3.: dal 9 novembre al 31 dicembre 1859*, Modena: Regia Tipografia Camerale, 1859.

8. Provincia di Ravenna.

Circondari	Mandamenti	N. progressivo dei Comuni	Comuni	Popolazione		
				dei Comuni	dei Manda- menti	dei Circondari
1. Ravenna . . .	1. { Ravenna . . . 2. {	1	Ravenna	34503		
						34503
	3. Russi	2	Russi	7369		7369
	4. Alfonsine	3	Alfonsine	7292		7292
	5. Cervia	4	Cervia	5755		5755
					74958	
2. Lugo	6. Lugo	5	Lugo	25181		
		6	Cottignola	6549		
		7	Fusignano	5193		34914
	7. Bagnacavallo	8	Bagnacavallo	13527		13527
	8. Massa Lombarda	9	Massa Lombarda	5002		
		10	Conselice	5203		
11		S. Agata	1656		11841	
					60282	
3. Faenza	9. Faenza	12	Faenza	35392		35392
	10. Brisighella	13	Brisighella	11191		11191
	11. Castel Bolognese	14	Castel Bolognese	5378		
		15	Bagnara	1746		
		16	Ricco	3045		
		17	Solarolo	3197		15566
	12. Casola Valsenio	18	Casola Valsenio	4136		
		19	Castel del Rio	2570		
		20	Fontana	1864		
		21	Tossignano	2038		10628
					70777	
Totale della Popolazione della Provincia				206015		

Figura 3 - La Provincia di Ravenna nel Decreto Farini (1859)

Il processo di potenziamento delle funzioni che ha investito l'ente Provincia grosso modo dal 1990 al 2001, ossia dalla L.142/90 alle leggi Bassanini del 1997 e ai relativi decreti attuativi nonché alle leggi regionali di conferimento di funzioni, fino alla riforma, nel 2001, del titolo V della parte seconda della Costituzione (e alle relative leggi di attuazione) si è interrotto il 28 dicembre 2011 quando il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201⁶ – c.d. “Salva Italia” - che contiene norme (art. 23, commi 14 – 22) orientate allo svuotamento dell'istituzione Provincia, alla quale vengono riconosciute le sole funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

⁶ <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;201>.

Da allora ad oggi la successione degli interventi normativi riguardanti le Province è stata complessa e controversa. Nel luglio 2012 l'art. 17 del citato D.L. 6 luglio 2012 n. 95 "*Spending Review*"⁷ riassume alle Province le funzioni tradizionalmente di competenza dell'ente intermedio e contestualmente prevede un piano di riordino territoriale, sulla base dei criteri e dei requisiti minimi definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 (350.000 abitanti e 2.500 Km²).

A conclusione della complessa procedura prevista dal D.L. 95/2012, non priva di criticità perché in qualche modo surrogatoria della procedura prevista dalla Costituzione (art. 133), che invece prevede che la modifica delle circoscrizioni provinciali avvenga con legge, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione, vengono individuate le nuove Province nel D.L. 5 novembre 2012, n. 188, decadute per mancanza di conversione. La Provincia di Ravenna risultava così accorpata nella nuova Provincia Romagna.

Nel lasso di tempo fra i due decreti summenzionati il Governo presentava alla Camera un disegno di legge per disciplinare le modalità di elezione, di secondo grado, degli organi provinciali. L'esame di questo disegno di legge, presentato il 16 maggio 2012, non si è mai concluso. Ciononostante diverse Province, in luogo di rinnovare i propri organi con elezioni, sono state commissariate come previsto da D.L. 201/2011. Inoltre la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), all'art. 1, comma 115 ha prorogato il termine per il riordino, inizialmente fissato al 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2013 e previsto il commissariamento delle province nei casi di scadenza naturale degli organi o cessazione anticipata degli stessi nel periodo compreso fra il 15 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013.

La sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013⁸ conclude la prima fase del controverso percorso di riforma delle Province dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 del D.L. 201/2011 e dell'art. 17 del D.L. 95/2012, in quanto «la trasformazione per decreto-legge dell'intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, previsto e garantito dalla Costituzione, è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell'intero sistema, su cui da tempo è aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che certo non nasce, nella sua interezza e complessità, da un caso straordinario di necessità e d'urgenza».

All'indomani di questa pronuncia della Corte - si potrebbe dire subito dopo la lettura del comunicato stampa emesso dalla Consulta - il Governo presenta alla Camera il disegno di legge costituzionale AC 1543 che prevede l'eliminazione della Provincia dal testo costituzionale e il disegno di legge AC 1542 "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*". Contestualmente nel D.L. 14 agosto 2013 n. 93 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province*", convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 fa salvi gli effetti dei provvedimenti di scioglimento delle Province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari, nonché degli atti da questi adottati. In aggiunta la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'articolo 1, comma 325 prevede che le disposizioni relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2014.

⁷ <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95>.

⁸ G.U. n. 30 24 luglio 2013 e <http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=220>.

Infine occorre ricordare che il disegno di legge AC 1542 è stata approvato il 21 dicembre 2013, con modifiche, dalla Camera e attualmente è in discussione nell'aula del Senato⁹.

Rispetto alla fluidità del quadro normativo qui riassunto, controverso e in progress, l'assetto funzionale della Provincia e il sottostante assetto organizzativo presentano naturalmente profili di marcata instabilità o incertezza. Se l'alternarsi dei decreti ha fatto oscillare le funzioni provinciali dalle sole funzioni di coordinamento a un numero più o meno variabile di funzioni di area vasta, occorre precisare che al momento, dopo la sentenza della Corte costituzionale e nelle more dell'approvazione del disegno di legge sulle autonomie locali, rimangono momentaneamente in capo alle Province le funzioni elencate nell'art. 19, c. 1 del D.lgs n. 267 e successive modificazioni, ossia:

- difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- valorizzazione dei beni culturali;
- viabilità e trasporti;
- protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
- caccia e pesca nelle acque interne;
- organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

Per un utile confronto si riportano di seguito le funzioni fondamentali attribuite alle Province dall'art. 17 del Disegno di Legge n. 1212 in discussione al Senato e applicabili alla Provincia di Ravenna.

- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
- la provincia può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado

L'art. 17 comma 5 sembra inoltre prevedere la possibile attribuzione di ulteriori funzioni di area vasta a seconda dei contesti locali:

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, dispongono in ordine alle funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e, nell'ambito di ciascuna materia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

⁹ S 1212 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" <<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00733919.pdf>>.

individuazione per ogni funzione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti territoriali, nonché le autonomie funzionali.

Oltre al quadro normativo nazionale occorre tenere conto della legislazione regionale che nel corso del tempo ha conferito alle Province numerose funzioni amministrative, deleghe o sub deleghe. Nel caso della Regione Emilia-Romagna la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21, emanata durante la prima fase del riordino delle Province, ha confermato sino al completamento di tale processo di riordino, le funzioni amministrative conferite alle Province (art. 5, comma 5) ed ha stabilito (art. 5, comma 1):


Salvo restando le funzioni di cui all'articolo 4, entro il 31 dicembre 2013 la Regione identifica le ulteriori funzioni amministrative che, in conformità all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, necessitano di un esercizio unitario di area vasta di ambito provinciale o interprovinciale.

In sostanza in aggiunta alle funzioni fondamentali definite con legge dello Stato, la Regione, nelle materie di competenza, possono identificare ulteriori funzioni che richiedono un esercizio unitario di area vasta di ambito provinciale o interprovinciale.

Le funzioni che la Provincia di Ravenna svolge su attribuzione/delega regionale sono numerose e riguardano le seguenti materie (**51**): agricoltura (inclusi contributi, aiuti, controlli e sanzioni), tutela fitosanitaria, attività venatoria, agriturismo, artigianato, industria, commercio, pesca marittima e maricoltura, energia, turismo, pianificazione territoriale e urbanistica, edilizia residenziale pubblica, programmazione ambientale, rischio di crisi ambientale, rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, vincoli idrogeologici, miniere e attività estrattive, edilizia, opere e lavori pubblici, zone sismiche, tutela dall'inquinamento idrico, tutela dall'inquinamento atmosferico, tutela dall'inquinamento acustico, tutela dell'inquinamento elettromagnetico, tutela integrata dall'inquinamento, tutela dall'inquinamento luminoso, valutazione di impatto ambientale, controlli ambientali, protezione civile, parchi e riserve naturali, difesa della flora e della fauna, riduzione del rischio sismico, riqualificazione urbana, viabilità, trasporti, sanità, immigrazione, servizi sociali, istruzione e formazione, mercato del lavoro, beni e attività culturali, servizi educativi per l'infanzia, servizio civile, volontariato, benessere degli animali, politiche per i giovani, sicurezza locale, Polizia locale, trasporto pubblico locale, servizi pubblici locali (servizi idrici e rifiuti).

In considerazione del numero e della complessità di queste funzioni conferite/delegate e in considerazione del fatto che sono spesso non conosciute, l'**allegato 1** ne riporta il quadro completo e dettagliato, corredato dei riferimenti normativi, in modo da consentire la libera valutazione sul ruolo della Provincia.

L'organizzazione della Provincia di Ravenna è attualmente modulata sulle funzioni amministrative, proprie e delegate, sopra indicate e sulle funzioni di supporto necessarie al loro esercizio. Nella pagina seguente è riprodotto l'organigramma attualmente vigente con l'indicazione dei centri di costo.



4. I dati

4.1. Razionalizzazione e riorganizzazione dei siti web

La Provincia di Ravenna è attiva sul web dal 1996. Durante questo lungo periodo sono naturalmente stati creati numerosi siti web più meno afferenti alle tipologie del sito istituzionale e del sito tematico. Tuttavia la peculiarità è data dalla precoce presenza nel web con la rete civica Racine, che inizialmente aggregava, anche all'interno di un unico dominio, i siti web dei comuni aderenti al progetto, creando una sorta di ibrido fra le due famiglie di siti.



Negli ultimi anni sono stati effettuati interventi di riposizionamento e razionalizzazione dei siti web. Quest'ultima attività dovrà essere completata nel corso del triennio oggetto del presente Programma.

L'attività di riposizionamento è consistita nel distinguere nettamente l'ambito della rete civica Racine da quello del sito istituzionale. La rete civica, in accordo con i Comuni, è stata connotata come portale di partecipazione ed *e-democracy* e arricchita con una funzione di accesso alla sezione 'Trasparenza' dei comuni e della Provincia di Ravenna. Da questo punto di vista la rete civica (che conta circa 13.000 iscritti) ha la funzione di incrementare la visibilità delle aree dei siti istituzionali dedicati alla trasparenza.

Gli esiti del progetto di riposizionamento è illustrato nella seguente tabella¹⁰:

TIPOLOGIA DI SITO WEB	OBIETTIVI PRIMARI	CONTENUTI CARATTERIZZANTI	LIVELLO ATTUALE DI INTERAZIONE
Istituzionale	Informare gli utenti sulle attività dell'ente nel modo più ampio e trasparente	Identità ubicazione e funzioni; attività istituzionali e correnti; organigramma; normativa; documentazione; concorsi; gare e appalti; contenuti Amministrazione aperta, ecc.	2
	Erogare servizi di competenza	Servizi informativi; modulistica; servizi di interazione con l'utente; servizi transattivi e di pagamento.	Dal 1° al 5°
Community network	Potenziare la partecipazione alla vita pubblica, garantire la discussione pubblica, e-democracy, trasparenza	Hosting siti web di scuole, associazioni e organizzazioni di volontariato, posta elettronica, aggregazione informazioni di interesse per la comunità provinciale, strumenti di discussione, accesso integrato alla sezione Amministrazione trasparente	4
Tematico	Presentare un progetto, un'iniziativa, un evento	Interviste; interventi; sala stampa; comunicati stampa; speciali; approfondimenti; ecc.	Dal 1° al 3°
	Gestire una community	Forum; Wiki; bacheche; social navigation; ecc.	Dal 3° al 5°
	Erogare specifici servizi anche trasversali a più amministrazioni	Servizi informativi: modulistica; servizi di interazione con l'utente (Scrivici, risposte a domande ricorrenti - Faq, ecc.); servizi transattivi e di pagamento.	Dal 1° al 5°
	Formare	Documenti formativi; didattica online; corsi online (e-learning); tassonomie create dagli utenti (folksonomie).	Dal 3° al 5°

Tabella 1 - Il riposizionamento dei siti della Provincia di Ravenna

¹⁰ La tabella è un adattamento di quella pubblicata in *Linee guida per i siti web della PA: art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: anno 2011*, p. 20. I livelli di interattività fanno riferimento a quelli definiti nelle *Linee*, p. 19-20.

Il riposizionamento della rete civica ha quindi contribuito a definire un solo sito istituzionale (www.provincia.ra.it).



Per quanto riguarda gli interventi di razionalizzazione - che interesserà anche il triennio di applicazione del presente Programma - è stato avviato un lavoro finalizzato a:

- revisionare i contenuti
- cancellare le pagine obsolete e predisporre un archivio storico che preservi, nel tempo, il patrimonio informativo
- per quanto concerne i siti tematici: dismettere i siti inutili anche, se il caso, trasformandoli in sezioni del sito istituzionale.

L'esito del lavoro di razionalizzazione sinora svolto sui siti tematici è riportato nella tabella seguente:

SITO	CONTENUTI CARATTERIZZANTI	LIVELLO DI INTERAZIONE
Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino	Sito della rete che comprende 200 biblioteche ubicate nelle tre province romagnole. Contiene: informazioni sui servizi e sulle biblioteche; consente l'accesso al sistema di front-end	5
Centri per l'impiego	Contiene servizi informativi, documentazione, modulistica, newsletter e l'accesso al sistema di ricerca delle offerte di lavoro suddivise per diverse tipologie , corsi e tirocini	2
Sistema museale provinciale	Informazioni e documentazione sui musei del sistema, iniziative, pubblicazioni, rivista online, percorsi virtuali	1
<i>Ravennaintorno</i> - portale turistico	Informazioni e servizi turistici, informazioni su alberghi, eventi, spettacoli ecc.	2

Tabella 2 - Esiti della razionalizzazione dei siti tematici



Una terza area di intervento - parte integrante delle azioni previste ne triennio dal presente programma - riguarda l'impiego dei *social media*.

E' noto lo sviluppo dei sistemi di *social networking* negli ultimi anni ed è altrettanto noto il mutamento delle aspettative degli utenti della Rete. Il cambiamento può essere riassunto nello schema sottostante:



Ciò significa, anche dal punto di vista della trasparenza o della consultazione, quando necessario, degli *stakeholders* (ad es. per sottoporre a commenti il codice deontologico o il presente Programma), che il sito istituzionale è meno efficace che in passato. Detto altrimenti il sito istituzionale non è più sufficiente se si vuole raggiungere in modo ampio e penetrante i propri utenti e per raggiungere gli utenti occorre presidiare gli ambienti che essi frequentati in modo significativo, ossia quelli propri del *social networking*. Una presenza aperta sui *social network* favorisce necessariamente una maggiore trasparenza dell'Amministrazione.

Essere presenti nella Rete e presidiare i *social network* impone tuttavia nuove responsabilità, l'apprendimento di nuovi linguaggi e di una nuova cultura organizzativa e amministrativa, basata sul rapporto bidirezionale, sulla capacità di ascolto e dialogo, sulla promozione di un cittadino attivo e coinvolto nei processi. Ciò conferisce un nuovo significato alla trasparenza della PA, ma non nuovo per la Provincia di Ravenna, perché come quindici anni fa con l'esperienza della rete civica, non coincide con un obbligo normativo, ma con la costruzione di processi partecipativi basati sulla fiducia.

La presenza nei *social network* per la Provincia di Ravenna non è una novità. I siti tematici della Provincia e i relativi servizi sono integrati con i *social network* anche con un livello di presenza di tipo partecipativo, come nel caso della Rete bibliotecaria.

SITO	SOCIAL MEDIA	LIVELLO PRESENZA ¹¹
Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino	Facebook, Twitter	partecipazione
Centri per l'impiego	Twitter, Eventbrite, Pinterest	interazione
Ravennaintorno	Facebook, Twitter	presidio

Tabella 3 – Siti tematici della Provincia di Ravenna e social media

L'utilizzo dei *social network* è stato oggetto di un'informativa alla Giunta provinciale (n. 28 del 4 maggio 2011), che ha ribadito la tradizione di innovazione nei canali comunicativi propria della Provincia di Ravenna e iniziata con l'esperienza della rete civica in una stagione di grande fermento e innovazione nella comunicazione pubblica dalla quale è nata qualche anno dopo la L. 7 giugno 2000, n. 150 (che cita esplicitamente le reti civiche). Il *social networking* può essere considerato per più di un aspetto l'evoluzione delle reti civiche o del *civic networking* e anche per questo non è estraneo allo spirito della L. 150/2000, che all'art 1, comma 4 prevede che le attività di informazione e comunicazione istituzionale siano finalizzate a:

- a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
- b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
- c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
- d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati, nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
- f) promuovere l'immagine delle Amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità a eventi d'importanza locale, regionale, nazionale e internazionale.

Tuttavia al momento i *social media* non sostituiscono il sito istituzionale dell'Amministrazione, per la semplice ragione che occorre garantire la comunicazione su Web anche a coloro che non utilizzano i *social network*. Conseguentemente il sito istituzionale dell'Ente mantiene una centralità *de facto*, oltre che *de iure*, stante il ruolo di principale strumento di *front-end* che la legislazione, in particolare il CAD, attribuisce ad esso.



L'eterogeneità, la complessità e l'evoluzione degli strumenti Web impongono una pianificazione complessiva le cui linee guida sono di seguito illustrate e la cui definizione di dettaglio costituisce una delle azioni del presente Programma triennale.

¹¹ Secondo la tassonomia indicata nelle *Linee guida per i siti web della PA: vademecum Pubblica amministrazione e social media*, p. 15.

La pianificazione delle attività di comunicazione attraverso il web pertanto si articolerà in tre sezioni:

Redazione web e social media

- dovrà essere potenziata individuando all'interno ulteriori risorse da dedicare a questa attività anche per garantire la gestione dei canali social
- dovrà gestire in modo integrato le attività di comunicazione dell'Ente e quelle di specifici settori/servizi che hanno in capo attività a forte rilevanza interna che per loro natura richiedono uno specifico presidio (es. centri per l'impiego)

Siti web

dovrà

- proseguire l'attività di razionalizzazione della comunicazione attraverso il web (anche riducendo il numero dei siti tematici: un accorpamento possibile, ad es. può riguardare il sistema museale e la rete bibliotecaria) e curata l'accessibilità, la maneggevolezza, l'accuratezza e l'aggiornamento
- essere aggiornato il layout, la grafica e l'impostazione complessiva del sito istituzionale
- essere disponibile un'area per gli *open data*

Social media

poiché presidiare canali articolati di comunicazione con il cittadino, come i *social media*, comporta per l'Amministrazione impatti organizzativi significativi, occorrerà

- redigere una *policy* d'uso interna con riguardo alla filosofia e alle modalità di presenza in Rete e alle regole di comportamento dei dipendenti in relazione alla gestione della presenza *on line* dell'Ente, alle modalità di interazione con i cittadini, alle strategie di interazione generali, nonché alle regole di gestione dei singoli siti. In tale contesto dovranno anche essere affrontati le modalità di utilizzo del *social networking* da parte del personale, l'uso in rappresentanza dell'Ente e l'uso privato, le modalità di gestione degli account, le regole di comportamento del personale quanto alla gestione dei profili dell'Ente, la gestione dei contenuti
- redigere una *policy* d'uso esterna, un patto chiaro con i cittadini, che illustri all'utenza «le regole di comportamento da tenere negli spazi di presidio dell'Ente e indica quali contenuti e quali modalità di relazione ci si deve aspettare dall'Ente in tali spazi. In altri termini, è un documento destinato al cittadino e volto a regolare il rapporto tra esso e l'Ente nell'ambito dei *social media*.»¹² In particolare dovranno essere chiaramente indicati:
 - l'Ente o il settore/servizio che gestisce lo spazio;
 - le finalità perseguite dalla Provincia sul *social network*;
 - il tipo di contenuti che sono pubblicati, gli argomenti e i temi dei quali si può dibattere nello spazio virtuale dell'Ente, il tipo di materiale che l'utente si può aspettare di trovare in tale contesto, chi può contribuire a incrementarlo e in che modo;
 - quali sono i comportamenti consentiti (tipo di relazione con il cittadino, commenti e argomenti accettati, modalità di gestione dei commenti non coerenti con i temi trattati o che impiegano un linguaggio inappropriato);

¹² *Linee guida per i siti web della PA: vademecum Pubblica amministrazione e social media*, p. 32.

- l'informativa ai sensi della normativa in materia di riservatezza dei dati personali (nella consapevolezza che le *privacy policy* dell'Ente non influisce su quella adottata sito di *social networking*)
- i contatti dell'Ente

Dovranno inoltre essere tenuti in considerazione i seguenti profili normativi:

- Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e s.m.i. per gli aspetti attinenti il *copyright*, il diritto d'autore, la titolarità dei contenuti e dei dati pubblici
- Legge 6 giugno 2000, n. 150 "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni*"
- D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" per gli aspetti attinenti la *privacy* e la sicurezza
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "*Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici*"
- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'Amministrazione Digitale*" per gli aspetti riguardanti i diritti dei cittadini all'uso delle tecnologie, *l'e-democracy*, *l'e-participation*, la titolarità dei pubblici e i servizi online
- D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "*Codice dei contratti pubblici in materia di lavori, servizi e forniture*"

Quest'ultima norma rappresenta una cornice di massima, poiché, anche se gratuita, la registrazione di un profilo comporta comunque la sottoscrizione di un contratto ad oggetto informatico contenente termini e condizioni di servizio che deve essere compatibile con l'attività negoziale della PA. L'iscrizione ad un *social media* deve pertanto essere autorizzata da un soggetto in grado di impegnare l'ente verso l'esterno. Nell'organizzazione provinciale vigente il soggetto che in questa materia rappresenta l'ente verso l'esterno è il dirigente competente in tema di comunicazione ossia il dirigente del Settore Reti, Cultura, Polizia provinciale e Trasporti. L'istruttoria e ogni altro adempimento connesso sono invece in capo al responsabile del Servizio Sistemi informativi e reti della conoscenza. I termini di servizio, inoltre, devono essere esaminati con riguardo alle norme sopra indicate e, una volta accettate, conservate come un qualsiasi contratto.

In questa prospettiva si assume che la comunicazione con il web e i *social media*, e più in generale con i nuovi strumenti digitali, sia parte essenziale del management strategico.¹³

4.2 Riorganizzazione dei dati

L'anzianità di servizio del sito istituzionale della Provincia e la stratificazione dei contenuti generata dalla diverse norme riguardanti gli obblighi di pubblicazione (sezioni 'Trasparenza, valutazione e merito', poi 'Amministrazione aperta', poi 'Amministrazione trasparente') impongono una riorganizzazione della struttura informativa del sito che integri la sezione 'Amministrazione trasparente' e consenta al cittadino l'intelligibilità complessiva dei dati e delle

¹³ Cfr. James E. Grunig, *Paradigms of global public relations in an age of digitalization*, «Praxis», 6(2009), n. 2, p. 1-19 <<http://www.prismjournal.org/fileadmin/Praxis/Files/globalIPR/GRUNIG.pdf>>.

informazioni e la maneggevolezza del sito, anche mediante l'utilizzo intelligente dei collegamenti (link).

La struttura informativa dovrà quindi mantenere in *home* alcune delle attuali sezioni perché funzionali all'intelligibilità e alla comprensibilità dei contenuti (la sezione 'Argomenti' che illustra con un linguaggio semplice le funzioni e i procedimenti della Provincia suddivisi per argomento), perché previste dalla legislazione vigente e in ogni caso meritevoli di immediata e specifica evidenza (Albo pretorio, Appalti, concorsi ecc.), perché per loro natura richiedono una speciale evidenza (organi di governo, statuto, news, comunicati stampa, servizi di particolare rilievo). Dovrà invece essere creata una sezione 'Open data' e migliorata quella relativa ai servizi online. Per evitare ridondanze e duplicazioni di attività fra la sezione 'Amministrazione trasparente' e talune sezioni presenti in *home* si farà ricorso a collegamenti attentamente studiati.




Figura 4 – L'attuale home page del sito istituzionale

Per quanto riguarda i dati obbligatori di cui al D.lgs 33/2013 la riorganizzazione dei dati consiste nell'adozione integrale della griglia ivi prevista e nella conseguente eliminazione delle stratificazioni di contenuto generatesi nel tempo. Questa sezione, che obbedisce all'obbligo di trasparenza è distinta, ma non separata logicamente, da sezioni che obbediscono ad altri obblighi (esecutività degli atti o efficacia del procedimento): sezione 'Albo pretorio online' (norma di riferimento: legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) e dalla sezione 'Appalti' (norma di riferimento: Codice degli appalti). L'*home page* dovrà quindi rappresentare questa distinzione in modo comprensibile all'utente salvaguardandone la facilità di individuazione nella pagina principale che, in ogni caso, dovrà avere caratteristiche di semplicità, ergonomia, facilità d'uso. A tale scopo la

Sezione 'Ufficio Relazioni con il Pubblico' sarà ristrutturata trasferendone i contenuti in altre Sezioni per garantire una maggiore comprensibilità dell'organizzazione dei contenuti.

 La riorganizzazione complessiva dei contenuti e della loro presentazione è una delle azioni fondamentali incluse nel presente Programma. Di seguito è riportata la tabella allegata alla delibera n. 50/2013 dell'*Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche* (A.N.AC già CIVIT) contenente la struttura e i contenuti della sezione 'Amministrazione trasparente'.

La tabella è stata adattata agli scopi del presente Programma mantenendo i soli dati obbligatori per le Province - e quindi per la Provincia di Ravenna - e aggiungendo una colonna con l'indicazione, per ciascuna tipologia di dati, del dirigente responsabile della pubblicazione e dell'aggiornamento.

In relazione alla riorganizzazione della Sezione 'Amministrazione trasparente' - centrale nelle attività previste dal presente Programma - sono già state già effettuate le seguenti attività:

Analisi dell'esistente

analisi dei dati presenti e pubblicati sul portale alla luce di quanto previsto come obbligatorio dalla normativa e verifica della la coerenza dei dati provenienti dai programmi in uso con le caratteristiche richieste per la pubblicazione.

Individuazione dati mancanti

è stato prodotto un documento in forma tabellare contenente i dati mancanti o incompleti o non completamente congruenti con le informazioni richieste.

Coordinamento dati pubblicati e dati da pubblicare

è stata predisposto un documento di analisi volto a coordinare i dati della Sezione 'Amministrazione trasparente' con le informazioni di altre sezioni già presenti sul sito istituzionale.

Ricognizione iter esistenti

sono stati censiti i flussi manuali e informatizzati nei programmi in uso per verificare la loro efficacia e la completezza dei dati.

Definizione iter automatici

sono stati definite le azioni necessarie per la gestione automatizzata degli atti ai fini della loro corretta pubblicazione dal punto dei vista del D.Lgs 33/2013. L'applicativo di gestione degli atti è stato personalizzato con l'introduzione di una maschera di immissione dei dati previsti dal summenzionato D.Lgs. In proposito → § 4.3.

Definizione iter manuali

sono stati proceduralizzati, dopo l'esame degli iter esistenti, i flussi indispensabili per la gestione non automatizzata dei dati ai fini della loro corretta pubblicazione.

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a), D.lgs. n. 33/2013	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, D.lgs. 33/2013)	Annuale (art. 10, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
	Attestazioni OIV o struttura analoga	Art. 14, c. 4, lett. g), D.lgs. n. 150/2009	Attestazioni OIV o struttura analoga	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere CIVIT	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
	Atti generali	Art. 12, c. 1, D.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
			Art. 55, c. 2, D.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, D.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, D.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013)	Tempestivo	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, D.L. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Tempestivo	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
		Art. 37, c. 3-bis, D.L. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)	Tempestivo	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a), D.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, D.LGS. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
		Art. 14, c. 1, lett. a), D.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
		Art. 14, c. 1, lett. b), D.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
		Art. 14, c. 1, lett. c), D.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
		Art. 14, c. 1, lett. d), D.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
		Art. 14, c. 1, lett. e), D.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
		Art. 14, c. 1, lett. f), D.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, D.lgs. n. 33/2013		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
				(obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)		
				2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
				3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
				4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
				5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, D.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, D.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
Atti degli organi di controllo			Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), D.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
		Art. 13, c. 1, lett. c), D.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
		Art. 13, c. 1, lett. b), D.lgs. n. 33/2013	a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
		Art. 13, c. 1, lett. b), D.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), D.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Oscar Manzelli Dirigente Settore Reti Cultura Polizia prov.le Trasporti
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 2, D.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 10, c. 8, lett. d), D.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), D.lgs. n. 33/2013		1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
		Art. 15, c. 1, lett. d), D.lgs. n. 33/2013		2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
		Art. 15, c. 1, lett. c), D.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
		Art. 15, c. 2, D.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, D.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
		Art. 53, c. 14, D.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
Personale	Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale)	Art. 15, c. 1, lett. a), D.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
		Art. 15, c. 2, D.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 10, c. 8, lett. d), D.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), D.lgs. n. 33/2013		1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
		Art. 15, c. 1, lett. d), D.lgs. n. 33/2013		2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
		Art. 15, c. 1, lett. c), D.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
		Art. 20, c. 3, D.lgs. n. 39/2013		4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, D.lgs. n. 39/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
		Art. 20, c. 3, D.lgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, D.lgs. n. 39/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
		Art. 20, c. 3, D.lgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, D.lgs. n. 39/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
	Dirigenti	Art. 15, c. 1, lett. a), D.lgs. n. 33/2013	Dirigenti (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
		Art. 15, c. 2, D.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
				Per ciascun titolare di incarico indicare:		

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
		Art. 10, c. 8, lett. d), D.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), D.lgs. n. 33/2013		1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
		Art. 15, c. 1, lett. d), D.lgs. n. 33/2013		2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
		Art. 15, c. 1, lett. c), D.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
		Art. 20, c. 3, D.lgs. n. 39/2013		4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, D.lgs. n. 39/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
		Art. 20, c. 3, D.lgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, D.lgs. n. 39/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
		Art. 15, c. 5, D.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
		Art. 19, c. 1-bis, D.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d), D.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, D.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
		Art. 16, c. 2, D.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, D.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
		Art. 17, c. 2, D.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, D.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, D.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, D.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, D.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, D.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
		Art. 21, c. 2, D.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, D.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, D.lgs. n. 150/2009)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), D.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Programmazione e Controllo Economico Finanziario
		Art. 10, c. 8, lett. c), D.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Programmazione e Controllo Economico Finanziario
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Programmazione e Controllo Economico Finanziario
Bandi di concorso		Art. 19, c. 1, D.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
		Art. 19, c. 2, D.lgs. n. 33/2013	Elenco dei bandi espletati (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
		Art. 23, cc. 1 e 2, D.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012	Dati relativi alle procedure selettive (da pubblicare in tabelle)	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera Per ciascuno dei provvedimenti: 1) oggetto 2) eventuale spesa prevista 3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Tempestivo	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, D.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Silva Bassani Dirigente Settore Programmazione e Controllo - Risorse Umane
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), D.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, D.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, D.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Programmazione e Controllo - Risorse Umane
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, D.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Programmazione e Controllo - Risorse Umane
	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance	Par. 2.1, Delib. CIVIT n. 6/2012	Documento OIV di validazione della Relazione sulla Performance	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), D.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Silva Bassani Dirigente Settore Programmazione e Controllo - Risorse Umane
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, D.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Programmazione e Controllo - Risorse Umane

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Programmazione e Controllo - Risorse Umane
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, D.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Programmazione e Controllo - Risorse Umane
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Programmazione e Controllo - Risorse Umane
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Programmazione e Controllo - Risorse Umane
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, D.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Risorse Umane
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), D.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
				Per ciascuno degli enti sono indicati:		
		Art. 22, c. 2, D.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
		Art. 20, c. 3, D.lgs. n. 39/2013		7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, D.lgs. n. 39/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
		Art. 20, c. 3, D.lgs. n. 39/2013		7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, D.lgs. n. 39/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
		Art. 22, c. 3, D.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), D.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, D.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
Per ciascuna delle società:				Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali	
1) ragione sociale		Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)		Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali		
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)		Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali		
3) durata dell'impegno		Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)		Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali		
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)		Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali		
		Art. 22, c. 2, D.lgs. n. 33/2013				

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
		Art. 22, c. 3, D.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), D.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
				Per ciascuno degli enti:		
		Art. 22, c. 2, D.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
		Art. 20, c. 3, D.lgs. n. 39/2013		7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, D.lgs. n. 39/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
		Art. 20, c. 3, D.lgs. n. 39/2013		7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, D.lgs. n. 39/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
		Art. 22, c. 3, D.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), D.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Programmazione e Controllo
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, D.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Annuale La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:		
		Art. 35, c. 1, lett. a), D.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 35, c. 1, lett. b), D.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 35, c. 1, lett. c), D.lgs. n. 33/2013		3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 35, c. 1, lett. c), D.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 35, c. 1, lett. e), D.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
		Art. 35, c. 1, lett. f), D.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 35, c. 1, lett. g), D.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 35, c. 1, lett. h), D.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 35, c. 1, lett. i), D.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 35, c. 1, lett. l), D.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 35, c. 1, lett. m), D.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 35, c. 1, lett. n), D.lgs. n. 33/2013		12) risultati delle indagini di <i>customer satisfaction</i> condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
				Per i procedimenti ad istanza di parte:		

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
		Art. 35, c. 1, lett. d), D.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 35, c. 1, lett. d), D.lgs. n. 33/2013		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
			Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione	Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione:		
		Art. 23, D.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012	(da pubblicare in tabelle)	1) contenuto	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 23, D.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012		2) oggetto	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 23, D.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012		3) eventuale spesa prevista	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 23, D.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012		4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
		Art. 1, c. 29, l. n. 190/2012		5) Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano	Tempestivo	
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, D.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013) La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto	Dirigenti dei settori interessati
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, D.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
Convenzioni-quadro			Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali	
Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati			Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali	
Modalità per lo svolgimento dei controlli			Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, D.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti organi indirizzo politico (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati	Semestrale (art. 23, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
				dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.		
		Art. 23, c. 2, D.lgs. n. 33/2013		Per ciascuno dei provvedimenti:		
				1) contenuto	Semestrale (art. 23, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
				2) oggetto	Semestrale (art. 23, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
				3) eventuale spesa prevista	Semestrale (art. 23, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
				4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Semestrale (art. 23, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, D.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti dirigenti amministrativi (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 23, c. 2, D.lgs. n. 33/2013		Per ciascuno dei provvedimenti:		
				1) contenuto	Semestrale (art. 23, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
				2) oggetto	Semestrale (art. 23, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
				3) eventuale spesa prevista	Semestrale (art. 23, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
				4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Semestrale (art. 23, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), D.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 25, c. 1, lett. b), D.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 Art. 63, 66, D.lgs. n. 163/2006	Avviso di pre-informazione	Avviso di pre-informazione	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal D.lgs. n. 163/2006	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 37, c. 2, D.lgs. n. 33/2013	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal D.lgs. n. 163/2006	Dirigenti dei settori interessati

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
		Art. 37, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 Art. 66, 122, D.lgs. n. 163/2006	Avvisi, bandi ed inviti	Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sotto soglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal D.lgs. n. 163/2006	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 37, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 Art. 66, 124, D.lgs. n. 163/2006		Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal D.lgs. n. 163/2006	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 37, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 Art. 66, D.lgs. n. 163/2006		Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sopra soglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal D.lgs. n. 163/2006	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 37, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 Art. 66, D.lgs. n. 163/2006		Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal D.lgs. n. 163/2006	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 37, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 Art. 66, 206, D.lgs. n. 163/2006		Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal D.lgs. n. 163/2006	Dirigenti dei settori interessati

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
		Art. 37, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 Art. 66, 206, D.lgs. n. 163/2006		Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal D.lgs. n. 163/2006	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 37, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 Art. 65, 66, D.lgs. n. 163/2006	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	Avviso sui risultati della procedura di affidamento	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal D.lgs. n. 163/2006	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 37, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 Art. 66, 223, D.lgs. n. 163/2006	Avvisi sistema di qualificazione	Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal D.lgs. n. 163/2006	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013)	Struttura proponente	Tempestivo	Dirigenti dei settori interessati

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Oggetto del bando	Tempestivo	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Procedura di scelta del contraente	Tempestivo	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	Tempestivo	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Aggiudicatario	Tempestivo	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Importo di aggiudicazione	Tempestivo	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura	Tempestivo	Dirigenti dei settori interessati

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Dirigenti dei settori interessati
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità	Art. 26, c. 1, D.lgs. n. 33/2013	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, D.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 27, c. 1, lett. a), D.lgs. n. 33/2013	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del D.lgs. n. 33/2013)	Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 27, c. 1, lett. b), D.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
		Art. 27, c. 1, lett. c), D.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 27, c. 1, lett. d), D.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 27, c. 1, lett. e), D.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 27, c. 1, lett. f), D.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 27, c. 1, lett. f), D.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 27, c. 2, D.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 1, D.P.R. n. 118/2000	Albo dei beneficiari	Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci	Annuale	Dirigenti dei settori interessati

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, D.P.C.M. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Bilancio, Programmazione e Controllo Economico Finanziario
		Art. 29, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, D.P.C.M. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Bilancio, Programmazione e Controllo Economico Finanziario
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, D.lgs. n. 33/2013	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Bilancio, Programmazione e Controllo Economico Finanziario

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, D.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Valentino Natali Dirigente Settore Lavori Pubblici
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, D.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Bilancio, Programmazione e Controllo Economico Finanziario
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, D.lgs. n. 33/2013	Rilievi organi di controllo e revisione	Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
			Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi ancorché recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, D.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi a rilevanza esterna
	Class action	Art. 1, c. 2, D.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Dirigenti dei Servizi a rilevanza esterna
				Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Dirigenti dei Servizi a rilevanza esterna
		Art. 4, c. 6, D.lgs. n. 198/2009	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Dirigenti dei Servizi a rilevanza esterna	

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), D.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 10, c. 5, D.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi a rilevanza esterna
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b), D.lgs. n. 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle)	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Annuale (art. 10, c. 5, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi a rilevanza esterna
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, D.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Bilancio
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, D.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, D.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Silva Bassani Dirigente Settore Bilancio
Opere pubbliche		Art. 38, c. 1, D.lgs. n. 33/2013	Documenti di programmazione	Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (art. 38, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Valentino Natali Dirigente Settore Lavori Pubblici
		Art. 38, c. 1, D.lgs. n. 33/2013	Linee guida per la valutazione	Linee guida per la valutazione degli investimenti	Tempestivo (art. 38, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Valentino Natali Dirigente Settore Lavori Pubblici

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
		Art. 38, c. 1, D.lgs. n. 33/2013	Relazioni annuali	Relazioni annuali	Tempestivo (art. 38, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Valentino Natali Dirigente Settore Lavori Pubblici
		Art. 38, c. 1, D.lgs. n. 33/2013	Altri documenti	Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante	Tempestivo (art. 38, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Valentino Natali Dirigente Settore Lavori Pubblici
		Art. 38, c. 1, D.lgs. n. 33/2013	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (art. 38, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Valentino Natali Dirigente Settore Lavori Pubblici
		Art. 38, c. 2, D.lgs. n. 33/2013	Tempi e costi di realizzazione (da pubblicare in tabelle)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Valentino Natali Dirigente Settore Lavori Pubblici
		Art. 38, c. 2, D.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Valentino Natali Dirigente Settore Lavori Pubblici
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), D.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Elettra Malossi Dirigente Settore Ambiente e Territorio
		Art. 39, c. 1, lett.		Per ciascuno degli atti:		

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
		b), D.lgs. n. 33/2013		1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione	Tempestivo (art. 39, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Elettra Malossi Dirigente Settore Ambiente e Territorio
				2) delibere di adozione o approvazione	Tempestivo (art. 39, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Elettra Malossi Dirigente Settore Ambiente e Territorio
				3) relativi allegati tecnici	Tempestivo (art. 39, c. 1, D.lgs. n. 33/2013)	Elettra Malossi Dirigente Settore Ambiente e Territorio
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, D.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Elettra Malossi Dirigente Settore Ambiente e Territorio
	Stato dell'ambiente		1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Elettra Malossi Dirigente Settore Ambiente e Territorio	
	Fattori inquinanti		2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Elettra Malossi Dirigente Settore Ambiente e Territorio	
	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto		3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Elettra Malossi Dirigente Settore Ambiente e Territorio	
	Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto		4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Elettra Malossi Dirigente Settore Ambiente e Territorio	

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Elettra Malossi Dirigente Settore Ambiente e Territorio
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Elettra Malossi Dirigente Settore Ambiente e Territorio
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Elettra Malossi Dirigente Settore Ambiente e Territorio
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), D.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 42, c. 1, lett. b), D.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 42, c. 1, lett. c), D.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
		Art. 42, c. 1, lett. d), D.lgs. n. 33/2013		Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei settori interessati
Altri contenuti - Corruzione			Piano triennale di prevenzione della corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Annuale	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
		Art. 43, c. 1, D.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Tempestivo	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
		Delib. CiVIT n. 105/2010 e 2/2012	Responsabile della trasparenza	Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Tempestivo	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT	Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
		Art. 18, c. 5, D.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
Altri contenuti - Accesso civico		Art. 5, c. 1, D.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
		Art. 5, c. 4, D.lgs. n. 33/2013		Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Andrea Ravagnani Dirigente Settore Affari Generali
Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati		Art. 52, c. 1, D.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati	Annuale	Oscar Manzelli Dirigente Settore Reti Cultura Polizia prov.le Trasporti

1 Livello	2 Livello	Riferimento normativo	Contenuti	Descrizioni contenuti	Aggiornamento	Responsabile pubblicazione e aggiornamento
		Art. 52, c. 1, D.lgs. 82/2005	Catalogo di dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni	Annuale	Oscar Manzelli Dirigente Settore Reti Cultura Polizia prov.le Trasporti
		Art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Oscar Manzelli Dirigente Settore Reti Cultura Polizia prov.le Trasporti
		Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, D.lgs. n. 82/2005	Provvedimenti per uso dei servizi in rete	Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonchè dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013)	Annuale	Oscar Manzelli Dirigente Settore Reti Cultura Polizia prov.le Trasporti
Altri contenuti - Dati ulteriori		Art. 4, c. 3, D.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del D.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		Dirigenti dei settori interessati


4.3 Modalità di pubblicazione dei dati

La gestione del sito istituzionale è fra i compiti dell'URP, una delle unità organizzative del Servizio sistemi informativi e reti della conoscenza. La manutenzione dei contenuti è assicurata da una struttura redazionale costituita da una redazione centrale e da redazioni periferiche coincidenti con i referenti web individuati presso ciascun settore. La tabella seguente riporta la composizione della struttura redazionale.

NOMINATIVI	
Coordinamento editoriale	Claudio Leombroni
Redazione Centrale	Gianni Berardi, Rosaria Fanara, Virna Bandini, Chiara Alboni
Ambiente	Stefano Tamburri
Statistica	Roberta Cuffiani
Industria e Artigianato – Commercio	Daniela Iaci
Europa e Politiche Comunitarie	Silvia Previati
Programmazione Finanziaria	Massimo Ceccarelli
No profit - Sociale - Sanità	Irene Camerani, Anna Mendola
Cultura - Sport e Libero	Simona Mascellani
Formazione Professionale - Lavoro	Fioranna Tassinari, Francesca Gelosi
Istruzione - Università	Francesca Gelosi
Politiche Giovanili	Francesca Gelosi
Edilizia Istituzionale, scolastica - Patrimonio	Urbano Valentini
Viabilità e Lavori Pubblici	Lorenza Battistini
Agricoltura	Laura Sintoni
UMA	Leonardo Chinaglia
Caccia, Pesca e Tartufi	Daniele Ghetti, Barbara Monti
Parchi e forestazione	Gabriella Zacchi
Territorio - Commissione Abusi ed espropri	Giuseppe Isidori
Polizia Provinciale	Paolo Rivani
Protezione Civile	Christian Asirelli
Ufficio Stampa	Gianfranco D'Atorre
Trasparenza, Valutazione e Merito	Gianni Berardi, Rosaria Fanara
Tavolo provinciale dell'economia	Alberto Argnani
Segreteria - Atti amministrativi	Rossana Morelli, Elisa Vardigli
Gruppi Consiliari	Rosaria Fanara, Mirco Vecchi, Quirina Mercuriali, Elisa Vardigli

Tabella 4 – Struttura redazionale adibita al sito istituzionale

La pubblicazione dei dati della sezione 'Amministrazione trasparente' si avvale di una struttura redazionale analoga con tre *workflow* specifici a seconda dei casi. Il primo prevede il popolamento o la manutenzione della Sezione ad opera dei referenti per la trasparenza individuati presso ciascun settore/servizio. In questo caso la Redazione centrale svolge un ruolo di monitoraggio e supporto. Il secondo prevede invece l'invio dei contenuti alla Redazione centrale e il popolamento o la manutenzione da parte di quest'ultima. Il terzo, infine, prevede il popolamento o la manutenzione della Sezione ad opera della Redazione centrale. E' questo il caso di contenuti trasversali e meno dinamici.





Per quanto riguarda i contenuti di cui agli art. 23 e 26 del D.Lgs. 33/2013 al fine di ottemperare al disposto normativo («La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto») il presente Programma prevede la realizzazione di specifiche modifiche funzionali nell'applicativo di gestione degli atti in modo da consentire l'immissione, in fase di redazione degli atti amministrativi, dei metadati necessari per rendere possibili gli automatismi previsti dalla legge.

La tabella seguente riporta l'elenco dei referenti per la trasparenza.

SETTORE/SERVIZIO	NOMINATIVI
Formazione	Andrea Trolli
Lavoro	Grazia Fabbri
Istruzione	Annamaria Dalla Valle
Politiche sociali	Cinzia Ghirardelli
Lavori pubblici	Livia Sassi
Politiche agricole	Leonardo Chinaglia
Trasporti	Nicoletta Giallongo
Pubbliche relazioni	Paola Melandri
Polizia provinciale	Barbara Saragoni
Biblioteche, Archivi, Musei	Eloisa Gennaro
Attività culturali	Rosella Cantarelli
Cultura (contributi)	Massimo Corbelli
Sistemi informativi	Oreda Orsingher
Bilancio	Leonardo Allegri
Provveditorato	Paola Rondoni
Risorse umane	Anna Treossi
Politiche energetiche e sicurezza del territorio	Marco Bacchini
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Francesca Chemeri
Pianificazione territoriale	Valeria Biggio
Ambiente	Sabrina Cavini
Turismo	Lisa Montanari
Politiche comunitarie	Cristina Grazioli
Attività produttive	Rita Ceroni
Segreteria e Affari generali	Roberta Minguzzi

Tabella 5 – Referenti per la trasparenza

4.4 Dati sulla posta elettronica certificata

Per lo scambio dei documenti digitali la Provincia di Ravenna dal 2006 – e quindi prima che l'art. 16, comma 8 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ne sancisse l'obbligatorietà per ciascun registro di protocollo - si è dotata di una casella di posta elettronica certificata istituzionale il cui indirizzo è **provra@cert.provincia.ra.it**. Tale indirizzo è pubblicato sia sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)¹⁴, sia sull'home-page del sito istituzionale, come richiesto dall'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dal comma 2-ter, art. 54, D.Lgs. 7 13 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

¹⁴ http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioamministrazione.php?cod_amm=p_ra.

La casella di posta elettronica certificata è una sola essendo uno solo il registro di protocollo (in coerenza con l'unica Area organizzativa omogenea dell'Ente) ed è integrata con il sistema di protocollazione informatica e gestione documentale, nello specifico GS4PR, che rispetta tutti i requisiti richiesti dal D.P.R 445/2000 e il D.P.C.M. 31/10/2000 per i sistemi di protocollazione informatica ed è anche a norma con le delibere CNIPA sull'interoperabilità (cooperazione applicativa e interscambio di dati) tra diversi sistemi di protocollazione.

L'unicità della casella di posta elettronica certificata e la sua integrazione con il sistema di protocollo sono una garanzia di trasparenza in quanto da questo punto di vista è possibile:

- garantire al cittadino, all'impresa e a tutti gli interlocutori dell'Ente che la corrispondenza è effettivamente presa in carico dall'Ente in una certa data tramite la registrazione di protocollo e assegnata all'ufficio competente
- garantire al cittadino, all'impresa e a tutti gli interlocutori dell'Ente che la corrispondenza è registrata in giornata
- presidiare quotidianamente, attraverso l'Archivio, la posta in arrivo
- impedire un suo impiego per la spedizione di messaggi non istituzionali e non protocollati
- disporre di un monitoraggio in tempo reale da parte di tutti gli uffici della documentazione effettivamente spedita o ricevuta
- allegare in modalità automatica e conservare la ricevuta di avvenuta consegna (avente lo stesso valore legale della ricevuta di ritorno A/R) al documento informatico spedito.

L'impiego della PEC presuppone il documento digitale. In questo ambito la Provincia di Ravenna, attraverso il Servizio Sistemi e reti della conoscenza, ha profuso in questi anni molto impegno soprattutto sul versante della formazione interna, del supporto tecnico e archivistico ai Comuni del proprio territorio e dell'assistenza ai corrispondenti. Il risultato di questi sforzi, unito ad una crescita complessiva della cultura digitale nella P.A. e nella società ha reso possibile una crescita esponenziale delle comunicazioni digitali. Attualmente circa il 70% della corrispondenza è indirizzata alla PEC istituzionale dell'Ente e circa il 90% è spedita tramite PEC, ossia tramite interoperabilità di protocollo.



L'azione specifica contenuta nel presente Programma riguarda l'arricchimento dell'indicazione dell'indirizzo PEC sul sito con brevi e chiare istruzioni sull'utilizzo della posta elettronica certificata e brevi FAQ sui principali problemi che possono presentarsi nell'utilizzo.

4.5 Servizi online

Al termine di tre anni di attività di progettazione e realizzazione di servizi applicativi e del sottostante ambiente organizzativo svolte d'intesa con Regione Emilia-Romagna e con gli enti locali emiliano-romagnoli, nel corso del 2013 sono stati avviati a regime una serie di servizi online rivolti ai cittadini e alle imprese. La Provincia di Ravenna ha anche realizzato una infrastruttura tecnologica per i servizi online che è utilizzata anche dai propri comuni. In qualche caso, come ad es. per lo Sportello unico per le imprese, quell'infrastruttura include anche il sistema di back-office. Dal punto di vista organizzativo è stato costituito nell'ambito del Servizio sistemi informativi e reti della conoscenza una specifica unità (Ufficio e-government) dedicata alla digitalizzazione dell'attività amministrativa e ai servizi online.

I servizi attualmente disponibili sono accessibili in una apposita sezione del sito istituzionale. La sezione include i servizi con un livello di interazione almeno di livello 3 secondo la già citata tassonomia utilizzata nelle *Linee guida per i siti web della PA* e di seguito riprodotte per intero.

LIVELLO DI INTERAZIONE	OBIETTIVI PRIMARI	SERVIZI OFFERTI
Livello 1	Informazione	Sono fornite all'utente informazioni sul procedimento amministrativo (es. finalità, termini di richiesta, ecc.) ed eventualmente sulle modalità di espletamento (es. sedi, orari di sportello).
Livello 2	Interazione a una via	Oltre alle informazioni, sono resi disponibili all'utente i moduli per la richiesta dell'atto/procedimento amministrativo di interesse che dovrà poi essere inoltrata attraverso canali tradizionali (es. modulo di variazione residenza o moduli di autocertificazione).
Livello 3	Interazione a due vie	L'utente può avviare l'atto/procedimento amministrativo di interesse (es. il modulo può essere compilato e inviato on line) e viene garantita on line solo la presa in carico dei dati immessi dall'utente e non la loro contestuale elaborazione.
Livello 4	Transazione	L'utente può avviare l'atto/procedimento amministrativo di interesse fornendo i dati necessari ed eseguire la transazione corrispondente interamente on line, incluso l'eventuale pagamento dei costi previsti.
Livello 5	Personalizzazione	L'utente, oltre ad eseguire on line l'intero ciclo del procedimento amministrativo di interesse riceve informazioni (sono ricordate le scadenze, è restituito l'esito del procedimento, ecc.), che gli sono inviate preventivamente, sulla base del profilo collegato (c.d. pro-attività).

Tabella 6 - Linee guida per i siti web della PA: livelli di integrazione



Questa sezione dovrà essere migliorata quanto a leggibilità complessiva e corredata di istruzioni per gli utenti, FAQ e, se disponibile, di manualistica.

Provincia di Ravenna

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 0544 258001-2 | urp@mail.provincia.ra.it
Contatto skype: [provinciaravenna.urp](https://www.skype.com/it/people/provinciaravenna.urp)

Difensore Civico - Consigliere di parità -

HOME PAGE Cerca Vai >> Persone >> Mappa del sito Segnalazioni on line

Servizi on line

Home >> Servizi on line

Servizi on line

Da questa sezione è possibile accedere a tutti i **servizi on line** messi a disposizione di cittadini, imprese e associazioni dai vari Uffici della Provincia di Ravenna.

Anche la Provincia di Ravenna ha aderito al **sistema regionale FedERa**, il cui obiettivo è: una sola credenziale per l'accesso ai servizi on line della PA in Emilia Romagna.

Imprese, associazioni, enti

- » **SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive**: unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive che opera esclusivamente in modalità telematica
- » **UMA** - Utenti Motori Agricoli: domanda online carburante agevolato
- » **SARE** - Semplificazione amministrativa in Rete: per imprese, centri servizi (consulenti del lavoro e associazioni di categoria) e agenzie di somministrazione di lavoro, invio telematico delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro ai Centri per l'impiego
- » **Parix** - La piattaforma di accesso ai dati del Registro delle Imprese

Tutti i cittadini

- » **Ril.fe.de.ur** - Rilevazione dei fenomeni di degrado urbano
- » **Osap** - Autorizzazione, concessione e/o nulla osta lungo strade provinciali fuori dai centri abitati (accessi carrai e pedonali, recinzioni, scarico acque meteoriche, impianti pubblicitari e segnaletica)
- » **T. E.** - Autorizzazione al transito su strade provinciali di trasporti eccezionali
- » **Albo Pretorio** - Documenti e atti della Provincia di Ravenna
- » **OPAC** - Il Catalogo della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino
- » **SIT - Sistema Informativo Territoriale**: Georeferenziazione degli aspetti spaziali del territorio provinciale
- » **PEC - Posta elettronica certificata** - Comunicare ufficialmente con l'ente pubblico per via telematica

PAGINE INTERNE
■ FedERa
■ PavER

(Ultimo aggiornamento: 3 luglio 2013)

Figura 5 - La Sezione 'Servizi online' del sito istituzionale

5. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

5.1 Gli indirizzi strategici

Le Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia di Ravenna, approvate dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 72 del 27 settembre 2011, disponibili naturalmente sul sito istituzionale dell'Ente <<http://www.provincia.ra.it/Chi-governa/Il-Presidente/Programma-di-Mandato>>, assegnano alla trasparenza e alla semplificazione il ruolo di fondamento dell'attività amministrativa e individuano le aree dove applicare in modo particolare le azioni di miglioramento¹⁵:

- vigenti regolamenti in materia di accesso, procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, contratti
- procedure in materia di gestione dei contributi per garantire ad un tempo imparzialità e trasparenza delle modalità di concessione
- procedure in materia di *governance* (con particolare riferimento all'adozione degli atti di indirizzo in materia di partecipazione in società, enti ed altri organismi) garantendo comunque le informazioni e le comunicazioni necessarie
- snellimento e digitalizzazione delle procedure amministrative
- eliminazione o riesame delle procedure attuate per prassi interne, ma non obbligatorie, al fine di ricollocare le competenze funzionali e procedurali nelle corrette sedi (Consiglio, Giunta, Dirigenza)
- riconfigurare il sito istituzionale e la rete civica Racine come strumenti a sostegno della trasparenza dell'attività amministrativa della Provincia.

5.2 La redazione del Programma

La redazione del Programma ha visto coinvolto tutti i settori/servizi della Provincia attraverso la Conferenza dei dirigenti e il Gruppo di lavoro per la trasparenza e l'integrità istituito nel corso del 2013 con compiti attinenti sia la redazione del Programma, sia la sua attuazione, sia il presidio dei flussi di pubblicazione sul sito istituzionale, sia il supporto all'attività del Responsabile per la trasparenza.

Il Responsabile per la trasparenza è il Segretario generale, dott. **Andrea Ravagnani** in virtù del combinato disposto del provvedimento del Presidente della Provincia n. 33 dell'8 marzo 2013 di nomina a responsabile per la prevenzione della corruzione e dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile si avvale di un Gruppo di lavoro sulla trasparenza. Il Gruppo di lavoro è stato istituito con provvedimento del Segretario generale – in qualità di Responsabile della trasparenza – n. 2554 del 2 agosto 2013. Il responsabile-coordinatore del Gruppo di lavoro è il dott. Claudio Leombroni. La composizione del Gruppo, che tiene conto delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività ad esso assegnate, è dettagliata nella tabella seguente.

¹⁵ *Linee programmatiche e schede delle azioni e dei progetti da realizzare nel corso del mandato 2011-2016 (art. 46 comma 3 D.lgs. 267/2000)*, p. 34.

NOMINATIVO	RUOLO NEL GdL	RUOLO NELL'ENTE
Claudio Leombroni	Coordinatore	Responsabile Servizio Sistemi informativi e reti della conoscenza
Roberta Minguzzi	Componente	Responsabile Servizio Segreteria
Livia Sassi	Componente	Responsabile segreteria amministrativa Lavori pubblici
Rosalia D'Apice	Componente	Funzionario Servizio Provveditorato
Michela Maria Bruni	Componente	Funzionario Servizio Provveditorato
Oreda Orsingher	Componente	Responsabile segreteria amministrativa Sistemi informativi
Gianni Berardi	Staff coordinatore	Servizio Sistemi informativi/coordinatore URP
Virna Bandini	Staff coordinatore	Servizio Sistemi informativi/resp. Sistemi e servizi documentali

Tabella 7 – Il Gruppo di lavoro per la trasparenza

Nello schema sottostante è disegnato il diagramma di flusso relativo alla redazione del Programma che illustra più efficacemente uffici e dirigenti coinvolti in vista dell'approvazione con delibera di Giunta con termine ultimo fissato al 29 gennaio 2014.




Figura 6 - Diagramma di flusso della redazione del Programma

Il rapporto con gli *stakeholders*, interni ed esterni, è coordinato dal Responsabile per la trasparenza, che si avvale dei dirigenti di settore, del Gruppo di lavoro e dell'URP. L'URP in particolare svolgerà adeguate funzioni di informazione e raccolta di suggerimenti e commenti da parte del pubblico, riguardo alla qualità dei servizi erogati dall'amministrazione e al livello di trasparenza e integrità raggiunto. Allo scopo utilizzerà anche l'Intranet e il sito istituzionale.

5.3 Collegamento col Piano della performance

Il Programma è collegato agli obiettivi 8.2 ("Recupero di efficienza dell'azione amministrativa, sia relativamente alle attività di back-office, sia ai servizi ai cittadini, alle imprese e ai comuni"), e 8.5 ("Incentivare la *e-democracy*") del Piano delle performance vigente¹⁶. Entrambi gli obiettivi sono inclusi nella Linea strategica "Semplificazione amministrativa, snellimento delle procedure e trasparenza". Il Piano delle performance 2014-2016 irrobustirà tale collegamento.




Figura 7 – Ciclo di gestione della performance e trasparenza

¹⁶ Provincia di Ravenna, *Piano delle performance 2013-2015*, p. 45.

6. Le iniziative di comunicazione della trasparenza

6.1 Giornate della trasparenza

 Le Giornate della trasparenza sono espressamente previste dal D.Lgs 150/2009 e costituiscono uno strumento di coinvolgimento degli *stakeholders* per la promozione e la valorizzazione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Esse, come è noto, rappresentano un momento di confronto e di ascolto per conseguire due degli obiettivi fondamentali della trasparenza:

- a) la partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di interesse per la comunità locale;
- b) il coinvolgimento dei cittadini nell'attività dell'amministrazione al fine di migliorare la qualità dei servizi e il controllo sociale.

Le Giornate saranno improntate alla massima apertura in termini di ascolto verso gli *stakeholders*: Comuni, cittadini, utenti dei servizi erogati dalla Provincia, associazioni di categoria, sindacati, associazioni professionali, del volontariato, dei consumatori e dei lavoratori. All'ordine del giorno saranno l'illustrazione e la discussione dei risultati raggiunti rispetto al programma di mandato, il piano delle performance e la relativa relazione, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Il Responsabile per la trasparenza, d'intesa con i vertici politici dell'Ente, stabilirà giorno, luogo e modalità organizzative di svolgimento della Giornate.

6.2 Attività di diffusione e promozione dei contenuti del Programma e dei dati

Ad integrazione delle Giornate della trasparenza la comunicazione del Programma si avvarrà dei seguenti strumenti:

Intranet

Sarà creata una apposita sezione con lo scopo di promuovere il Programma e i relativi contenuti e di 'ascoltare' suggerimenti e proposte

URP

L'Ufficio Relazioni per il Pubblico utilizzerà i propri canali di comunicazione per promuovere il Programma e riceverne il feedback

Rete civica Racine

La rete civica, che al momento conta circa 13.000 iscritti sarà utilizzata per promuovere il Programma

Social media

Una volta realizzato il piano di presenza sui social media descritto nel → § 4.1, questi canali saranno utilizzati in modo efficace per promuovere, ma anche per sottoporre alla discussione, il Programma.



I dipendenti dell'Ente, infine, entro i limiti del budget disponibile, saranno destinatari di adeguata formazione in tema di trasparenza e integrità.

7. Processo di attuazione del Programma

7.1 Il sistema della trasparenza: soggetti e competenze

La Provincia di Ravenna ha istituito un vero e proprio 'sistema' per la condivisione di una cultura della trasparenza e dell'integrità declinato in un insieme integrato di competenze, responsabilità e strumenti organizzativi. Tale sistema, schematizzato nella figura sottostante, è articolato in tre livelli: responsabilità di pubblicazione, monitoraggio e controllo, monitoraggio e valutazione. Include inoltre tre unità organizzative (nella figura le caselle più spesse) appositamente istituiti di seguito descritti.




Figura 8 – Rappresentazione schematica del 'sistema Trasparenza' della Provincia di Ravenna

Il Responsabile per la trasparenza è il dott. Andrea Ravagnani.

Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (D.Lgs 33/2013, art. 43). Per l'esercizio di queste funzioni si avvale di uno specifico **Gruppo di lavoro** (→ tabella 7), che può anche formulare suggerimenti e proposte in ordine all'attuazione del presente Programma consentendo al Responsabile di valutare conseguentemente l'opportunità di aggiornamento del Programma stesso. A questo gruppo è affiancata l'**U.O.** "Controlli interni di regolarità amministrativa per la verifica della trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa" istituita con provvedimento del Segretario generale n. 844 dell'11 marzo 2013 per i compiti di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 18 agosto 200, n. 267, comma 2. La composizione dell'U.O è indicata nella tabella seguente.

NOMINATIVO	SETTORE
Roberta Minguzzi	Settore Affari Generali - Servizio Segreteria
Anita Tampieri	Settore Affari Generali - Servizio Segreteria
Elisa Vardigli	Settore Affari Generali - Servizio Segreteria
Carla Brandi	Settore Affari Generali - Servizio Segreteria
Leonardo Allegri	Settore Bilancio, Programmazione e Controllo economico finanziario, Risorse umane - Servizio Ragioneria
Michela . Bruni	Settore Bilancio, Programmazione e Con-trollo economico finanziario, Risorse umane - Servizio Provveditorato

Tabella 8 - Composizione U.O. Controlli interni di regolarità amministrativa

La responsabilità della pubblicazione dei dati e quindi del costante popolamento e aggiornamento della Sezione 'Amministrazione trasparente' è in capo ai **dirigenti di settore** come indicato nel → § 4.2 ed esplicitato nella tabella sottostante.

NOMINATIVO	SETTORE
Silva Bassani	Bilancio, Programmazione e controllo economico finanziario, Risorse umane
Elettra Malossi	Ambiente e Territorio
Oscar Manzelli	Reti, Cultura, Polizia provinciale e Trasporti
Andrea Morandi	Patrimonio ed edilizia scolastica
Valentino Natali	Lavori pubblici
Andrea Panzavolta	Formazione, Lavoro, Istruzione e politiche sociali
Alberto Rebucci	Attività produttive e politiche comunitarie
Antonio Venturi	Politiche agricole e sviluppo rurale

Tabella 9 - Dirigenti responsabili della pubblicazioni dei dati

I dirigenti hanno designato per ciascun/settore servizio i 'referenti per la trasparenza' indicati nella → tabella 5 con l'obiettivo di assicurare tempestività e regolarità dei flussi informativi.

La terza componente del sistema è il **Nucleo di valutazione** che esercita i compiti definiti nell'art. 44 del D.Lgs 33/2013. Il sistema di misurazione e valutazione interno è disciplinato dal "Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance" approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 299 dell'11 dicembre 2013.

7. 2 Le azioni del triennio 2015-2017

Il popolamento e l'aggiornamento della Sezione 'Amministrazione trasparente' costituiscono un'azione fondamentale del triennio di riferimento del presente Programma. Della relativa tempistica nonché della completezza e accuratezza sono responsabili i dirigenti, ciascuno per il settore di competenza, come si è detto nel → § 4.2.

Di seguito sono riepilogate in forma tabellare le ulteriori azioni individuate e descritte nelle pagine precedenti (contrassegnate dal simbolo ✕) corredate dalla tempistica e dalla struttura incaricata della sua realizzazione.

ATTIVITA'	2014	2015	2016	2017	STRUTTURA RESPONSABILE
Completamento Sezione 'Amministrazione trasparente'	entro 31/1				Tutti i Settori
Ridisegno e restyling sito istituzionale		entro 31/12			Ufficio Sistemi e servizi documentali
Razionalizzazione siti tematici		entro 31/12			Ufficio Sistemi e servizi documentali
Impiego social media - Pianificazione	entro 30/10				Servizio sistemi informativi - Servizio Segreteria
Impiego social media - Definizione Policies	entro 31/12				Servizio sistemi informativi - Servizio Segreteria
Impiego social media - attuazione pianificazione		entro 31/12			Ufficio Sistemi e servizi documentali
Pianificazione integrazione strumenti web					Servizio Sistemi informativi
Pubblicazione istruzioni PEC	entro 30/6				URP
Miglioramento Sezione 'Servizi online'	entro 30/6				Ufficio E-government - URP
Realizzazione iter automatizzato dati ex art. 23, 26	entro 31/1				Ufficio Sistemi e servizi documentali
Analisi e pianificazione portale open data		entro 31/12			Servizio sistemi informativi
Avvio portale open data		entro 30/6			Servizio sistemi informativi - Servizio Segreteria e Settori coinvolti
Monitoraggio tempi procedurali	entro 31/12	entro 31/12	entro 31/12	entro 31/12	Servizio Segreteria - Settori/Servizi
Giornata della trasparenza		entro 31/12	entro 31/12	entro 31/12	Responsabile e Gruppo lavoro trasparenza, Settore Affari generali, Pubbliche relazioni
Formazione sulla trasparenza		entro 31/12	entro 31/12	entro 31/12	Gruppo lavoro trasparenza e Servizio Risorse umane
Riorganizzazione anagrafe procedimenti dal punto di vista trasparenza		entro 30/6			Servizio Segreteria
Creazione base dati della conoscenza (procedimenti)		entro 31/12			Ufficio E-government
Definizione procedure e modalità per accesso civico		31/12			Gruppo di lavoro Trasparenza

Tabella 10 - prospetto azioni previste nel Piano triennale

Si provvederà inoltre alla segnalazione, all'interno del sito istituzionale dell'Ente, della possibilità di usufruire dell'accesso civico introdotto dall'art. 5 del D.Lgs 33/2013. La definizione delle procedure

per l'accesso civico sarà dettagliato dal Gruppo di lavoro per la Trasparenza sulla base delle seguenti prescrizioni:

- le richieste sono indirizzate al Responsabile per la Trasparenza
- il Responsabile per la Trasparenza dispone la risposta immediata nel caso l'oggetto della richiesta sia già pubblicata sul sito; nel caso l'oggetto della richiesta non sia pubblicato verifica se sia stato violato in tutto o in parte un obbligo di pubblicazione e adotta i provvedimenti conseguenti.

7. 3 Misure di monitoraggio

Il monitoraggio sull'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è svolto dal Responsabile della trasparenza, che si avvale allo scopo anche del Gruppo di lavoro sulla trasparenza.

Il Responsabile

- monitora il processo di attuazione del Programma e i dati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente", segnalando ai dirigenti responsabili della pubblicazione le eventuali omissioni, lacune o necessità di aggiornamento
- pubblica nella sezione "Amministrazione trasparente" un riepilogo dello stato di attuazione del Programma triennale alla fine di ciascun anno
- predispone ed invia semestralmente all'OIV un report sullo stato di attuazione delle azioni previste dal Programma

Il Nucleo di valutazione, che ha compiti importanti anche in materia di verifica e controllo sul livello di trasparenza raggiunto dall'amministrazione,

- verifica e controlla il livello di trasparenza raggiunto dall'amministrazione
- attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione utilizzando a tal fine anche il summenzionato
- report del Responsabile.

I risultati dell'attività di audit del Nucleo di valutazione sono trasmessi al Presidente della Provincia e al Responsabile della trasparenza anche ai fini di un eventuale aggiornamento/adeguamento degli obiettivi strategici in tema di trasparenza cui si ispira il Programma triennale.

ALLEGATO 1

LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETTAGLIO DELLE DELEGHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLE PROVINCE

Elaborato e adattato dal Servizio Sistemi Informativi e reti della conoscenza sulla base dei dati estratti del database della Regione Emilia-Romagna
<http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/autonomie/decentramento-amministrativo/>.

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
Agricoltura	<p>Le Province esercitano tutte le funzioni amministrative rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale, ivi compresa la concessione degli incentivi, sia in conto capitale che in conto interessi, ad eccezione di quelle riservate alla Regione</p> <p>Sono riservate alle Province le funzioni amministrative concernenti:</p> <p>a) il coordinamento su base provinciale del sistema informativo agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale e dai programmi statistici regionali;</p> <p>b) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;</p> <p>c) commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali, comprese le nomine;</p> <p>d) gli enti, aziende, consorzi ed organizzazioni locali, ivi compresa la vigilanza e tutela, fermo restando l'ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli enti dipendenti dalla Regione;</p> <p>e) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione degli interventi relativi all'orientamento dei consumi alimentari;</p> <p>f) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;</p> <p>g) il rilascio di autorizzazioni per la monta naturale pubblica e per l'abilitazione alla monta di riproduttori non iscritti a libri genealogici o registri anagrafici, la gestione degli elenchi dei veterinari e degli operatori praticanti la fecondazione artificiale nonché dei centri aziendali di fecondazione artificiale per i suini;</p> <p>h) il rilascio delle autorizzazioni per le attività di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura;</p> <p>i) le attività di assistenza tecnica e divulgazione di livello provinciale nonché la realizzazione delle relative azioni comuni;</p> <p>l) il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi.</p> <p>Le Province esercitano le funzioni amministrative, non di rilievo regionale, relative alla materia dell'offerta dei prodotti agricoli e regolamentazione dei mercati, ivi comprese le forme organizzative, che la Regione non si sia riservata con apposito atto</p>	<p>L.R. 30 maggio 1997, n. 15 <i>"Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura"</i>, art. 3 cc. 1,2 e 2 lett. l)-bis</p>
Agricoltura (Contributi, aiuti, premi comunitari, controlli e sanzioni)	<p>Le Province</p> <ul style="list-style-type: none"> - in materia di concessione di aiuti, contributi e premi comunitari di loro competenza svolgono, di norma, tutte le fasi procedurali relative al ricevimento delle domande ed alla loro istruttoria, avvalendosi del sistema informatico dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.R.E.A.) e provvedono all'autorizzazione con richiesta dell'emissione del nulla osta per l'erogazione degli importi oggetto di autorizzazione. - svolgono, nell'ambito delle proprie competenze, le funzioni di controllo successivo e sanzionatorie. Le Province possono affidare ad A.G.R.E.A. tramite convenzione, da adottarsi nel rispetto delle norme nazionali e regionali di finanza e contabilità, anche la funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale. 	<p>L.R. 23 Luglio 2001 n. 21 <i>"Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - A.G.R.E.A."</i>, art. 3</p>
Agricoltura (superfici vitate impiantate illegalmente)	<p>Le Province</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificano il rispetto della normative ai fini della regolarizzazione degli impianti viticoli, accertano le violazioni, provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione della normativa regionale, - rilasciano il provvedimento di regolarizzazione entro il 31 dicembre 2009 con il valore e gli effetti dell'attestato di reimpianto 	<p>L.R. 4 novembre 2009, n. 16 <i>"Modalità di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il servizio vitivinicolo"</i>, art. 2 c. 1-2, 7-8,10</p>
Agricoltura (tutela fitosanitaria)	<p>La Regione si avvale anche delle Province, per gli interventi necessari all'attuazione dei provvedimenti adottati al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istituire "zone fitosanitarie tutelate" a salvaguardia della produzione vivaistica regionale, prescrivendo per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora di piante e l'estirpazione delle piante a rischio già presenti in esse; 	<p>L.R. 20 Gennaio 2004 n. 3 <i>"Norme in materia di tutela fitosanitaria - istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31"</i>, art. 8 c. 2 lett. d, c. 3</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<ul style="list-style-type: none"> - rendere obbligatoria l'estirpazione di piante che possono favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria. 	
<p>Attività venatoria</p>	<p>La Provincia adotta, sentita l'apposita Commissione consultiva rappresentativa espressione di tutte le associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale, i piani faunistico-venatori provinciali e i relativi programmi annuali degli interventi. Gli strumenti di programmazione includono la promozione del ripristino e della creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate.</p> <p>La Provincia, sulla base del piano finanziario regionale e dei programmi annuali di intervento, concorre a finanziare, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la salvaguardia e recupero degli ambienti idonei al rifugio della fauna selvatica (mantenimento delle aree boscate); creazione e mantenimento di siepi ed alberatura; restauro e mantenimento dei maceri, dei laghetti collinari e delle fonti di abbeveramento della fauna); b) le coltivazioni a perdere per l'alimentazione delle specie selvatiche di interesse gestionale; esecuzione delle operazioni di sfalcio dei foraggi e di controllo della vegetazione erbacea spontanea con tempi e modalità che consentano la riproduzione della fauna; c) le collaborazioni operative: tabellamenti, difesa preventiva e cattura di selvaggina negli ambiti protetti, salvaguardia dei nidi e dei nuovi nati, protezione dei riproduttori nel periodo invernale; d) l'impianto e manutenzione degli apparecchiamenti di ambientamento della fauna selvatica; e) l'adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione ambientale e con la salvaguardia dell'ambiente naturale; f) i progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna di importanza comunitaria secondo le Direttive europee in materia. <p>La Provincia inoltre</p> <ul style="list-style-type: none"> - può definire intese con le organizzazioni professionali agricole e con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) per riconoscere ai proprietari o conduttori dei fondi rustici, compresi nelle zone di protezione destinate all'incremento di specie di interesse naturalistico o venatorio, che collaborano alla gestione della fauna, compensi forfettari per i capi catturati o censiti - individua le tipologie di colture e di allevamento bisognose di protezione e le conseguenti zone di divieto dell'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni a coltivazione intensiva o specializzata. Nel caso il proprietario voglia vietare la caccia sul proprio fondo, presenta richiesta alla Provincia che si pronuncia sulla medesima- con provvedimento motivato - entro i successivi 60 giorni, sempre che la richiesta non ostacoli il piano faunistico-venatorio provinciale - provvede al controllo delle specie di fauna selvatica, salvo nei "parchi", dove il controllo è di competenza dell'Ente Parco - autorizza, per finalità di ricerca scientifica, su parere dell'INFS, gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale, ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche - rilascia specifiche autorizzazioni per la cattura "temporanea" di alcune specie, ovvero possono prevedere specifiche modalità di controllo con riferimento sempre a specie particolari - sceglie la destinazione degli animali catturati o abbattuti nell'ambito del controllo delle specie di fauna selvatica - provvede all'istituzione delle "Zone di protezione della fauna selvatica" e alla loro gestione mediante: a) la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale; b) la vigilanza e l'assistenza tecnica; c) la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni; d) gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate; e) la disciplina per l'accesso all'oasi - può disporre coattivamente l'istituzione, la modifica o la revoca di zone di protezione - approva annualmente un programma di immissione, produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione nonché di eventuali immissioni integrative e catture da attuare nelle oasi, per garantire un rapporto equilibrato fra le diverse specie 	<p>L.R. 15 febbraio 1994 n. 8 <i>"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria"</i>, - come modificata dalle Leggi regionali n. 6 del 2000, n. 13 e 38 del 2001, n. 15 del 2002, n. 15 del 2003, n. 6 e 23 del 2005, n. 16 del 2007, n. 1 del 2009, art. 3 c. 1 lett. d, art. 10 c. 2, art. 11 c. 1, art. 12 c. 1, art. 12 c. 2, art. 12 c. 3, art. 13 c. 3, art. 14, art. 15, c. 1-2, art. 16 c. 1, art. 16 c. 6, art. 16 c. 6 bis-6quater, art. 16 c. 16bis, art. 19 c. 6-8, art. 27 c. 1-2, art. 30 c. 1, 2, art. 31 c. 1, art. 32ter, art. 37 c. 4, art. 41 c. 2ter, art. 42, c. 1, art. 42 c. 4, art. 43 c. 4,7, art. 45 c. 1,9, art. 45bis, art. 46 c. 1, art. 49 c. 8, art. 50 c. 2, art. 51, art. 52 c. 4, art. 56 c. 2, 5, art. 58 c. 1-3, art. 59 c. 1-3</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<ul style="list-style-type: none"> - definisce, sentiti a seconda dei casi le Province o i Comuni interessati, i perimetri degli ambiti territoriali di caccia (ATC), di cui alla legge statale - svolge funzioni di controllo, anche sostitutivo, vigilanza sulle funzioni esercitate dagli ATC - può autorizzare, sentito l'ATC interessato, su richiesta di associazioni cinofile o venatorie, di un ATC o di altra Provincia, cacciatori che non hanno la possibilità di farlo nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio - autorizza la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate - può disporre per motivate esigenze tecniche, qualora si renda necessario includere nell'area del centro privato terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso richiesto per iscritto dei proprietari o conduttori, l'inclusione coattiva, stabilendo, con il medesimo provvedimento, la misura e le modalità di pagamento dell'indennità dovuta ai proprietari o conduttori dissenzienti - autorizza gli allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale. - può consentire convenzioni a livello locale tra le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole al fine di permettere la cessione di prelievo di fauna allevata allo scopo di integrare le entrate delle aziende agricole. - autorizza, sentito l'INFS, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie - regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo. La Provincia può altresì regolare la distanza tra le aziende e fra queste e le zone di protezione e può consentire che aziende venatorie limitrofe possano costituirsi in consorzi - stabilisce, in caso di avversità atmosferiche, tempi e modalità di immissione o liberazione nelle aziende faunistico-venatorie di fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto - autorizza l'istituzione e regola la gestione di: a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto; b) campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani; c) campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani; d) campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree delimitate. Contestualmente all'autorizzazione all'istituzione dei campi di cui alla lett. c) destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale, la Provincia autorizza l'immissione di cinghiali, regolamentandone altresì le modalità di detenzione e sostituzione - può autorizzare, previo consenso dei proprietari o conduttori dei fondi e previa definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture (salvo nei casi di aziende venatorie o centri privati), gare per cani da caccia, con divieto di sparo (salvo il colpo a salve), nelle zone di ripopolamento e cattura - può autorizzare catture di fauna selvatica nei fondi chiusi, dove altrimenti l'esercizio venatorio è vietato, per la protezione delle colture agricole e su richiesta del proprietario o del conduttore. La Provincia può altresì, in accordo con il proprietario o conduttore, effettuare catture di fauna selvatica. - istituisce una Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio e ne regola il funzionamento e la durata in carica - consegna il tesserino regionale di caccia ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero, dietro presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio venatorio nel Paese di provenienza 	

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<ul style="list-style-type: none"> - adotta, previo parere dell'INFS, il calendario venatorio provinciale, con il quale: a) autorizza modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale nei limiti consentiti dalla legge statale; b) autorizza l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno; c) rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto - può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio di competenza o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità - rilascia le autorizzazioni di appostamento fisso di caccia, esclusivamente ai titolari di licenza di caccia sulla base di apposito regolamento e stabilisce annualmente i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo. - rilascia, previa partecipazione ad appositi corsi di formazione e aggiornamento, gli attestati di idoneità tecnica per coloro che praticano il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale - esercita la vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dell'ambiente - esercita funzioni di vigilanza in merito all'applicazione della legge regionale e all'attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale - esercita le competenze in tema a) di attività di formazione e di impiego del personale di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni; b) di nomina delle Commissioni, di svolgimento degli esami e di rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia venatoria; c) di controllo sui corsi gestiti dalle organizzazioni professionali agricole, dalle associazioni venatorie e dalle associazioni di protezione ambientale destinati ai volontari da impegnare nel controllo dell'esercizio venatorio, nella salvaguardia delle produzioni agricole e nella tutela dell'ambiente e della fauna - esercita le funzioni di vigilanza venatoria avvalendosi delle guardie venatorie - predispone, unitamente ai Consigli direttivi degli ambiti territoriali per la caccia programmata, appropriate forme di vigilanza per assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e delle attività esercitate sui terreni agricoli - coordina l'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi - adotta un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria. 	
	<p>La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali relative ai corpi idrici interposti tra province diverse, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese stipulate tra gli ATC interessati rese eventualmente operanti dalle Province se ritenute compatibili con i propri Piani faunistico-venatori.</p> <p>Le Province</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutano, al 30 novembre di ogni anno, lo stato d'attuazione del piano di prelievo al cinghiale per consentirne o meno la caccia in forma collettiva anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve - determinano l'inizio dell'attività venatoria in forma vagante con l'uso del cane, anche successivamente alla terza domenica di settembre - possono modificare i termini previsti direttamente dalla legge per la caccia di particolari esemplari di fauna selvatica - possono, mediante i rispettivi calendari venatori, modificare i termini relativi all'addestramento dei cani da caccia - possono consentire l'uso di un numero di cani fino ad un massimo di sei per conduttore - possono individuare, con i propri calendari venatori, limiti all'esercizio venatorio sui terreni con erba medica. 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 2 Marzo 2009 n. 1 <i>"Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni venatorie 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria)"</i>, art. 2, art. 3 c.2, art. 4 c. 2, 4-5, art. 7 c. 2, art. 8, c. 5,</p>
	<p>Le Province esercitano la vigilanza sulla applicazione della legge in tema di svolgimento di attività venatoria in deroga al divieto di prelievo previsto dalla normativa comunitaria, secondo quanto disposto dalla normativa statale e regionale per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 6 Marzo 2007 n. 3 <i>"Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE"</i>, art. 4</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
Agriturismo	<p>dell'attività venatoria.</p> <p>La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - esercita funzioni amministrative e di controllo sulle attività agricole svolte dalle aziende agrituristiche sui territori di competenza - concede l'abilitazione all'esercizio dell'attività agriturstica - rilascia il certificato relativo al rapporto di connessione con l'attività agricola - detiene l'elenco degli operatori agrituristici - esercita le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della ricettività ed il movimento turistico - può costituire commissioni consultive al fine di valutare e monitorare l'andamento dell'offerta turistica rurale - rilascia l'abilitazione all'esercizio della attività agriturstica ed apposita certificazione relativa al rapporto di connessione con l'attività agricola - coordina i corsi specialistici e di aggiornamento gestiti da parte degli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale - effettua, a cadenza almeno triennale, controlli sulle aziende agrituristiche per verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e produttivi che hanno dato diritto al rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività agriturstica e della certificazione relativa al rapporto di connessione con l'attività agricola - emette nuova certificazione che tiene conto delle mutate condizioni aziendali - può programmare con i Comuni controlli congiunti con le finalità di cui sopra e per verificare che l'attività sia svolta nel rispetto delle normative vigenti - programma con le Comunità montane lo svolgimento di attività di controllo sulle aziende agrituristiche del territorio di competenza, ai fini della valutazione della permanenza dei requisiti produttivi - applica le sanzioni previste dalla normativa regionale nei confronti di a) chiunque non mantiene in essere un'attività agricola con volumi almeno pari a quelli attestati nella certificazione relativa al rapporto di connessione, senza le opportune comunicazioni di variazione; b) in ogni ulteriore ipotesi di violazione delle norme regionali dettate in tema di agriturismo - può istituire elenchi di imprese agricole cui affidare attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico nonché a promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio - può convenzionarsi con le imprese agrituristiche per le attività tipicamente gestite dagli operatori agrituristici - coordina la gestione dei corsi rivolti agli operatori delle fattorie didattiche con gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale - provvede alla iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco provinciale degli operatori di fattoria didattica - trasmettono copia degli elenchi provinciali di fattoria didattica o dei relativi aggiornamenti alla Regione - al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco provinciale, provvedono ad effettuare controlli periodici con cadenza almeno triennale presso le fattorie didattiche - irroga le sanzioni previste dalla normativa regionale nei confronti di chiunque a) svolge l'attività di fattoria didattica senza la necessaria iscrizione all'elenco provinciale o esercita attività non conformi all'offerta formativa approvata; b) utilizza impropriamente il logo identificativo delle fattorie didattiche senza essere iscritto all'elenco provinciale o non rispetta i limiti definiti dalla Giunta regionale - istituisce un elenco unico, suddiviso nella sezione degli operatori agrituristici e nella sezione degli operatori di fattoria didattica, al quale vengono iscritti gli imprenditori agricoli in possesso dei relativi requisiti - si pronuncia sulla richiesta di istituzione del divieto di caccia nei fondi rustici 	<p>c. 1</p> <p>Legge Regione Emilia-Romagna 31 Marzo 2009 n. 4 <i>"Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole"</i>, art. 2 c. 3-4, art. 8, c. 1, art. 9 c. 3, art. 19 c. 2-3, 5-6, 8, art. 20, c. 8-9, art. 21, c. 1-2, art. 24, c. 3, art. 25 c. 1, 3-4, art. 29 c.7, art. 30, c. 1, art. 32 c. 1-2, art. 33 c.2, art. 34 c. 1, art. 35, c. 1</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<ul style="list-style-type: none"> - comunica alla Regione i dati relativi ai soggetti iscritti negli elenchi provinciali degli operatori agrituristici e di fattoria didattica nonché i dati relativi alla denuncia dei prezzi ed alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della recettività ed il movimento turistico - iscrivono d'ufficio, nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici, le imprese agrituristiche che sono titolari di una autorizzazione comunale o di una comunicazione di inizio attività. 	
Artigianato	<p>Alla Provincia sono attribuite le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i Comuni, che determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in conformità al Piano Territoriale Regionale e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli indirizzi regionali in proposito - approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo. Le Province possono, nel rispetto della normativa vigente, affidare mediante convenzione anche pluriennale, ad uno o più soggetti terzi la concessione e l'erogazione dei contributi oggetto del programma provinciale dell'artigianato. - le funzioni regionali (ad esclusione di quelle relative ai cofinanziamenti e alla produzione di ceramiche, che restano in capo allo Stato) non ricomprese tra quelle riservate alla Regione o conferite a Comuni e Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 aprile 1999, n. 3 <i>"Riforma del sistema regionale e locale"</i>, art. 41 c. 1, lett. a,b,c e c. 3-4</p>
Industria	<p>Le Province e i Comuni</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipano all'elaborazione delle politiche regionali in materia di attività produttive industriali nell'ambito della Conferenza Regione - Autonomie locali - possono concorrere, con proprie risorse, al sostegno e allo sviluppo dei sistemi produttivi locali. <p>Alla Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - competono le funzioni amministrative concernenti lo svolgimento delle funzioni di programmazione negoziata - competono le funzioni amministrative concernenti a) la promozione della concertazione con gli Enti locali territoriali, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le Camere di Commercio; b) la promozione e il coordinamento della rete degli sportelli. 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 aprile 1999 n. 3 <i>"Riforma del sistema regionale e locale"</i> art. 50, c.1, c. 3, lett. a-b</p>
Commercio	<p>La Provincia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individua con il P.T.C.P. gli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale - provvede a definire, in conformità ai criteri fissati con legge regionale e attraverso una valutazione dello stato di fatto della rete e delle potenzialità urbanistiche per il commercio, le indicazioni di natura urbanistica e territoriale per la localizzazione delle aree per grandi strutture di vendita e delle aree per medie strutture che, per dimensionamento e collocazione, assumono rilevanza sovracomunale; - fissa i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle imprese del commercio e dei servizi, di presentazione delle domande e di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli indirizzi concernenti il coordinamento delle funzioni ad esse delegate, compresi quelli attinenti la concessione dei contributi. 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 5 luglio 1999 n. 14 <i>"Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114"</i>, art. 5 c. 2-3</p>
	<p>Le Province sono competenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo le autostrade ed i raccordi autostradali.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 aprile 1999 n. 3 <i>"Riforma del sistema regionale e locale"</i>, art. 170 c. 3</p>
	<p>Le Province possono integrare i criteri e le modalità di rilevazione dei dati e delle informazioni relative alle botteghe storiche e ai mercati storici, fissati dalla Giunta Regionale, con elementi di particolare interesse per la realtà territoriale di competenza.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 10 marzo 2008 n. 5 <i>"Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche"</i> art. 3 c. 2</p>
Pesca marittima e maricoltura	<p>Le Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini</p> <ul style="list-style-type: none"> - esercitano le funzioni amministrative di concessione, di liquidazione dei contributi e di controllo sulla destinazione dei medesimi e tutte le funzioni loro delegate nel quadro della normativa regionale vigente in 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 aprile 1999 n. 3 <i>"Riforma del sistema regionale e locale"</i>, art. 80 c. 1-2, art. 81, c. 2, art. 116 c 1,</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse.</p> <ul style="list-style-type: none"> - designano, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), le acque costiere e salmastre idonee alla molluschicoltura e allo sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale. 	
	<p>La Regione esercita di concerto con le Province e i Comuni costieri le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 31 maggio 2002 n. 9, <i>"Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale"</i>, art. 3 c. 1</p>
Energia	<p>La Provincia esercita le funzioni relative all'approvazione del piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia e le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attuazione del piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l'ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale, anche attraverso l'adeguamento e la riqualificazione dei sistemi esistenti - autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione - autorizzazione all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, compresa la fornitura di gas naturale tramite linee dirette non riservate alle competenze di altri enti - funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche - funzioni amministrative in materia di idrocarburi e risorse geotermiche non riservate alla competenza dello Stato e della Regione ed in particolare a) installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; b) dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; c) variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali; d) variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali - promozione di accordi con le imprese di distribuzione di energia per organizzare il catasto degli impianti di climatizzazione degli edifici e l'esercizio coordinato delle funzioni e dei compiti relativi ai controlli necessari ad accertare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione - realizzazione di un efficace sistema di verifica dell'osservanza delle norme vigenti sul contenimento dei consumi energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in opera ed esercizio di impianti, edifici e manufatti, anche attraverso l'esercizio associato delle funzioni e altre forme di cooperazione con i Comuni - funzioni attribuite da specifiche disposizioni legislative, compresi i controlli e le verifiche sulla osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici degli edifici. <p>Le Province e gli enti altri locali operano tramite i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica al fine di</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare il contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani - favorire la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia - promuovere la dotazione e fruibilità di altri servizi energetici di interesse locale, anche nell'ambito degli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio e urbanistico esistente. <p>Le Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvede, in sede di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, informando la propria attività al metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale, anche attraverso i metodi e gli strumenti delle Agende 21 locali e gli strumenti di raccordo interistituzionale - può richiedere il finanziamento dei piani per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia e dei progetti per la qualificazione energetica del sistema urbano, sia singolarmente sia in 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004 n. 26 <i>"Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"</i>, art. 1 c. 4, art. 3, art. 5 c.1-2, art. 6, c. 1, 3-4, art. 9 c. 3, 7, art. 16, c. 8, art. 17, c. 3, art. 18, c. 1-3, art. 19 c. 1, 3, art. 20 c. 1, art. 22 c. 2, art. 28 c. 1-2, art. 29 c. 4,</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>forma associata. Le Province e gli altri enti locali</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'esercizio delle funzioni di competenza per l'autorizzazione di impianti di produzione termoelettrica che utilizzano fonti convenzionali tengono conto dei parametri di valutazione fissati dalla legge regionale - trasmettono alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate per quanto di competenza e copia dei provvedimenti di diniego <p>Gli esercenti i servizi di trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas naturale, operanti sul territorio regionale, devono presentare entro il 15 febbraio di ogni anno alla Regione ed alle Province interessate il quadro complessivo degli interventi previsti dalla propria programmazione, nonché l'elenco delle autorizzazioni richieste. Tale comunicazione è condizione necessaria per l'attivazione delle procedure di competenza provinciale di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica.</p> <p>Le autorizzazioni per la realizzazione di interventi energetici rilasciate dalle Province, dalla Regione o dagli altri enti locali decadono ove il titolare non comunichi all'amministrazione competente di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile.</p> <p>Ai soggetti titolari delle autorizzazioni è applicata dagli enti competenti una sanzione amministrativa pecuniaria mensile, pari allo 0,02 per cento dell'investimento dichiarato, per un massimo di diciotto mesi a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento autorizzativo.</p> <p>Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dalle Province, quando competenti. Le Province, quando competenti possono attivare, anche su richiesta degli operatori interessati, una Conferenza di servizi per il coordinamento e l'integrazione dei procedimenti amministrativi e per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi.</p>	
<p>Turismo</p>	<p>La Provincia esercita le funzioni amministrative relative:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) alla programmazione della promozione turistica locale, comprensiva delle eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche per i sistemi turistici locali, di seguito denominati STL; b) alla gestione degli interventi per l'incentivazione dell'offerta turistica e del relativo vincolo di destinazione; c) alle agenzie di viaggio e turismo; d) alle commissioni giudicatrici d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi delle vigenti leggi regionali. e) allo sviluppo, coordinamento e gestione di un servizio di statistica provinciale del turismo, con la collaborazione dei Comuni interessati, nell'ambito del sistema statistico regionale; f) alla comunicazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. <p>La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - esercita le funzioni amministrative relative all'istituzione e alla tenuta di elenchi provinciali concernenti gli abilitati all'esercizio delle professioni turistiche. - svolge, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza le attività di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni amministrative - approva, sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta Regionali e sentiti i Comuni, il Programma Turistico di Promozione Locale, con cui definisce le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione a carattere locale e le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL. Nel Programma, sono indicati i progetti ammissibili a contributo e in particolare quelli presentati da Comuni, loro società e organismi operativi, quelli presentati da società d'area, pro loco, gruppi di azione locale (GAL), strade dei vini e dei sapori e associazioni del volontariato. Possono essere inclusi progetti di scala sovracomunale presentati, anche congiuntamente, da Comuni e società d'area, dalle strutture provinciali dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) o elaborati, su richiesta dei Comuni interessati, dalle Province. - svolge le attività amministrative connesse al programma turistico di promozione locale, inclusa l'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione. 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 4 marzo 1998 n. 7 <i>"Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28"</i>, art. 3 c. 1-4; art. 6, c. 1-2</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	Le Province quali Enti locali possono pubblicizzare le tariffe che le Associazioni comunicano entro il mese d'ottobre e che gli associati applicheranno per l'anno di riferimento	Legge Regione Emilia-Romagna 1 Febbraio 2000 n. 4 "Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento", art. 13 c. 3
	<p>La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - in attuazione del programma triennale degli interventi, predispone, sentite le Comunità Montane competenti per territorio, entro il mese di marzo di ogni anno il piano operativo annuale che, in base alle domande pervenute dei soggetti beneficiari dei contributi regionali, formula le proposte alla Regione. Le Province, per la realizzazione del piano operativo annuale,. - oltre a definire i piani provinciali di intervento annuali, predispone piani pluriennali per assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti e le riorganizzazioni delle stazioni sciistiche. 	Legge Regione Emilia-Romagna 1 Agosto 2002 n. 17 "Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna", art. 7 cc. 1-3
	<p>Alle Province, nell'ambito del quadro programmatico regionale, sono attribuite funzioni di programmazione territoriale. Sulla base delle indicazioni e dei limiti stabiliti dalla Regione nell'atto di programmazione per la concessione delle agevolazioni previste dalla normativa di settore, le Province, attivando procedure di consultazione con le Associazioni imprenditoriali del settore turismo più rappresentative a livello provinciale, definiscono criteri specifici e priorità a livello provinciale volte alla definizione di programmi provinciali di incentivazione per gli interventi a sostegno della riqualificazione dell'offerta turistica regionale.</p> <p>In materia di sviluppo e qualificazione dell'offerta turistica alle Province sono attribuite funzioni amministrative riguardanti l'istruttoria, la concessione ed erogazione dei contributi previsti per gli interventi a sostegno della riqualificazione dell'offerta turistica regionale, nonché la vigilanza sugli interventi finanziati.</p>	Legge Regione Emilia-Romagna 23 Dicembre 2002 n. 40 "Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 2003 n. 3", art. 4
	<p>La Provincia esercita le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la vigilanza e il controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività relative alle associazioni turistiche senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, regionale o provinciale, sulle attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale, sulle attività relative alla commercializzazione di servizi turistici e sulle attività afferenti i servizi di prenotazione turistica negli IAT (strutture di informazione e di accoglienza turistica); b) l'applicazione delle sanzioni amministrative. <p>La Provincia territorialmente competente esercita le funzioni di riconoscimento della qualifica di Uffici di informazione, accoglienza e assistenza ai turisti (IAT).</p> <p>L'apertura di agenzie viaggio e turismo e l'esercizio delle relative attività sono soggetti ad un'unica autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia. La Provincia accerta inoltre che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre già operanti sul territorio nazionale.</p> <p>L'apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo è subordinata alla dichiarazione di inizio attività da presentare alla Provincia nel cui territorio siano ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale. Decorso trenta giorni dalla presentazione della suddetta dichiarazione, senza che sia riscontrata l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, la Provincia invia copia della dichiarazione medesima all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale. La Provincia gestisce il deposito cauzionale effettuato dal titolare dell'agenzia di viaggio ed autorizza il suo svincolo.</p> <p>Le agenzie di viaggio inviando annualmente alla Provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa.</p> <p>Le Associazioni senza scopo di lucro previste dalla legge sono quelle che "operano a livello nazionale, regionale o provinciale, autorizzate ad esercitare le attività di organizzazione di viaggi esclusivamente per i propri associati, che risultino iscritti da almeno tre mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate tra di loro da accordi internazionali di collaborazione" sono tenute ed inviare alla Provincia competente per territorio il programma delle singole iniziative organizzate mentre gli enti, le associazioni e i comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, appartenenti o iscritti,</p>	Legge Regione Emilia-Romagna 31 Marzo 2003 n. 7 "Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23", art. 4 c. 1-3, art. 5 c. 1, 2bis, art. 6 c. 1-2, art. 13, art. 14 c. 2, art. 18, art. 19 c. 1-2,

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>l'effettuazione di viaggi, che possono promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazioni", devono dare preventiva comunicazione all'Ente in caso di viaggi di durata superiore a quella stabilita dalla legge.</p>	
	<p>La Provincia esercita le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e delle attrezzature delle strutture ricettive e relative alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva e il movimento turistico e possono avvalersi, previa convenzione, dei Comuni singoli o associati. Le Province ed i Comuni esercitano le attività di vigilanza relative alle funzioni di competenza in materia di strutture ricettive dirette all'ospitalità.</p> <p>Il titolare o il gestore di strutture ricettive:</p> <p>a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di dichiarazione di inizio attività; b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza; c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province secondo le modalità indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia; d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla Provincia. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, nel momento della presentazione della denuncia d'inizio attività e comunque entro il 1 ottobre di ogni anno, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al Comune e alla Provincia ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Le Province ed i Comuni fanno pervenire alla Regione le informazioni per l'implementazione delle banche dati regionali sulle strutture e tipologie ricettive.</p> <p>I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere all'aria aperta ed extralberghiere comunicano alla Provincia territorialmente competente, anche in via telematica, secondo le indicazioni da essa fornite, i prezzi massimi dei servizi offerti, eventualmente distinti in bassa e alta stagione sulla base delle indicazioni stabilite dalle Province, le caratteristiche delle strutture nonché i periodi di apertura. La comunicazione è inviata entro il 1 ottobre di ogni anno con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo. La Provincia trasmette le dichiarazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture, anche per via telematica, all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); la Regione può richiedere la trasmissione delle dichiarazioni medesime.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 28 Luglio 2004 n. 16 <i>"Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità"</i>, art. 2 c. 4-5, art. 21 c. 3, 5, art. 32, c. 1-2, art. 35, c. 1</p>
	<p>La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorizza le eventuali attività formative relative alle professioni turistiche di animazione e accompagnamento. - istituisce appositi elenchi con riferimento alle diverse professioni turistiche, nei quali sono inseriti coloro che hanno superato la verifica dei requisiti per l'esercizio delle professioni di animatore ed accompagnatore turistico. rilascia agli idonei un attestato d'idoneità ed un tesserino personale di riconoscimento. - sospende - da uno a sei mesi- l'autorizzazione all'esercizio della professione di animatore ed accompagnatore turistico nelle seguenti ipotesi: a) reiterate violazioni delle disposizioni relativa all'esibizione del tesserino e, nel caso di imprese turistiche, per essersi avvalse di soggetti non idonei all'esercizio di una professione turistica di animazione o di accompagnamento b) comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità, la Provincia può altresì revocare l'autorizzazione. 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 27 Maggio 2008 <i>"Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico"</i>, n. 7 art. 5, art. 7 c. 1-2, art. 9, c. 1-2</p>
<p>Pianificazione territoriale e urbanistica</p>	<p>La pianificazione territoriale e urbanistica costituisce funzione fondamentale di governo della Regione, delle Province e dei Comuni.</p> <p>La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - predispone il quadro conoscitivo dei propri strumenti di pianificazione secondo criteri di massima semplificazione, tenendo conto dei contenuti e del livello di dettaglio richiesto dallo specifico campo di interesse del piano e recependo il quadro conoscitivo dei livelli sovraordinati, per evitare duplicazioni nell'attività conoscitiva e valutativa e di elaborazione dello stesso. - al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prende in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) degli 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 24 Marzo 2000 n. 20 <i>"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"</i>, art. 2 c. 1, art. 4, c. 2 bis, art. 5, c. 1-4, 6 lett. b), 7, 10, art. 6 c. 1-2, art. 9, c. 2 lett. c), art. 10 c. 1, art. 13 c. 1-2, 3 ter, art. 14 c. 1, 7-8, art. 15 c. 1, 1bis, 2, art. 18 c. 1, art. 20 c. 1, art. 21 c. 1-3, art. 25 c. 2, art. 26 c. 1-2, 4, art. 27, c. 2-3, 8-9, 11, art. 27 bis c. 3, art. 28 c. 6, art. 32 c. 2-3, 7, 10, art. 32 bis c. 3, art. 34 c. 6, art. 35 c. 4, art. 36 ter c. 1, 5, art. 36 sexies c. 1-2, 4-5,</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>stessi, in conformità alla normativa europea e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel documento preliminare e in un apposito documento di Valsat (Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale) costituente parte integrante del piano adottato ed approvato, individua, descrive e valuta i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano. Gli atti con i quali il piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio. - nel predisporre il documento di Valsat (Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale) dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti. - nel predisporre il documento di Valsat (Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale) dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti. <p>Allo scopo di evitare la duplicazione della valutazione, la Provincia, nel provvedimento con il quale si esprime sulla compatibilità ambientale del Piano Operativo Comunale (POC), può stabilire che i Piani urbanistici attuativi (PUA) che non comportino variante al POC non devono essere sottoposti alla procedura di valutazione, in quanto il POC ha integralmente disciplinato gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone compiutamente gli effetti ambientali.</p> <p>La Provincia individua in collaborazione con i Comuni i soggetti competenti in materia, ai quali trasmettere, per i Piani operativi comunali (POC) e i Piani urbanistici attuativi (PUA) in variante agli stessi, il piano adottato per acquisirne il parere, entro i termini e con le modalità per la presentazione delle osservazioni al piano.</p> <p>Le Province si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e i Piani strutturali comunali (PSC), nell'ambito dell'intesa ovvero, ove sia stato stipulato l'accordo di pianificazione, nell'ambito delle riserve al piano adottato, previa acquisizione delle osservazioni presentate; b) per il Piano operativo comunale (POC), nell'ambito delle riserve al piano adottato, previa acquisizione delle osservazioni presentate; c) per i Piani urbanistici attuativi (PUA) in variante al POC, nell'ambito delle osservazioni al piano adottato, previa acquisizione delle osservazioni presentate; d) per gli accordi di programma e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate. <p>Le Province provvedono al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e dei loro effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi.</p> <p>Sono attribuite alla Provincia soltanto le funzioni di pianificazione riconosciute loro dalla legislazione nazionale e regionale, che attengono alla cura di interessi di livello sovracomunale o che non possono essere efficacemente svolte a livello comunale.</p> <p>Le funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica sono esercitate dalle Province attraverso la predisposizione e approvazione di piani generali e settoriali.</p> <p>Le Province, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, conformano la propria attività al metodo della concertazione</p>	<p>10, art. 36 septies c. 1, art. 36 octies c. 1, 3, art. 37 c. 1, art. 39 c. 4, art. 40 c. 1 quater, 2, 7, 9, art. 43 c. 6 ter, art. 42 c. 2 lett. a, d, art. 51, c. 2-3</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, utilizzando la conferenza, gli accordi di pianificazione e gli accordi territoriali.</p> <p>Regione, Provincia e Comune territorialmente interessati possono concludere accordi territoriali preventivi per l'avvio dei processi di regolazione territoriale e urbanistica secondo gli elementi e i sistemi individuati dal Piano territoriale regionale (PTR), dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dagli altri strumenti di pianificazione e programmazione regionale e provinciale.</p> <p>La conferenza di pianificazione ha la finalità di costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonché di esprimere valutazioni preliminari in merito: a) agli obiettivi strategici che si intendono perseguire con il piano ed le scelte generali di assetto del territorio, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato; b) agli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione delle medesime scelte di pianificazione.</p> <p>In considerazione delle conclusioni della conferenza di pianificazione, la Provincia e la Regione, in caso di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), ovvero il Comune e la Provincia, in caso di (Piano strutturale comunale (PSC), possono stipulare un accordo di pianificazione che definisca l'insieme degli elementi costituenti parametro per le scelte pianificatorie. L'accordo di pianificazione può aver riguardo ai contenuti di altri strumenti di pianificazione ovvero di atti di governo del territorio connessi alle previsioni dei piani in corso di elaborazione. Nella predisposizione e approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) o del Piano strutturale comunale (PSC), la Provincia tiene conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espressi in sede di conferenza di pianificazione e si conforma alle determinazioni eventualmente concordate con l'accordo di pianificazione.</p> <p>Le Province, la Regione ed i Comuni possono promuovere accordi territoriali per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni ovvero per coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici, in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.</p> <p>La Provincia e la Regione partecipano alla stipula degli accordi territoriali che definiscono scelte strategiche di rilievo sovracomunale, nonché alla stipula degli accordi che prevedono l'avvio di procedure di variante agli strumenti di pianificazione territoriale.</p> <p>a) Per l'attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) la Provincia può promuovere accordi territoriali diretti a definire, anche con riguardo alle risorse finanziarie disponibili, gli interventi di livello sovracomunale da realizzare in un arco temporale definito e che attengono: a) alla realizzazione delle infrastrutture di interesse generale previste dal piano nonché delle infrastrutture, opere o servizi cui è subordinata l'attuazione dei piani urbanistici comunali;</p> <p>b) a interventi di rinaturazione e di riequilibrio ecologico ovvero alla realizzazione di dotazioni ecologiche ed ambientali;</p> <p>c) a progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle risorse paesaggistiche e ambientali del territorio.</p> <p>Le Province, possono concludere accordi con i soggetti privati - per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenersi al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. La Provincia, all'atto della adozione, può conferire al proprio piano generale anche il valore e gli effetti di uno o più piani settoriali di propria competenza ovvero di variante agli stessi, qualora esso ne presenti i contenuti essenziali. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) può assumere, su richiesta e d'intesa con i Comuni interessati, il valore e gli effetti del Piano strutturale comunale (PSC). In tal caso, la Provincia stipula un accordo con il Comune o con le amministrazioni interessate, in merito ai tempi e alle forme di partecipazione all'attività tecnica di predisposizione del piano e alla ripartizione delle relative spese.</p> <p>Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) può inoltre</p>	

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>assumere il valore e gli effetti dei piani settoriali di tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le amministrazioni interessate. In tal caso, la Provincia stipula un accordo con il Comune o con le amministrazioni interessate, in merito ai tempi e alle forme di partecipazione all'attività tecnica di predisposizione del piano e alla ripartizione delle relative spese. Le Province possono formulare valutazioni e proposte in ordine al documento preliminare della Regione che individua gli obiettivi strategici di sviluppo del sistema economico e sociale che si intendono perseguire con il PTR.</p> <p>La Provincia, attraverso il PTCP definisce, articolando le linee di azione della programmazione regionale, l'assetto del territorio limitatamente agli interessi sovracomunali, che attengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al paesaggio; b) all'ambiente; c) alle infrastrutture per la mobilità; d) ai poli funzionali e agli insediamenti commerciali e produttivi di rilievo sovracomunale; e) al sistema insediativo e ai servizi territoriali, di interesse provinciale e sovracomunale; f) ad ogni altra materia per la quale la legge riconosca espressamente alla Provincia funzioni di pianificazione del territorio. <p>Il PTCP è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. A tal fine il Piano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale, relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura; b) individua, in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, scenari di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio; c) definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento degli insediamenti e delle infrastrutture per la mobilità, dei poli funzionali e degli insediamenti commerciali e produttivi di rilievo sovracomunale, dei servizi territoriali di interesse provinciale e sovra comunale; d) definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali; e) definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo per tutto il territorio provinciale le condizioni e i limiti al consumo di territorio non urbanizzato, nonché i requisiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente. <p>La Provincia, attraverso il PTCP, definisce con i Comuni modalità e termini per l'adeguamento dei piani comunali. Il PTCP coordina l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici vigenti con la realizzazione delle infrastrutture, opere e servizi di rilievo sovracomunale, da inserire prioritariamente nel programma triennale delle opere pubbliche della Provincia.</p> <p>La Giunta provinciale elabora un documento preliminare del PTCP. Per l'esame congiunto del documento preliminare del PTCP, il Presidente della Provincia convoca una conferenza di pianificazione, chiamando a parteciparvi la Regione, le Province contermini, nonché i Comuni, le Comunità montane e gli enti di gestione delle aree naturali protette interessati. Le Province contermini partecipano alla conferenza di pianificazione convocata dal Presidente della Provincia per l'esame congiunto del documento preliminare del PTCP.</p> <p>A conclusione della conferenza di pianificazione, la Regione e la Provincia possono stipulare un accordo di pianificazione, con particolare attinenza ai dati conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio provinciale nonché alle indicazioni in merito alle scelte strategiche di assetto dello stesso.</p> <p>La Provincia, in sede di approvazione del PTCP, deve adeguarsi alle riserve ovvero esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate. Il Consiglio provinciale decide sulle osservazioni relative al PTCP. Il Consiglio provinciale approva il PTCP, previa acquisizione sulla proposta dell'atto deliberativo dell'intesa: a) della Regione in merito alla conformità del PTCP</p>	

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>agli strumenti della pianificazione regionale; b) delle amministrazioni interessate nei casi di copianificazione.</p> <p>La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state accolte integralmente le eventuali riserve regionali e non siano state introdotte modifiche sostanziali al piano in accoglimento delle osservazioni presentate, dichiara la conformità agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato e approva il piano, prescindendo dall'intesa. - esprime l'intesa in merito alla conformità del POC agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato. - partecipa alla conferenza di pianificazione per l'esame congiunto del documento preliminare del PSC. <p>Alla conclusione della conferenza di pianificazione, la Provincia ed il Comune possono stipulare un accordo di pianificazione.</p> <p>La Giunta provinciale può sollevare riserve in merito alla conformità del PSC, o di varianti specifiche o tematiche allo stesso, al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione.</p> <p>Al di fuori delle ipotesi in cui sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state accolte integralmente le eventuali riserve provinciali e non siano introdotte modifiche sostanziali al piano in accoglimento delle osservazioni presentate, la Provincia esprime l'intesa in merito alla conformità del PSC, o di sue varianti specifiche o tematiche, agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato.</p> <p>La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - può formulare riserve relativamente a previsioni del POC che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. - può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore. - al fine di assicurare la contestuale valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti dall'attuazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico e di pervenire alla celere approvazione e realizzazione delle stesse, promuove lo svolgimento del procedimento unico per l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche e delle opere di interesse pubblico di propria competenza. - determina, forfettariamente, tutti gli oneri a proprio carico che derivino dall'attuazione degli adempimenti previsti dal procedimento unico, in base al valore delle relative opere, secondo i criteri previamente definiti dalla Giunta regionale. <p>Per l'esame e l'approvazione del progetto preliminare dell'opera, la Provincia convoca una conferenza di servizi, allegando, su supporto cartaceo o informatico non modificabile, copia del progetto preliminare. Per progetti preliminari di particolare complessità, la Provincia, anche su motivata istanza del soggetto proponente, può convocare la conferenza di servizi, per l'esame dello studio di fattibilità dell'opera pubblica che intende sottoporre al procedimento unico.</p> <p>Alla conferenza di servizi partecipano: a) l'amministrazione procedente; b) l'eventuale soggetto proponente; c) gli enti territoriali; d) i soggetti partecipanti.</p> <p>La Provincia, anche in considerazione della natura dell'opera da realizzare, può attuare ulteriori forme di consultazione e di partecipazione dei cittadini al processo di valutazione e approvazione del progetto. In particolare, può attivare un processo partecipativo o promuovere un'istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni, i comitati e i gruppi di cittadini portatori di interessi a carattere non individuale.</p> <p>Per l'approvazione del progetto definitivo la Provincia convoca una conferenza di servizi, cui partecipano l'eventuale soggetto proponente, gli enti territoriali ed i soggetti partecipanti.</p> <p>Gli enti territoriali partecipano alla conferenza di servizi convocata per l'approvazione del progetto definitivo. La Provincia, se competente, esprime l'assenso su eventuali varianti agli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica.</p> <p>L'intesa in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici è espressa, anche in sede di</p>	

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>conferenza dei servizi: a) dalla Giunta regionale, per le opere di rilievo nazionale o regionale ovvero che riguardino il territorio di due o più Province; b) dalla Provincia nei restanti casi.</p> <p>L'accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica è stipulato, oltre che dalle amministrazioni interessate, con l'eventuale partecipazione di soggetti privati, dai rappresentanti: a) dell'ente titolare dello strumento di pianificazione di cui si propongono modificazioni; b) della Provincia, nel caso di modifiche a piani comunali; c) della Provincia e della Regione, nel caso di modifiche a piani sovracomunali.</p> <p>Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti variazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica provvede a convocare la conferenza preliminare prevista ai sensi della disposizioni statali vigenti.</p> <p>Il Presidente della Provincia approva l'accordo di programma per gli accordi in variante a strumenti urbanistici comunali.</p> <p>Qualora l'accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione di un'opera pubblica e non si raggiunga il consenso unanime di tutte le amministrazioni chiamate ad esprimersi sulla variante, la Provincia può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale.</p> <p>La Provincia dichiara la conformità degli strumenti comunali alla pianificazione sovraordinata.</p> <p>Sono delegati alle Province l'esercizio dei poteri sostitutivi e l'eventuale nomina di un commissario ad acta.</p> <p>Le Province</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvedono alla raccolta e alla gestione degli archivi della strumentazione urbanistica comunale e all'aggiornamento periodico del loro stato di attuazione. - elaborano informazioni ai fini della redazione di un rapporto periodico sullo stato della pianificazione urbanistica e territoriale. 	
	<p>Nei Comuni per i quali trova applicazione la normativa tecnica sismica, la Provincia esprime il parere sul P.O.C. (Piano Operativo Comunale) e sui P.U.A. (Piani Urbanistici Attuativi) nonché, in via transitoria, sulle varianti al P.R.G. (Piano Regolatore Generale), in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 25 Novembre 2002 n. 31 <i>"Disciplina generale dell'edilizia"</i>, art. 37 c. 1</p>
	<p>L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è altresì competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative necessarie, salve le funzioni relative alla realizzazione di opere pubbliche regionali. Costituiscono autorità espropriante i Comuni, le Comunità montane, le Province, la Regione e ogni altro ente competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, secondo la legge statale o regionale, nonché i Comuni cui sia stata conferita la funzione espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche regionali. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, l'autorità espropriante è l'ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità. Fatti salvi i limiti che derivano dalla normativa sulla tutela dei dati personali, chiunque abbia interesse può accedere a titolo gratuito alle informazioni presenti nell'archivio informatico, anche per via telematica.</p> <p>I Soggetti che richiedono la stima dell'indennità definitiva o di quella urgente di esproprio, il corrispettivo della retrocessione del bene e l'indennità per occupazione temporanea, sono tenuti al versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie, di una somma determinata forfettariamente dalla Provincia, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 19 Dicembre 2002 n. 37 <i>"Disposizioni regionali in materia di espropri"</i>, art. 3 cc. 1, 2, 3, 9, art. 25 c. 4</p>
	<p>In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede; b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato; c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato; d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia, o da un suo delegato; e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla regione; f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (L) <p>La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1. (L)</p> <p>La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria</p>	<p>Decreto Presidente della Repubblica 8 Giugno 2001 n. 327 <i>"Testo unico delle disposizioni e regolamenti in materia di espropriazione per pubblica utilità"</i>, art. 41</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>della commissione ed all'assegnazione del personale necessario. (R) Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.</p>	
Edilizia residenziale pubblica	<p>Per quanto concerne le procedure di programmazione degli interventi per le politiche abitative, le Province svolgono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di concertazione dei programmi tra Regione, Province e Comuni, nonché tra questi e le parti sociali interessate; - attività di programmazione, d'intesa con gli altri Enti locali, delle risorse finanziarie; - attività di definizione degli ambiti territoriali nei quali sviluppare prioritariamente gli interventi di edilizia residenziale pubblica, in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale. 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 <i>"Riforma del sistema regionale e locale"</i>, art. 95 cc. 1, 2</p>
	<p>Gli Enti locali, con la Regione, perseguono il metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione dei cittadini al procedimento di formazione delle decisioni in materia di edilizia residenziale pubblica. La Provincia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concorre con le competenti Amministrazioni dello Stato e con la Regione, all'elaborazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse comunitario e statale; - valuta i fabbisogni abitativi rilevati a livello comunale e individuano, conseguentemente, i Comuni o gli ambiti sovracomunali nei quali localizzare in via prioritaria gli interventi. - nell'individuazione delle priorità, valuta la coerenza della previsione dei nuovi interventi con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriali e la loro compatibilità con i sistemi ambientale, insediativo, della mobilità, infrastrutturale, sociale ed economico. - provvede, anche attraverso l'Osservatorio regionale del sistema abitativo, alla valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati a livello comunale e alla conseguente individuazione dei Comuni o degli ambiti sovracomunali nei quali localizzare in via prioritaria gli interventi per le politiche abitative, sentito il Tavolo di concertazione - al fine di promuovere l'integrazione ed il coordinamento delle politiche abitative a livello locale istituisce un Tavolo di concertazione con i Comuni del proprio territorio. Il Tavolo di concertazione provvede, in particolare: <ol style="list-style-type: none"> a) al parere sull'individuazione delle priorità nella localizzazione degli interventi per le politiche abitative; b) all'intesa sui programmi di alienazione e reinvestimento degli alloggi E.r.p.; c) al coordinamento nella gestione del patrimonio E.r.p., anche attraverso la formazione di graduatorie intercomunali, la individuazione di procedure per la mobilità intercomunale degli assegnatari, la definizione di canoni uniformi per ambiti territoriali omogenei e la predisposizione di un contratto tipo di locazione degli alloggi E.r.p. - nell'individuare le modalità di funzionamento del Tavolo di concertazione, definisce la partecipazione delle parti sociali, sviluppando l'articolazione del confronto anche per specifiche materie e competenze. <p>La Regione, d'intesa con le Province, specifica e articola i compiti e gli obiettivi dell'Osservatorio, individuando forme di coordinamento con gli altri osservatori e organismi di monitoraggio, al fine di costituire uno strumento per accertare i fabbisogni abitativi.</p> <p>Gli enti locali (quindi anche la Provincia) ed i soggetti cui è affidata la gestione del patrimonio sono tenuti a fornire annualmente le informazioni sui dati relativi all'intervento pubblico nel settore edilizio alla Regione, la quale provvede alla definizione degli standard tecnici omogenei, all'elaborazione, diffusione e valutazione dei dati, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio regionale del sistema abitativo.</p> <p>Le Province, i Comuni, e gli altri enti pubblici possono avvalersi dell'attività delle A.C.E.R. (Azienda Casa Emilia-Romagna) anche attraverso convenzione.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 8 Agosto 2001 n. 24 <i>"Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo"</i>, art. 5, c. 1-3, art. 7 c. 1, art. 16 c. 3, art. 17 c. 3, art. 41 c. 2</p>
Programmazione ambientale	<p>Sulla base di ambiti di intervento individuati dalla Regione, le Province prevedono contributi a soggetti privati per la realizzazione di impianti e opere collegate alle finalità del programma regionale di tutela dell'ambiente (P.T.R.T.A.) e a soggetti pubblici e privati per l'introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 Aprile 1999 <i>"Riforma del sistema regionale e locale"</i> n. 3 art. 99, c. 3 lett. d), c. 4, art. 100 c. 3, art. 103, c. 4, 10</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>Sulla base del P.T.R.T.A., le Province, sentiti i Comuni e le Comunità montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano territoriale di coordinamento provinciale e nei piani provinciali di settore, individuano in ordine di priorità gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi.</p> <p>La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvede alla gestione del quadro triennale degli interventi ambientali e con frequenza annuale inviano alla Regione una relazione sul loro stato di attuazione nonché la rendicontazione finale - sulla base dei criteri e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, anche in concorso tra di loro nei casi di aree che interessino il territorio di più province, elabora il Piano di risanamento. Il piano individua in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale - predispone annualmente una relazione sull'evoluzione della situazione ambientale con riferimento allo stato di attuazione del piano e la inviano alla Regione 	
	<p>La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - definisce le politiche ad incidenza territoriale assumendo quale riferimento la tutela e la valorizzazione del paesaggio. - nell'ambito della propria competenza, contribuisce alla tutela, alla valorizzazione ed alla gestione sostenibile del paesaggio. - partecipa alla conferenza di pianificazione convocata dal Presidente della Regione per l'esame del documento preliminare del PTPR. - entro i termini stabiliti dal piano regionale e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, conforma e adegua i propri strumenti di pianificazione alle previsioni, alle disposizioni e alle misure di coordinamento del PTPR, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dallo stesso PTPR. - predispone il documento preliminare relativo alla variante di adeguamento del PTCP al PTPR in accordo con la Regione e gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali. - può concludere con la Regione accordi territoriali al fine di predisporre progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio. Le Province collaborano con l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio nell'esercizio dei suoi compiti. <p>In materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, la Provincia, attraverso il PTCP: a) attua i contenuti e le disposizioni del PTPR, specificandoli e integrandoli in riferimento alle caratteristiche paesaggistiche, storiche e culturali del territorio provinciale; b) fornisce la rappresentazione cartografica dei caratteri e dei valori paesaggistici locali, sulla base della metodologia fissata dal PTPR; c) fornisce la rappresentazione cartografica dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio; d) predispone gli strumenti di supporto per l'attività conoscitiva e valutativa del territorio per le amministrazioni comunali.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 24 Marzo 2000 n. 20 <i>"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del Territorio"</i>, art. 40 bis c. 2, 3, art. 40, art. 40 quinquies c. 3, art. 40 sexies c. 3, 5, art. 40 septies c. 3, art. 40 octies c. 2, art. 40 nonies,</p>
<p>Rischio di crisi ambientale</p>	<p>La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla base dei criteri e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, anche in concorso tra di loro nei casi di aree che interessino il territorio di più province, elaborano il Piano di risanamento. Il piano individua in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale. - predispone annualmente una relazione sull'evoluzione della situazione ambientale con riferimento allo stato di attuazione del piano e la inviano alla Regione. 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 <i>"Riforma del sistema regionale e locale"</i>, art. 103 cc. 4,10</p>
<p>Rifiuti</p>	<p>In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle province competono, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti; c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente decreto; d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33; e) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 22, 	<p>Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n. 22 <i>"Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"</i>, art. 20</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>comma 3, lettera d), sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;</p> <p>f) l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli; g) l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23.</p> <p>Per l'esercizio delle attività di controllo sulla gestione dei rifiuti le province possono avvalersi anche delle strutture di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con le modalità di cui al comma 3, nonché degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.</p> <p>Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono altresì avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.</p> <p>Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo.</p> <p>Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, i controlli sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardano, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti</p>	
	<p>La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale al fine di: a) individuare le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi; b) analizzare l'andamento tendenziale della produzione di rifiuti; c) valutare le possibili azioni di razionalizzazione della gestione dei rifiuti - rilascia l'autorizzazione alle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti - approva i progetti per la realizzazione di impianti di smaltimento/recupero rifiuti - svolge ispezioni, controlli, prelievi di campioni in relazione all'osservanza delle condizioni inerenti l'autorizzazione all'eliminazione degli olii usati e svolge gli altri adempimenti concernenti le funzioni amministrative relative all'eliminazione degli olii usati, comprese le relative autorizzazioni - esercita le funzioni amministrative relative al rilascio di autorizzazione ai trasporti transfrontalieri di rifiuti. 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 Aprile 1999 n. 3 <i>"Riforma del sistema regionale e locale"</i>, art. 128 c. 1-2, art. 131, c. 1, 132, c. 1, art. 136, art. 137</p>
	<p>La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'ambito dei piani provinciali per la gestione dei rifiuti (P.P.G.R.), stabilisce obiettivi minimi di raccolta differenziata da raggiungere nel territorio provinciale, articolati temporalmente e per ambiti territoriali. - può stabilire intese al fine di prevedere e realizzare impianti al servizio di bacini interprovinciali. - effettua il controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti, con cadenza almeno semestrale, verificando l'osservanza delle disposizioni di legge, delle normative tecniche e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione. Sono sottoposte a controllo anche le discariche e gli impianti non più in funzione, onde verificare l'avvenuto ripristino e la riqualificazione ambientale delle aree dismesse. <p>I risultati dei controlli periodici sulle attività di smaltimento di rifiuti eseguiti dalla Provincia vengono comunicati alla Regione, nonché al Comune</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 12 Luglio 1994 n. 27 <i>"Disciplina dello smaltimento dei rifiuti"</i>, art. 13 c. 1, 3, art. 30, c. 1-3,</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>interessato. Di tali risultati viene data pubblicità negli Albi provinciali e comunali e attraverso gli organi locali di informazione.</p>	
	<p>Le Province e i Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale partecipano ad una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative spettanti ai comuni relativamente al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante convenzione.</p> <p>La Provincia con gli atti costitutivi della forma di cooperazione prevede la possibilità di svolgere per il tramite dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici le funzioni amministrative relative a ulteriori servizi pubblici rispetto al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti.</p> <p>Regione, Province e Agenzie di ambito per i servizi pubblici (A.T.O.) possono stipulare accordi al fine di assicurare in ogni ambito territoriale ottimale la gestione unitaria del servizio.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 6 settembre 1999 n. 25 <i>"Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani"</i>, art. 3 c. 1 lett. a), art. 3, c. 1 lett. a), art. 5 c. 1, art. 19 c. 2</p>
<p>Risorse idriche e difesa del suolo</p>	<p>In concorso con la Regione, la Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - esercita funzioni di pianificazione e programmazione in materia di risorse idriche e difesa del suolo al fine di assicurare l'unitario governo sotto il profilo idraulico e idrogeologico dei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nonché per assicurare l'unitario governo delle risorse idriche in termini di tutela della qualità e del razionale utilizzo delle relative quantità. <p>Le Province interessate</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipano, con propri rappresentanti, agli organi istituzionali e tecnici delle Autorità di bacino interregionali e regionali, nei modi previsti dalle intese e dalle leggi istitutive delle stesse Autorità. - partecipano alla definizione delle posizioni e delle volontà che la Regione esprime negli organi istituzionali e tecnici dell'Autorità di bacino nazionale del Po, tramite il Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po. <p>Le Province esercitano le funzioni aventi carattere puntuale e rilevanza locale.</p> <p>Sono delegate alle Province le seguenti funzioni, compiti e attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali; - provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque di sorgente; - accertamenti, attestazioni ed altri incombeni relativi agli impianti di trattamento, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai fini del relativo finanziamento comunitario, statale e regionale; - attività di vigilanza in materia di polizia mineraria. <p>Le Province partecipano alle seguenti commissioni: a) commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi, delle indennità di esproprio e del valore delle costruzioni abusive; b) commissione tecnica dell'Istituto autonomo case popolari; c) commissione provinciale per l'indicazione dei valori fondiari medi; d) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; e) commissione provinciale di controllo delle materie esplosive; f) commissione tecnica permanente per i gas tossici.</p> <p>Alle Province sono delegate le funzioni amministrative relative alla tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno (nei territori fuori dalla competenza di comunità montane e unioni di comuni).</p> <p>Alle Province è delegato il rilascio del parere per l'abbattimento di alberature stradali (nei territori fuori dalla competenza di comunità montane e unioni di comuni).</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 aprile 1999 n. 3 <i>"Riforma del sistema regionale e locale"</i>, art. 138 c. 1-3, art. 139, art. 140 c. 4, art. 147 c. 1-2, art. 148, c. 1-2</p>
	<p>Le Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipa ad una forma di cooperazione (A.T.O.) per l'esercizio unitario tutte le funzioni amministrative spettanti ai comuni relativamente al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante convenzione o consorzio di funzioni. - mediante gli atti costitutivi della forma di cooperazione, possono prevedere la possibilità di svolgere, per il tramite dell'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici (A.T.O.), funzioni amministrative relative ad ulteriori servizi pubblici rispetto al servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani. 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 aprile 1999 n. 25 <i>"Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani"</i> art. 3 c. 1, art. 5 c. 1</p>
	<p>La Provincia di Ravenna</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolge le funzioni relative alla valutazione degli aspetti ambientali relativi a procedure di concessione e autorizzazione ministeriale per gli impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali. 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 14 Aprile 2004 n. 7 <i>"Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali"</i>, art.</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<ul style="list-style-type: none"> – rapportandosi con i soggetti privati, gestisce le aree del demanio idrico avute in concessione per finalità di tutela ambientale, al fine di consentire l'utilizzo a scopo sociale o ricreativo delle aree medesime. 	<p>12, art. 15 c. 3 Delibera Regione Emilia-Romagna 11 Luglio 2000 n. 1117 "Direttiva in materia di gestione del vincolo idrogeologico"</p>
Vincolo idrogeologico	<p>La Provincia è competente per le funzioni relative al vincolo idrogeologico qualora i Comuni aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti non abbiano istituito forme associative.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", art. 149 c. 2</p>
Miniere e attività estrattive	<p>Le Province esercitano, in forza di subdelega da parte della Regione, le funzioni delegate dallo Stato alla Regione in materia di polizia mineraria su terraferma. Alle Province è (sub) delegato il rilascio dei permessi di ricerca mineraria. Alle Province sono (sub) delegate le funzioni relative alla zonizzazione delle aree di sfruttamento minerario, attraverso il piano infraregionale delle attività estrattive. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni, compiti ed attività amministrative: attività di vigilanza in materia di polizia mineraria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", art. 146 c. 1-2, art. 147, lett. b)</p>
	<p>La pianificazione in materia di attività estrattive è realizzata a livello provinciale mediante il Piano infraregionale delle attività estrattive (P.I.A.E.), che attua le prescrizioni e le previsioni del Piano territoriale regionale e dei piani di bacino. La Provincia territorialmente competente può concedere l'esonero dal P.A.E. al Comune che ne abbia fatto richiesta motivata, sentito il parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave, le quali tutelano la sicurezza e la salute dei lavoratori, assicurano il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale e garantiscono il buon governo dei giacimenti minerari in quanto appartenenti al patrimonio dello Stato, sono delegate alle Province ad eccezione di quelle, riguardanti la salute dei lavoratori nelle cave, esercitate dai servizi e presidi delle Unità sanitarie locali. Il piano infraregionale delle attività estrattive (P.I.A.E.) costituisce parte del piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive. Il P.I.A.E. può assumere il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive (P.A.E.), previa intesa con i Comuni interessati. Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore. Ogni Provincia istituisce la Commissione infraregionale per le attività estrattive con compiti consultivi, per ogni questione in materia, su richiesta della Giunta provinciale. La Commissione dura in carica cinque anni.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 18 Luglio 1991 n. 17 "Disciplina delle attività estrattive" art. 4, art. 10, c. 2, art. 21 c. 1-3, art. 23 c. 1-2, art. 24, art. 25 c. 1</p>
Edilizia, opere e lavori pubblici	<p>Alle Province sono delegate dallo Stato le funzioni relative a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche individuate; b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV; c) la valutazione tecnico-amministrativa e attività consultiva sui progetti di opere d) l'edilizia di culto; e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici. Sono fatte salve le diverse allocazioni di funzioni in materia di difesa del suolo, viabilità e trasporti (alla Provincia per i lavori nei Comuni non capoluogo di provincia o con popolazione inferiore a 50.000 abitanti). 	<p>Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997", n. 59, art. 94, c. 2</p>
	<p>Le Province sono subdelegate all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Stato alle Regioni, relative a progettazione, esecuzione, manutenzione straordinaria delle opere relative alle materie non espressamente mantenute in capo allo Stato ai sensi della vigente normativa nazionale. Le Province sono competenti all'esercizio delle suddette funzioni per quanto concerne i lavori da realizzarsi nei Comuni non capoluogo di provincia o con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali o provinciali individuate dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionali o provinciali e che comportino variazione degli strumenti urbanistici vigenti, la Provincia, qualora sia l'amministrazione titolare della competenza primaria o</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", art. 157 c. 3 lett. b, 4, art. 158, c. 1</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>prevalente sull'opera, promuove la conclusione di un accordo di programma.</p> <p>L'approvazione dell'accordo di programma promosso dalla Provincia per la realizzazione delle opere individuate dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionali o provinciali e che comportino variazione degli strumenti urbanistici vigenti, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e d'urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.</p>	
	<p>L'intesa in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici è espressa, anche in sede di conferenza dei servizi: a) dalla Giunta regionale, per le opere di rilievo nazionale o regionale ovvero che riguardino il territorio di due o più Province; b) dalla Provincia nei restanti casi.</p> <p>Qualora l'accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione di un'opera pubblica e non si raggiunga il consenso unanime di tutte le amministrazioni chiamate ad esprimersi sulla variante, la Provincia può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 24 Marzo 2000 n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", art. 37 c. 1, art. 40 c. 9</p>
	<p>L'affidamento per la realizzazione di opere e lavori pubblici di competenza regionale è effettuato (dalla Regione) d'intesa con gli Enti Locali (quindi anche le Province) ovvero con i consorzi di bonifica, nonché con gli enti pubblici o le altre aziende dipendenti dalla Regione, i quali provvedono all'esecuzione dei lavori mediante contratti d'appalto o in economia.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 24 Marzo 2000 n. 22 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3", art. 9 c. 3</p>
	<p>La Provincia può provvedere in via sostitutiva qualora i Comuni non individuino nello strumento urbanistico vigente le aree soggette a vincolo paesaggistico, attraverso apposita variante, ovvero non approvino il piano strutturale comunale.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 25 Novembre 2002 n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia", art. 46 c. 4</p>
	<p>Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora sia accertata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità previste dalla legge, lo "Sportello unico per l'edilizia" informa immediatamente la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori e gli altri successivi provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge in materia di vigilanza e controllo dell'attività edilizia. Le amministrazioni competenti alla tutela (Provincia, Ente Parco, Comunità Montana, Stato, ecc. ...), in caso di inottemperanza del Comune possono provvedere alla demolizione e al ripristino.</p> <p>Per le opere eseguite da amministrazioni regionali, provinciali e comunali, qualora sia accertata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità previste dalla legge, lo "Sportello unico per l'edilizia" informa rispettivamente il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Provincia o il Sindaco.</p> <p>Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente della Provincia o al Sindaco spetta l'adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori e gli altri successivi provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge in materia di vigilanza e controllo dell'attività edilizia.</p> <p>La Provincia provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati e degli elementi conoscitivi sull'abusivismo edilizio, nell'ambito delle attività di monitoraggio previste. Essa fornisce agli Sportelli unici per l'edilizia il supporto tecnico e giuridico-amministrativo per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'attività urbanistico edilizia.</p> <p>La Giunta provinciale assume in via sostitutiva i provvedimenti eventualmente necessari di sospensione dei lavori e di irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite dalla legge in materia di vigilanza e controllo dell'attività edilizia in caso di inerzia dello Sportello unico per l'edilizia, prorattasi per quindici giorni dalla scadenza del termine: a) per la verifica della regolarità delle opere; b) per l'emanazione dell'ordine di sospensione dei lavori; c) per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori definitivi; d) per l'attuazione delle demolizioni delle opere abusive. I provvedimenti sostitutivi sono emanati anche attraverso la nomina di un commissario <i>ad acta</i>, previa diffida a provvedere, entro un congruo termine comunque non inferiore a quindici giorni, al compimento degli atti dovuti ovvero alla comunicazione delle ragioni del ritardo.</p> <p>I provvedimenti assunti in via sostitutiva dalla Giunta provinciale sono inviati all'amministrazione comunale e alla Regione e sono contestualmente comunicati alla competente Autorità giudiziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Per l'esercizio delle funzioni concernenti l'assunzione dei provvedimenti in via sostitutiva (<i>supra</i>), la Provincia può richiedere allo Sportello unico per l'edilizia informazioni ed elementi conoscitivi in merito</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 Ottobre 2004 n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", art. 3 c. 1-2, art. 5 c. 1-3, art. 9 c. 2, 4,5, art. 13 c. 3, art. 24 c. 1-3, art. 123, c. 8</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>agli esiti istruttori delle verifiche realizzate e allo stato dei procedimenti sanzionatori.</p> <p>Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse culturale, il competente organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali, su richiesta della Regione, della Provincia, del Comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di sessanta giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione e al ripristino.</p> <p>Nel caso di inottemperanza all'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, si verifica l'acquisizione di diritto delle opere abusive e delle aree di pertinenza delle stesse a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni (tra cui la Provincia) provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi, a spese del responsabile dell'abuso.</p> <p>Al fine di agevolare l'esecuzione da parte dei Comuni dei provvedimenti di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, le Province selezionano, anche per distinti ambiti territoriali, le imprese alle quali i Comuni possono affidare direttamente la realizzazione dei relativi lavori. Le Province provvedono periodicamente alla selezione delle imprese attraverso lo svolgimento delle procedure di scelta previste dalla normativa vigente.</p> <p>Ad esito della selezione periodica delle imprese, alle quali i Comuni possono affidare direttamente la realizzazione dei relativi lavori di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, le Province stipulano convenzioni quadro con le quali le imprese prescelte si impegnano ad accettare l'affidamento diretto dei suddetti lavori.</p>	
	<p>E' inviata alla Provincia copia della domanda e dello studio di fattibilità per gli interventi relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai piani di recupero edilizio ed urbanistico di singoli immobili, complessi edilizi, isolati o parti del tessuto urbano di limitata estensione fortemente caratterizzati sotto il profilo tipologico e morfologico; - ad opere di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di edifici di interesse storico-architettonico e delle loro aree di pertinenza; - all'eliminazione di opere incongrue. <p>La Provincia entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento per la realizzazione degli interventi edilizi previsti dalla legge, si esprime in merito alla conformità degli interventi con la pianificazione territoriale e con le politiche provinciali in campo ambientale e di tutela del territorio. Il suddetto parere concerne le seguenti tipologie di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i piani di recupero edilizio ed urbanistico di singoli immobili, complessi edilizi, isolati o parti del tessuto urbano di limitata estensione fortemente caratterizzati sotto il profilo tipologico e morfologico; - le opere di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di edifici di interesse storico-architettonico e delle loro aree di pertinenza; - l'eliminazione di opere incongrue. 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 15 Luglio 2002 n. 16 <i>"Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio"</i>, art. 5 c. 2-3</p>
<p>Zone sismiche</p>	<p>Le Province sono sentite dalla Giunta regionale per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione degli elenchi delle medesime.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 aprile 1999 n. 3 <i>"Riforma del sistema regionale e locale"</i>, art. 145</p>
	<p>La Provincia approva gli strumenti urbanistici, valutando il rispetto dei criteri di compatibilità delle previsioni in essi contenute con l'obiettivo della riduzione del rischio sismico e con le esigenze di protezione civile, sulla base di analisi di pericolosità locale nonché di vulnerabilità ed esposizione urbana.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 24 Marzo 2000 n. 20 <i>"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"</i>, art. A-2 (allegato)</p>
<p>Tutela dall'inquinamento idrico</p>	<p>Le Province sono competenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il rilascio dell'autorizzazione relativa allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo; - per l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative; - per la formazione e aggiornamento del catasto degli scarichi. <p>Inoltre, alle Province compete:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rilevamento delle caratteristiche quali-quantitative dei corpi idrici, 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 aprile 1999 n. 3 <i>"Riforma del sistema regionale e locale"</i>, art. 111 c. 1-2, art. 115, art. 116 c. 1,3, art. 117 c. 1-2, art. 118 c. 1, art. 120 c. 1</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>nonché tenuta e aggiornamento elenco delle acque dolci superficiali (funzione svolta dalla Provincia tramite strutture dell'ARPA);</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, delle acque pompate nel corso di lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico; - il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unità geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi. <p>Alle Province compete la pianificazione in materia di tutela, uso e risanamento delle acque (all'interno del P.T.C.P.), in armonia col Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque.</p> <p>La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - designa le acque costiere/salmastre idonee alla molluschicoltura e allo sfruttamento dei bivalvi, curando la tenuta e l'aggiornamento del relativo elenco (funzione esercitata con il supporto dell'A.R.P.A.) - provvede a pubblicare sul B.U.R. i provvedimenti di designazione delle acque destinate alla molluschicoltura e trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione europea (ogni due anni). - sulla base degli indirizzi regionali e avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (A.R.P.A.), designa e classifica le acque dolci che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, curando la tenuta e l'aggiornamento del relativo elenco. - provvede a pubblicare sul B.U.R. i provvedimenti di designazione e di classificazione delle acque dolci e trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate e classificate e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione europea. - esercita le funzioni relative alla individuazione delle zone idonee alla balneazione (sulla base dei risultati delle analisi e di eventuali ispezioni), e quelle relative all'ampliamento della stagione balneare, da esercitarsi seguendo le direttive regionali. - svolge analisi ed eventuali ispezioni ai fini dell'individuazione delle zone idonee alla balneazione. - in collaborazione con i competenti organismi statali, provvede, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (A.R.P.A.), a svolgere i compiti di protezione e osservazione degli ecosistemi delle zone costiere nonché il monitoraggio sullo stato di inquinamento ed eutrofizzazione delle medesime zone. 	
	<p>Le Provincia di Ravenna</p> <ul style="list-style-type: none"> - su proposta delle Agenzie d'ambito territoriali ottimali individuano e delimitano le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in coerenza con la direttiva regionale che stabilisce i principi e le linee guida per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano - quale Autorità competente, esercita le funzioni amministrative connesse all'utilizzo agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari. 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 6 Marzo 2007 n. 4 <i>"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"</i>, art. 2 c. 2, art. 7</p>
<p>Tutela dall'inquinamento atmosferico</p>	<p>Le Province individuano le zone nelle quali predisporre il Piano di risanamento atmosferico. Il Piano contiene le azioni e gli interventi necessari ad assicurare valori di qualità dell'aria entro i limiti determinati dalla normativa vigente.</p> <p>L'approvazione del Piano di risanamento spetta alle Province, qualora riguardi il territorio di più comuni o di più province. Una volta adottato, il Piano di risanamento atmosferico è trasmesso alla Regione per eventuali osservazioni.</p> <p>Le Province sono delegate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; - controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in atmosfera; - autorizzazione e controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici civili con potenza termica nominale uguale o superiore alle pertinenti soglie stabilite dalle norme in materia ambientale; - espressione del parere per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW termici. 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 aprile 1999 n. 3 <i>"Riforma del sistema regionale e locale"</i>, art. 122 c. 1, 3-4, art. 123 c. 1</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
<p>Tutela dall'inquinamento acustico</p>	<p>Le Province sono delegate al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione.</p> <p>Al fine di risolvere eventuali conflitti tra le classificazioni acustiche di Comuni contermini in relazione ai limiti e divieti posti dallo Stato per i territori urbanizzati, la Provincia territorialmente interessata promuove un accordo di programma. Ove il conflitto riguarda Comuni appartenenti a Province di Regioni diverse, si provvede d'intesa fra le Province contermini. Ove il conflitto non sia risolto si provvede d'intesa fra le Regioni. Qualora le Province di altre Regioni non abbiano competenze in materia si provvede altresì d'intesa fra le Regioni.</p> <p>La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - individua gli interventi prioritari da realizzare previsti nei piani comunali di risanamento acustico. - provvede alla concessione dei contributi per l'attuazione dei piani di risanamento acustico. - riconosce, su domanda dell'interessato, la figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale, il cui elenco ufficiale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. - avvalendosi dell'ARPA, esercita le funzioni di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico sulle sorgenti sonore che interessano il territorio di più Comuni. <p>Gli enti locali, secondo le rispettive competenze, irrogano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale di settore in materia inquinamento acustico ed introitano le somme derivanti.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 9 Maggio 2001 n. 15 <i>"Disposizioni in materia di inquinamento acustico"</i>, art. 2 c. 5, art. 7 c. 2, art. 12, art. 15 c. 1, 3</p>
<p>Tutela dall'inquinamento elettromagnetico</p>	<p>Le Province e i Comuni nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici. La Provincia si dota di un Piano provinciale di localizzazione della emittenza radio e televisiva in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori fissati dalla disciplina statale di settore.</p> <p>Il Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva è approvato con le procedure previste per il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) dalla legislazione regionale vigente, e può essere contenuto nel PTCP. Sino all'attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora, il Piano provinciale, per garantire la fruizione del servizio da parte dei cittadini e fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute, può motivatamente e temporaneamente prevedere la permanenza degli impianti radio nelle aree classificate dagli strumenti di pianificazione come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi, o anche nei parchi urbani, o in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali.</p> <p>Il Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva esprime parere nel procedimento di autorizzazione da parte del Comune di un impianto radio-tv, prima dell'approvazione del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva e sino al suo recepimento nella Pianificazione Urbanistica Comunale.</p> <p>La Provincia interessata è sentita dal Comune ai fini dell'approvazione del Piano di risanamento dell'impianto radio-tv.</p> <p>Ai fini della definizione comunale dei corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano alle Province e ai Comuni territorialmente interessati i rispettivi programmi di sviluppo.</p> <p>La Provincia, acquisito il parere del Comune interessato nonché dell'ARPA e dell'AUSL, approva il Piano di risanamento presentato dal gestore delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150.000 volt, con le priorità d'intervento. Gli interventi contenuti nel Piano sono così autorizzati e dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio di due o più Province, il Piano di risanamento è presentato alla Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto ed è approvato acquisita l'intesa delle Province interessate. L'autorizzazione del Piano contiene l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici. L'elenco delle linee ed impianti in esercizio, che superano il valore di 0,5 micro Tesla di induzione magnetica, individuati dai Comuni è inviato alla Provincia.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 31 Ottobre 2000 n. 30 <i>"Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"</i>, art. 1 c. 1, 3, art. 3 c. 2,3, art. 6, c. 4, art. 7, c. 4, 7-9, 11, art. 13, c. 2, art. 14, art. 15, c. 1-2, art. 16, art 19, art. 20 c. 1-2</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>È istituito presso la Provincia il Catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt. L'attività di vigilanza e controllo per gli impianti di emittenza radio-tv e di telefonia mobile è esercitata dai soggetti titolari della funzione amministrativa del rilascio dell'autorizzazione avvalendosi dell'ARPA e dell'AUSL. La medesima Autorità è competente per l'irrogazione ed introito delle sanzioni.</p> <p>La Regione e gli Enti locali favoriscono la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti ovvero realizzare sistemi di monitoraggio in continuo delle sorgenti. A tal fine possono promuovere con i soggetti gestori degli impianti intese ed accordi di programma.</p> <p>È istituito presso la Provincia un Comitato Tecnico per l'emittenza radio e televisiva composto dal Presidente della Provincia o un suo delegato, da quattro esperti nominati dalla Provincia di cui uno segnalato dall'ARPA e da un rappresentante o un esperto nominato dal Comitato Regionale per i Servizi Radiotelevisivi (Co.Re.Rat.). Il Comitato è integrato da due esperti di cui uno indicato dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive e l'altro dalle associazioni a tutela dei consumatori.</p> <p>Il Comitato Tecnico per l'emittenza radio e televisiva esprime parere sulle autorizzazioni agli impianti radio-tv, e collabora con la Provincia per la predisposizione del Piano di localizzazione.</p>	
<p>Tutela integrata dall'inquinamento</p>	<p>La Provincia è l'autorità competente per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, e per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Gli impianti, nuovi ed esistenti, per i quali tale autorizzazione è obbligatoria sono individuati dalla normativa europea di settore e ineriscono: attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, e altre attività.</p> <p>L'autorizzazione integrata ambientale riguarda anche le modifiche sostanziali a tali impianti. Sono esclusi gli impianti assoggettati a Valutazione di impatto ambientale di competenza statale. Su richiesta del gestore, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata anche relativamente a impianti per i quali essa non è obbligatoria. La Provincia può avvalersi dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA).</p> <p>L'autorizzazione integrata ambientale è una procedura ad evidenza pubblica che sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e di rifiuti, fatta salva la normativa in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. In particolare, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) autorizzazione all'emissione in atmosfera; b) autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo; c) autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria; d) autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti; e) autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti; f) autorizzazione allo spandimento sul suolo di liquami provenienti da insediamenti zootecnici. <p>Nel caso in cui il progetto di nuovo impianto sia assoggettato alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), la procedura di VIA ricomprende e sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale. In tal caso, si applicano le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dalla disciplina regionale in materia di VIA.</p> <p>La domanda di autorizzazione integrata ambientale è presentata dal gestore allo Sportello unico di delle attività produttive, o, in assenza di esso, alla Provincia territorialmente competente. Sul Bollettino ufficiale della Regione è pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito della domanda.</p> <p>L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata dalla Provincia entro centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dal gestore. La Provincia, anche su richiesta del Comune, può richiedere, per una sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti necessari, assegnando un termine per l'adempimento. La richiesta sospende i termini del procedimento. La Provincia acquisisce il parere del Comune territorialmente competente. Decorso il termine di presentazione del parere comunale, la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale anche in assenza del predetto parere.</p> <p>Nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale, la</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 11 Ottobre 2004 n. 21 "<i>Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento</i>" art. 2, art. 3, art. 5, c. 2-3, art. 6, c. 2, art. 7, c. 2, art. 8, c. 2, art. 10, c. 1-4, 7-9, 10, art. 17</p> <p>Direttiva Unione Europea 24 Settembre 1996 n. 61 "Direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento"</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>Provincia acquisisce il parere di A.R.P.A. per quanto riguarda il monitoraggio degli impianti. La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisisce inoltre i pareri previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni relative a: emissioni atmosferiche, scarico idrico in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo e in rete fognaria; realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, spandimento sul suolo di liquami zootecnici. Le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione o la gestione dell'impianto. Il diniego dell'autorizzazione integrata ambientale preclude sia la realizzazione sia l'esercizio dell'impianto. - cura la comunicazione della autorizzazione integrata ambientale al gestore, alle Pubbliche Amministrazioni interessate e ad A.R.P.A. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti aver aderito volontariamente a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda presentata dal gestore. <p>Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, la Provincia informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione a detto Stato dei dati concernenti l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alla disciplina di legge.</p>	
<p>Tutela dall'inquinamento luminoso</p>	<p>Allo scopo di promuovere la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, la Provincia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esercita funzioni di supporto e coordinamento ai Comuni per l'attuazione della legislazione regionale in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso; - cura la redazione e la pubblicazione dell'elenco degli osservatori astronomici e scientifici da tutelare; - aggiorna l'elenco delle aree naturali protette da tutelare; - definisce, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, l'estensione delle zone di protezione dallo inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori astronomici e scientifici da tutelare qualora interessi aree di più Comuni; - individua, in collaborazione con i Comuni e su segnalazione degli osservatori astronomici e scientifici, le sorgenti di rilevante inquinamento luminoso da assoggettare ad interventi di bonifica. 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 29 Settembre 2003 n. 19 <i>"Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"</i>, art. 3 c. 1</p>
<p>Valutazione di impatto ambientale</p>	<p>Nelle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e in quelle ad essa connesse, l'autorità competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e della partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti interessati nonché lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente. La Provincia è competente per le seguenti procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedure relative ai progetti compresi nelle categorie A.2 e B.2; - A.3 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Comuni; - procedure di competenza comunale qualora il Comune sia il proponente; - procedure relative a progetti inferiori alle soglie dimensionali di cui alle categorie A.2 e B.2, attivate su richiesta del proponente; - procedure relative ai progetti di cui alle categorie A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio provinciale, attivate su richiesta del proponente. <p>Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di screening e VIA l'autorità competente può avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dell'ARPA. Fatti salvi i casi di opere approvate attraverso il procedimento unico disciplinato dalla normativa regionale recante la disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio, per i progetti compresi nelle categorie A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico ovvero ad impianti, opere o interventi non assoggettati alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive, l'autorità competente provvede al coordinamento e all'integrazione dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 18 Maggio 1999 n. 9 <i>"Disciplina della procedura d'impatto ambientale"</i>, art. 3 c. 1, art. 5, c. 2,6, art. 7, c. 1, art. 9, art. 10, art. 11, c. 1, art. 12, c. 1, 4-6, art. 13, c. 1-2, art. 15, c. 3, art. 16, c. 1, 3, art. 17, art. 18, c. 1-2, art. 21, c. 1, art. 22, c. 1, art. 22, art. 24</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>del progetto.</p> <p>La procedura di verifica (screening) è una procedura ad evidenza pubblica che si conclude entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) dell'avviso di avvenuto deposito con la decisione di esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, eventualmente con prescrizioni per la mitigazione degli impatti, oppure con la decisione di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di VIA. Per i progetti assoggettati alla procedura di screening, il proponente presenta all'autorità competente ovvero allo sportello unico l'apposita domanda, allegando i seguenti elaborati: a) il progetto preliminare; b) una relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto; c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento. L'autorità competente assicura il contraddittorio con il proponente.</p> <p>I progetti assoggettati alla procedura di V.I.A. sono corredati da uno studio di impatto ambientale (S.I.A.), elaborato a cura e spese del proponente. Per i progetti da sottoporre a VIA, la definizione dei contenuti del S.I.A. nonché della documentazione e degli elaborati progettuali avvengono in un'apposita conferenza di servizi, convocata dall'autorità competente, che garantisce inoltre il contraddittorio con il proponente. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi, si esprime entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si intende convalidato l'elaborato presentato dal proponente.</p> <p>La domanda per attivare la procedura di V.I.A. va presentata allo sportello unico ovvero all'autorità competente, e deve contenere il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo, nonché deve essere corredata della documentazione richiesta dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi.</p> <p>L'autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo, un'istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati.</p> <p>L'autorità competente delibera la valutazione d'impatto ambientale (VIA), entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni. Tale termine è ridotto a 105 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening). La deliberazione, a cura dell'autorità competente, è comunicata al proponente ed alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto nel BUR.</p> <p>La VIA positiva per i progetti relativi alle attività produttive comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di area naturale protetta regionale. La VIA positiva per i progetti di opere pubbliche comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. Essa ha altresì il valore di concessione edilizia qualora il Comune territorialmente competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il suo rilascio, si sia espresso positivamente. La VIA positiva per le opere pubbliche o di interesse pubblico da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, può costituire variante agli strumenti urbanistici qualora tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel S.I.A. e l'assenso della PA comunale sia ratificato dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza. La VIA positiva, qualora comprenda autorizzazione paesaggistica, è trasmessa al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. La VIA positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le PA competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. La VIA negativa preclude la realizzazione dell'intervento o dell'opera. In relazione alle caratteristiche del progetto, la VIA positiva stabilisce la propria efficacia temporale, in ogni caso non inferiore a tre anni, anche in deroga ai termini inferiori previsti per gli atti ricompresi e sostituiti. L'autorità competente, a richiesta del proponente, può prorogare tale termine per motivate ragioni.</p> <p>Nell'ambito della procedura di VIA, l'autorità competente indice, entro 10</p>	

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati sul BUR, una Conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto e per l'esame dello stesso.</p> <p>Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, l'autorità competente informa il Ministro dell'Ambiente.</p> <p>L'autorità che ha svolto la VIA è competente a ricevere dal proponente le Comunicazioni relative ai risultati del monitoraggio nel tempo e alle informazioni su eventuali modifiche intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.</p> <p>Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila sull'applicazione delle legislazione regionale di settore nonché delle prescrizioni contenute nella V.I.A. o nello screening, avvalendosi di ARPA. Nei casi di impianti, opere o interventi realizzati senza aver acquisito la V.I.A. positiva ovvero senza l'effettuazione della procedura di screening in violazione della legislazione regionale di settore, l'autorità competente dispone la sospensione dei lavori nonché la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.</p> <p>Nei casi in cui il progetto è realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nella V.I.A. o nell'atto conclusivo della procedura di verifica (screening), l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'impianto, opera o intervento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella diffida, l'autorità competente revoca la V.I.A. o l'atto conclusivo dello screening e dispone la sospensione dei lavori nonché la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile.</p> <p>La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure di VIA e screening.</p>	
Controlli ambientali	<p>Gli Enti locali e le Aziende-USL, per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA, che assicura loro anche un'attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programma. Le Province, gli altri Enti locali e le Aziende-USL possono stipulare ulteriori accordi con l'ARPA per prestazioni aggiuntive ed altre attività inerenti le proprie funzioni istituzionali.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 19 Aprile 1995 n. 44 <i>"Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna"</i>, art. 3 cc. 1, 2, 5</p>
	<p>Gli Enti locali e le Aziende-USL, per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA, che assicura loro anche un'attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programma. Le Province, gli altri Enti locali e le Aziende-USL possono stipulare ulteriori accordi con l'ARPA per prestazioni aggiuntive ed altre attività inerenti le proprie funzioni istituzionali.</p> <p>La Provincia esercita le funzioni di controllo per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale di adeguamento alle nuove norme ambientali, sancite a livello statale, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente (ARPA), sulla base di programmi annuali di controllo redatti ai sensi della normativa regionale in materia di controlli ambientali.</p> <p>In caso di inosservanza degli obblighi, delle norme tecniche e delle prescrizioni sull'utilizzazione agronomica, la Provincia sospende l'attività di utilizzazione, diffidando l'interessato ad adeguarsi entro un termine non superiore a centottanta giorni; decorso inutilmente il termine assegnato, la stessa Provincia provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell'attività. Qualora non sussistano le condizioni per l'adeguamento agli obblighi ed alle prescrizioni previste, la Provincia provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell'attività.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 6 Marzo 2007 n. 4 <i>"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"</i>, art. 9 c. 1, art. 11 c. 1-2,</p>
	<p>La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - esercita tutte le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose relative agli stabilimenti soggetti alle procedure di notifica e di prevenzione per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, già di competenza della Regione avvalendosi del Comitato tecnico di valutazione dei rischi - provvede alla predisposizione del Piano di emergenza esterno - esercita le altre funzioni amministrative già conferite alla Regione dalla legislazione statale - in particolare esercita le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di notifica in relazione all'utilizzo di 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 17 Dicembre 2003 n. 26 <i>"Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"</i>, art. 3, art. 7, art. 12 c. 1-2, art. 14 u.c., art. 15 c. 1, 3, art. 16</p> <p>Cfr. Decreto Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175 <i>"Attuazione della Direttiva 82/501/CE"</i>, art. 4 (allegati II e III)</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>sostanze pericolose nelle quantità indicate dalla legge statale</p> <ul style="list-style-type: none"> - adotta provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale. <p>Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate dalla legge statale in materia, le Province sono competenti per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse e alla redazione del c.d. rapporto di sicurezza, anche avvalendosi del Comitato tecnico regionale o interregionale istituito dalla legge statale.</p> <p>Nel caso di aree interprovinciali, la Provincia nel cui territorio è situato l'impianto soggetto alla disciplina in materia di utilizzo di sostanze pericolose, previa acquisizione dell'intesa dell'altra Provincia coinvolta, effettua gli adempimenti già di competenza prima del Ministero dell'Ambiente, successivamente della Regione. In particolare, individua gli stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (c.d. "effetto domino").</p> <p>Nel caso di aree interprovinciali la Provincia nel cui territorio è situato l'impianto soggetto alla disciplina in materia di utilizzo di sostanze pericolose, previa acquisizione dell'intesa dell'altra Provincia coinvolta, effettua gli adempimenti già di competenza prima del Ministero dell'Ambiente, successivamente della Regione. In particolare: trasmissione al prefetto delle informazioni necessarie per la predisposizione del piano di emergenza esterno. Devono accertare altresì che avvenga lo scambio, fra i gestori degli impianti soggetti alla disciplina in materia di utilizzo di sostanze pericolose, delle seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quelle necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione; - quelle da trasmettere all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni. <p>La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - individua le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti agli obblighi di notifica e di redazione del rapporto di sicurezza. - coordina fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di notifica e di redazione del rapporto di sicurezza, presenti nell'area: 1) lo scambio delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo globale di incidenti rilevanti ed acquisisce e fornisce ai gestori stessi ogni altra informazione utile ai fini della valutazione dei rischi dell'area; 2) la predisposizione, da parte dei gestori degli stabilimenti soggetti ai medesimi obblighi, di uno studio di sicurezza integrato dell'area - predispone, nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, un piano di intervento nel quale sono individuate le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio - individua: a) i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, nelle quali il possibile effetto domino coinvolga gruppi di stabilimenti; b) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i gestori e per la predisposizione e la valutazione dello studio di sicurezza integrato; c) le procedure per la diffusione delle informazioni alla popolazione; d) le linee guida per la predisposizione dei piani d'intervento. <p>Le Province interessate dalla presenza o dalla prossimità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) a quanto disposto dalla normativa statale in materia.</p> <p>In attesa dell'adeguamento del PTCP, le Province possono adottare un atto provvisorio di individuazione delle aree di danno.</p> <p>Le Province, nell'ambito del sistema informativo regionale, inviano all'ARPA le informazioni relative agli impianti soggetti alla notifica e agli impianti soggetti al rapporto di sicurezza.</p> <p>Sulla base delle informazioni contenute nel Catasto, la Regione provvede ad adempiere agli obblighi informativi previsti dalla normativa statale.</p> <p>La Provincia, d'intesa con l'ARPA, dispone un programma annuale di</p>	<p>Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", art. 8 (Allegato I)</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>verifiche ispettive delle aziende a rischio di incidenti rilevanti.</p> <p>In caso di inidoneità del sistema di gestione della sicurezza, la Provincia prescrive gli adempimenti necessari ed i tempi di adeguamento prevedendo in caso di inadempimento la sospensione dell'attività.</p> <p>La Provincia è competente ad irrogare ed introitare le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale.</p>	
<p>Protezione civile</p>	<p>La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvede all'espletamento delle attività di protezione civile in concorso con la Regione, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni, le altre forme associative e ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata che svolge nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile, ivi comprese le organizzazioni di volontariato. - con gli altri soggetti compone il sistema regionale di protezione civile, che persegue l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi. - in concorso con la Regione e gli Enti locali promuove lo sviluppo del volontariato di protezione civile, riconoscendone il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia. <p>La Provincia provvede, in concorso con il Comune capoluogo di Provincia, all'individuazione e alla costituzione nel proprio ambito territoriale di una sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente che funge da Centro provinciale unificato di protezione civile.</p> <p>La Provincia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvede alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, avvalendosi anche dei dati forniti dai Comuni, dalle Comunità montane e dagli Enti di gestione delle aree protette; tali dati sono trasmessi all'Agenzia regionale ai fini anche della predisposizione tecnica e dell'aggiornamento del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi nonché del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze. - provvede a) all'esercizio delle funzioni connesse allo spegnimento degli incendi boschivi; b) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza; c) all'attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; d) alla promozione della costituzione di un coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, secondo quanto stabilito all'articolo 17; e) all'attuazione delle attività in campo formativo; f) all'individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile; g) alla gestione delle emergenze nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze. - partecipano al Comitato regionale di protezione civile e agli altri organismi previsti dalla presente legge che richiedano la presenza di rappresentanti delle autonomie locali. - provvedono: a) all'elaborazione e all'aggiornamento del programma di previsione e prevenzione di protezione civile che costituisce il documento analitico di riferimento per l'analisi dei rischi alla scala provinciale per attività di protezione civile e programmazione territoriale; b) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e sentiti gli Enti locali interessati nonché gli uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie e disponibili; c) alla predisposizione dei piani di emergenza esterni per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante per i quali il gestore è tenuto a trasmettere il rapporto di sicurezza (sostanze pericolose); d) al coordinamento e al supporto delle attività di pianificazione comunale; e) alla programmazione delle attività in campo formativo; Ciascuna Provincia nel quadro della propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto delle normative in corso disciplina la composizione e il funzionamento del Comitato provinciale di 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005 n. 1 <i>“Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile”</i>, art. 1 c. 2-3, 5, art. 4 c. 5, art. 5 c. 2-3, art. 6 c. 1, art. 8 c. 4, art. 9 c. 2-3, art. 11 c. 2, art. 16 c. 2, art. 17 c. 3-5, 7, art. 18 c. 4</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>protezione civile</p> <p>In ogni capoluogo di Provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile.</p> <p>Le Province si raccordano con i Comuni e le Comunità montane (per i territori montani) per ricevere le rilevazioni, le raccolte, le elaborazioni e l'aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile.</p> <p>Per l'attuazione degli interventi di emergenza le Province, in stretto raccordo con la Regione, gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici e gli Enti locali concorrono al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza.</p> <p>Le Province designano i propri rappresentanti nei Comitati istituzionali, composti dagli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi, che possono proporre appositi piani di interventi urgenti di protezione civile.</p> <p>Gli uffici e le strutture tecniche delle Province maggiormente colpite dagli eventi calamitosi operano in stretto raccordo con l'Agenzia regionale (che coordina l'istruttoria tecnica dei piani), nell'istruttoria per la redazione dei piani di interventi urgenti di protezione civile.</p> <p>La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> – concorre all'attività istruttoria del programma di previsione e prevenzione dei rischi; – programma le attività di formazione e informazione in materia di protezione civile; – al fine di sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di protezione civile, in concorso con la Regione: a) favorisce le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoproduzione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole; b) promuove la creazione di una scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete; a tal fine, si avvale di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti nell'ambito del Sistema regionale e del Servizio nazionale di protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o convenzioni, sottoscritti, per quanto riguarda la Regione, dall'Agenzia regionale previa approvazione della Giunta regionale. – in concorso con le amministrazioni statali, la Regione e gli altri enti locali favorisce la partecipazione del volontariato regionale di protezione civile alle attività di protezione civile. <p>Le competenti strutture organizzative delle Province interessate operano, in accordo con il Direttore dell'Agenzia regionale, in merito all'impiego della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, articolata in colonne mobili provinciali.</p> <p>Ciascuna Provincia promuove la costituzione di un Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.</p> <p>Le Province sono competenti per l'iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile dalle sezioni provinciali dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile.</p> <p>Le Province interessate dagli eventi calamitosi possono disporre l'impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale.</p>	
<p>Parchi e riserve naturali, protezione della flora e della fauna</p>	<p>La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> – organizza e coordina il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000, nel quadro degli indirizzi e dei contenuti del Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 – provvede all'individuazione delle Aree di collegamento ecologico nell'ambito delle previsioni della pianificazione paesistica secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalle direttive regionali. Le Aree di collegamento ecologico che riguardano il territorio di più Province contermini sono individuate d'intesa tra le Province territorialmente interessate. Le modalità di salvaguardia delle Aree di collegamento ecologico sono disciplinate dagli strumenti generali di pianificazione territoriale ed urbanistica delle Province e dei Comuni, nonché dai piani faunistici provinciali. Le Aree di collegamento ecologico che riguardano il territorio di più Province contermini sono disciplinate in base a forme tra loro coordinate – può dotarsi di organismi consultivi analoghi al Comitato regionale per 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 17 Febbraio 2005 n. 6 <i>"Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000"</i> art. 3 c. 4, art. 7 c. 2-3, art. 8 c. 4, art. 9 c. 2, art. 10 c. 3-4, art. 11 c. 2-3, art. 14, c. 1-3, art. 18 c. 1, 6, art. 25 c. 3, 13-15, art. 27, c. 5, art. 28 c. 1, art. 32 c. 2, art. 33 c. 6-8, art. 36 c. 2, art. 38 c. 2, art. 44 c. 1-4, art. 45 c. 1-2, art. 46, c. 1,4-6, art. 47 c. 1-3, art. 48 c.1, art. 49 c.1-2, art. 50, c. 1-2, 4, art. 51, c. 1-2, 4, 6-7, art. 52 c. 1, art. 53 c. 1-2, 4-4, art. 54 c. 1-3, 5-6, art. 55 c. 1-3, art. 59 c. 1, 3, art.</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>l'ambiente naturale, per assicurare il necessario supporto tecnico-scientifico alla formazione delle scelte nell'ambito territoriale di competenza del sistema provinciale.</p> <p>I soggetti gestori delle Aree protette sono tenuti a fornire alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente tutte le informazioni relative alle attività gestionali di competenza.</p> <p>Al fine di tutelare la biodiversità, quale obiettivo primario nelle politiche di gestione del sistema regionale, la Regione, le Province e gli Enti di gestione adottano misure e azioni di tutela della fauna selvatica e della flora spontanea, con particolare riguardo alle entità rare e minacciate. Inoltre promuovono attività di ricerca scientifica, di studio e di monitoraggio nei confronti delle specie, degli habitat e degli ecosistemi locali.</p> <p>La Provincia partecipa alla formazione del Programma regionale per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 attraverso la trasmissione alla Giunta regionale di un rapporto contenente:</p> <ol style="list-style-type: none"> la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati; gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine temporale di validità del Programma regionale; le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale; il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti ed i siti della Rete natura 2000 di loro competenza gestionale, riferito al termine temporale di validità del Programma regionale. <p>Alla Provincia, in applicazione del principio di sussidiarietà, compete oltre che l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla disciplina regionale relativa ai siti della Rete natura 2000, l'attuazione del Programma regionale attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico; l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia; la definizione di intese, accordi e forme di collaborazione con le Province confinanti per l'istituzione e la gestione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000, nonché per l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico; l'integrazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 nella pianificazione territoriale e paesistica e nella programmazione economica di propria competenza, apportando anche i necessari adeguamenti alla strumentazione esistente, con il fine di assicurare il migliore coordinamento delle strategie di conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale con quelle per la sostenibilità ambientale del territorio provinciale. <p>Alla Provincia, in applicazione del principio di sussidiarietà, compete oltre che l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla disciplina regionale relativa ai siti della Rete natura 2000, l'attuazione del Programma regionale attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> la gestione delle Riserve naturali regionali; la promozione e l'incentivazione, nel rispetto dei criteri di adeguatezza, di forme associative tra più Aree protette, per lo svolgimento di funzioni e servizi finalizzati al più efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità istitutive; il riparto tra gli Enti di gestione delle riserve naturali, delle aree di riequilibrio ecologico, dei paesaggi naturali e seminaturali protetti dei finanziamenti assegnati dalla Regione; il cofinanziamento unitamente alla Regione ed agli altri Enti locali interessati, per lo svolgimento di attività di gestione, di promozione e per gli investimenti a favore delle Aree protette e dei siti della Rete 	<p>60 c. 6-7</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>natura 2000.</p> <p>Qualora le Riserve naturali, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti, le Aree di riequilibrio ecologico ed i siti della Rete natura 2000 siano ricompresi nel territorio di più Province, le stesse esplicano le loro funzioni d'intesa tra loro.</p> <p>La Provincia territorialmente interessata formula la proposta di costituzione dell'Ente di gestione del Parco, (qualora più Province siano interessate, la proposta è formulata d'intesa fra le stesse). La gestione dei Parchi e delle Riserve regionali esistenti aventi territori limitrofi o appartenenti ad un'area ambientalmente omogenea, su proposta adeguatamente motivata dei rispettivi Enti di gestione e delle Province territorialmente interessate, sentito il parere degli enti locali coinvolti nella loro gestione, può essere affidata ad un unico Ente Parco all'uopo costituito.</p> <p>Il Piano del Parco è approvato e adottato dalla Provincia secondo la procedura di approvazione del PTCP, per quanto non previsto dalla legislazione regionale su parchi.</p> <p>Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione tra Provincia e Regione, siano state accolte integralmente le eventuali riserve regionali e non siano state introdotte modifiche sostanziali al Piano in accoglimento delle osservazioni presentate dai soggetti interessati (ovvero: Enti pubblici; associazioni economiche e sociali e associazioni per la tutela degli interessi diffusi; singoli cittadini nei cui confronti le previsioni di Piano possono produrre effetti diretti), il Consiglio provinciale dichiara la conformità agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato ed approva il Piano, prescindendo dall'intesa con la Regione in merito alla conformità del Piano territoriale del Parco agli strumenti della pianificazione regionale. Qualora non sia intervenuto l'accordo di pianificazione tra Provincia e Regione, la Provincia approva il Piano territoriale del Parco in conformità all'intesa regionale. Qualora un Parco riguardi l'ambito territoriale di più Province il relativo Piano territoriale è adottato d'intesa tra le Province interessate. L'intesa è promossa dalla Provincia che è maggiormente interessata dalla superficie del Parco</p> <p>La Provincia competente approva il progetto di intervento particolareggiato per il Parco trasmesso dal Consorzio, anche apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente alle norme vigenti.</p> <p>Qualora la Regione non si esprima sulla coerenza del Regolamento del parco con il Programma regionale e con la legge istitutiva, la Provincia procede all'approvazione del Regolamento, trasmessole dall'Ente di gestione del Parco.</p> <p>Nei Parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla presenza di aree di proprietà privata prevalentemente interessate da attività agricole o nei casi di proposte di allargamento dei Parchi finalizzate ad includere aree agricole private, l'Ente di gestione del Parco, la Provincia, la maggioranza delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative in ambito regionale, sentite le associazioni ambientaliste facenti parte della Consulta del Parco medesimo, approvano un accordo agro-ambientale al fine di formulare indicazioni programmatiche relative alle politiche di preservazione attiva dell'agricoltura nell'area protetta, nonché agli aspetti della pianificazione territoriale nel territorio rurale.</p> <p>L'accordo agro-ambientale approvato dall'Ente di gestione del Parco, la Provincia, la maggioranza delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative in ambito regionale, è altresì finalizzato a: a) promuovere le produzioni del territorio; b) incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità; c) ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale; d) mantenere gli insediamenti abitativi esistenti nel territorio rurale; promuovere le pratiche culturali tradizionali ed eco-compatibili; f) promuovere il turismo rurale e naturalistico.</p> <p>Le Province possono promuovere l'accordo agro-ambientale. L'accordo agro-ambientale deve essere coerente con il PTCP, con il Programma regionale di sviluppo rurale e con gli obiettivi gestionali definiti attraverso l'atto istitutivo del Parco. L'accordo agro-ambientale costituisce altresì parte integrante del documento preliminare del Piano territoriale del Parco o di sue varianti.</p> <p>La Provincia predispone il Piano faunistico-venatorio, acquisendo le proposte del Parco per il territorio di competenza.</p> <p>Attraverso uno specifico Regolamento di settore, adottato secondo la procedura prevista per il regolamento del parco, sono stabilite le misure di disciplina dell'attività faunistico-venatoria nell'area contigua.</p> <p>In base alla delibera del Consiglio regionale istitutiva della Riserva,</p>	

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>quest'ultima può essere gestita dalla Provincia territorialmente interessata, oppure, nel caso in cui la Riserva sia compresa nel territorio di più Province, da un Consorzio costituito tra le Province, i Comuni e le Comunità montane territorialmente interessate.</p> <p>La Provincia quale soggetto gestore della Riserva, per il conseguimento delle finalità contenute nell'atto istitutivo e tenendo conto degli obiettivi gestionali in esso previsti, svolge i seguenti compiti: a) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale; b) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo.</p> <p>La Provincia può avvalersi dei Comuni, delle Comunità montane e delle altre forme associative previste dalla legge regionale per l'esercizio delle seguenti funzioni: a) realizzazione di opere e interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, b) studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale, c) promozione e realizzazione di iniziative di educazione ambientale, d) le altre funzioni previste dall'atto istitutivo. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c), la Provincia può altresì avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.</p> <p>Il Regolamento della Riserva è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nell'atto di istituzione della Riserva. Attraverso il Regolamento possono essere previste e disciplinate particolari forme di agevolazioni ed incentivi per attività, iniziative e interventi riguardanti la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse da parte dei proprietari e degli operatori compresi all'interno del perimetro della Riserva.</p> <p>Il Regolamento di gestione della riserva è approvato dalla Provincia. Quando la Riserva naturale interessa il territorio di più Province il Regolamento è approvato dalla Provincia maggiormente interessata per territorio, acquisita l'intesa con le altre Province.</p> <p>Nell'ambito delle previsioni della delibera istitutiva della Riserva e in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale per il sistema delle aree protette e dei siti Natura 2000, l'Ente di gestione predispone il Programma triennale di tutela e di valorizzazione. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione della riserva regionale può essere articolato in programmi attuativi annuali. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione in particolare prevede: a) lo svolgimento di analisi ed il monitoraggio dell'ambiente naturale; b) l'individuazione delle azioni e delle iniziative prioritarie da attivare per la conservazione e la valorizzazione della Riserva nell'arco di validità temporale del programma stesso; c) l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma; d) la definizione di criteri e modalità per la realizzazione e la promozione delle attività educative, divulgative, didattiche e di ricerca scientifica.</p> <p>Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione della riserva regionale, adottato dall'Ente di gestione della riserva, è approvato dalla Provincia sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.</p> <p>I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme del provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione.</p> <p>L'Ente di gestione della riserva rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme del provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva. Previa intesa con il Comune interessato, il nulla-osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica.</p> <p>All'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti provvedono le Province territorialmente interessate tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e della localizzazione di massima definiti dalla Regione attraverso il Programma regionale per il sistema delle aree protette e dei Siti natura 2000. Nel caso in cui il Paesaggio naturale e seminaturale protetto interessi il territorio di più Province le stesse provvedono d'intesa tra loro alla sua istituzione. La Provincia, al fine della predisposizione della proposta d'istituzione, convoca un'apposita conferenza a cui sono chiamati a</p>	

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>partecipare i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative previste dalla legge regionale, territorialmente interessati.</p> <p>Attraverso l'atto istitutivo la Provincia attribuisce la gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti ai Comuni o ad altre forme associative previste dalla legge regionale. Per la pianificazione dei territori compresi nei Paesaggi naturali e seminaturali protetti si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale di cui alla legge regionale in materia edilizia, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale per il sistema delle aree protette e dei Siti natura 2000 nonché di quelli dettati dalla Provincia attraverso la delibera istitutiva.</p> <p>Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.</p> <p>I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti possono avvalersi, previa intesa, per finalità consultive, del Comitato tecnico-scientifico di altre Aree protette contermini o appartenenti al territorio della medesima Provincia. Le Province comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione dei Paesaggi protetti, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.</p> <p>La Provincia approva il Programma triennale di tutela e valorizzazione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto.</p> <p>All'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico provvedono le Province territorialmente interessate tenendo conto dei criteri, degli indirizzi, della localizzazione di massima definiti dalla Regione attraverso il Programma regionale per il sistema delle aree protette e dei Siti natura 2000. Nel caso in cui l'Area di riequilibrio ecologico interessi il territorio di più Province le stesse provvedono d'intesa tra di loro alla sua istituzione.</p> <p>La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - al fine della predisposizione della proposta d'istituzione dell'Area di riequilibrio ecologico, convoca un'apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative previste dalla legge regionale, territorialmente interessati. - provvede all'istituzione delle Aree di Riequilibrio Ecologico già previste dagli strumenti urbanistici comunali su proposta dei Comuni. <p>Attraverso l'atto istitutivo la Provincia attribuisce la gestione delle Aree di riequilibrio ecologico ai Comuni o a loro forme associative previste dalla legge regionale. Per la pianificazione dei territori compresi nelle Aree di riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di cui alla legge regionale in materia edilizia, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale per il sistema delle aree protette e dei Siti natura 2000 e di quelli dettati dalla Provincia attraverso l'atto istitutivo.</p> <p>Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.</p> <p>I soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico possono avvalersi, previa intesa, per finalità consultive, del Comitato tecnico-scientifico di altre Aree protette contermini o appartenenti al territorio della medesima Provincia. Le Province comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione delle Aree di riequilibrio, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.</p> <p>Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco, che ha funzioni di Polizia amministrativa locale e le esercita nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza (le competenze di servizio del personale guardiaparco ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime).</p> <p>Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.</p>	

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>Le Province adottano, per i siti della rete "Natura 2000" ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della legge regionale sulla tutela e l'uso del territorio (e qualora il sito ricada nel territorio di più Province, queste procedono d'intesa). La valutazione di incidenza, relativa ai possibili effetti su SIC [Siti di importanza comunitaria] e ZPS [Zone di protezione speciale] di piani territoriali, urbanistici e di settore, è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del Piano. La valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui alla legge regionale su uso e tutela del territorio, qualora prevista.</p> <p>La valutazione di incidenza, relativa ai possibili effetti su SIC e ZPS di progetti e interventi, è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del progetto o dell'intervento, nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino degli habitat naturali (oltre che nel rispetto delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione adottati dai competenti enti). La valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) è ricompresa e sostituita da tale procedura, ai sensi della specifica disciplina regionale. Per la valutazione di incidenza, relativa ai possibili effetti su SIC e ZPS di progetti e interventi, l'ente che approva il progetto o l'intervento può avvalersi, previa convenzione, della Provincia.</p> <p>Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta, la valutazione di incidenza, relativa ai possibili effetti su SIC e ZPS di piani territoriali, urbanistici e di settore, è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del piano, tenuto conto del parere dell'ente gestore dell'area protetta.</p> <p>Qualora i progetti o gli interventi ricadano nel territorio esterno all'area protetta e siano relativi ad un sito della rete "Natura 2000" ricadente parzialmente nell'area protetta, l'ente gestore della medesima esprime un parere ai fini della valutazione di incidenza.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 14 Aprile 2004 n. 7 <i>"Disposizioni in materia ambientale. Modifiche e integrazioni a leggi regionali"</i>, art. 3 c. 1, art. 6, c. 1-3, art. 7 c. 1, art. 7 c. 3, art. 52 c. 1-2,</p>
	<p>Alle Province competono le funzioni amministrative relative alla commercializzazione, detenzione ed importazione degli animali selvatici.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 aprile 1999 n. 3 <i>"Riforma del sistema regionale e locale"</i>, art. 105 c. 2</p>
	<p>Per la conservazione della fauna minore, la Provincia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individua e adotta misure di tutela e conservazione, anche temporanee e limitate a particolari fasi del ciclo biologico, della fauna minore; - promuove, anche mediante il coinvolgimento dei soggetti gestori del reticolo idrografico e della rete infrastrutturale, una gestione coerente degli elementi del paesaggio che per la loro struttura e ruolo di collegamento sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie della fauna minore, quali i corsi d'acqua ed i canali con relative sponde e arginature, le siepi campestri, le scarpate stradali e ferroviarie, le aree intercluse degli svincoli stradali. <p>Le Province o gli Enti di gestione delle aree protette autorizzano il prelievo, la detenzione, l'allevamento o l'uccisione di esemplari appartenenti alla fauna minore per finalità di ricerca, di ripopolamento, di reintroduzione e di tipo amatoriale, eccezion fatta, per questo ultimo caso, per le specie particolarmente protette.</p> <p>Le Province verificano il rispetto dei principi e delle norme della legge regionale in materia di tutela della fauna minore ed entro sessanta giorni esprimono negano lo svolgimento delle attività comunicate nel caso in cui il prelievo e l'allevamento siano necessari per attività didattiche di scuole, enti o associazioni e gli stessi devono presentare alla Provincia.</p> <p>Il monitoraggio sulle attività finalizzate alla tutela della fauna minore sono svolte attraverso un sistema integrato a livello regionale, provinciale e delle aree protette, con il coinvolgimento di tecnici, come l'ARPA, e associazioni. La Regione, le Province e gli Enti di gestione delle Aree Protette attuano e promuovono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - studi e ricerche finalizzati alla gestione e alla conservazione in situ ed ex situ della fauna minore ed in particolare alla valutazione dei possibili interventi di ripristino ambientale e di reintroduzione o ripopolamento; - la realizzazione e gestione di centri specializzati per lo studio e la conservazione, la riproduzione e la reintroduzione in natura delle 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 31 Luglio 2006 n. 15 <i>"Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna"</i>, art. 3 c. 2, art. 4 c. 3, art. 5 c. 1, art. 9 lett a-f, art. 44 c. 4</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>specie appartenenti alla fauna minore; c) l'acquisizione al pubblico demanio di aree naturali e semi-naturali particolarmente interessanti per la sopravvivenza di specie della fauna minore.</p> <ul style="list-style-type: none"> - forme di diffusione delle conoscenze sulle specie oggetto di tutela e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sul loro ruolo per il mantenimento degli equilibri ecologici e sulla importanza della tutela della biodiversità; - azioni e misure per contrastare l'abbandono e per contenere lo sviluppo delle popolazioni faunistiche alloctone, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli animali alloctoni, ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale; - azioni di incentivazione finalizzate alla conservazione e gestione di habitat e specie della fauna oggetto di tutela della presente legge, sia in aree pubbliche che private, anche mediante convenzioni e accordi di programma. 	
	<p>La Provincia realizza gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale non realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente, per i quali non siano individuabili i responsabili.</p> <p>Qualora gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale riguardino territori di più province, la provincia maggiormente interessata approva e autorizza il progetto e gli interventi previa intesa con l'altra provincia coinvolta.</p> <p>Province ed A.R.P.A. forniscono alla Regione i dati necessari per la compilazione dell'Anagrafe dei siti da bonificare.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004 n. 7 <i>"Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali"</i> art. 11 c. 2, 4</p>
	<p>Le Province esercitano le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 1 Giugno 2006 n. 5 <i>"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 ("Ordinamento della professione di maestro di sci") e disposizioni in materia ambientale"</i>, art. 5</p>
<p>Riduzione rischio sismico</p>	<p>La Provincia esprime il parere sul Piano strutturale comunale (PSC), sul Piano operativo comunale (POC) e sul Piano urbanistico attuativo (PUA), nonché, in via transitoria, sulle varianti al Piano regolatore generale (PRG) e sugli strumenti urbanistici attuativi del vigente PRG, in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio.</p> <p>Nei casi in cui la legge non preveda l'intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, la Provincia esprime parere.</p> <p>Per l'espletamento delle funzioni consultive, la Provincia può stipulare apposita convenzione, prevedendo un congruo rimborso per le spese sostenute dalle strutture tecniche regionali.</p> <p>Il PTCP individua le aree a maggior rischio e definisce gli indirizzi generali sugli usi ammissibili, al fine di ridurre il rischio sismico.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008 n. 19 <i>"Norme per la riduzione del rischio sismico"</i>, art. 5 c. 1-3, art. 7</p>
<p>Sostenibilità ambientale acquisti PA</p>	<p>Le Province approvano un Piano d'azione di durata triennale finalizzato alla definizione di un programma operativo per l'introduzione di criteri ambientali nelle procedure d'acquisto di forniture di beni e servizi.</p> <p>Le Province attuano quanto previsto dalla normativa regionale in tema di introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della Pubblica Amministrazione anche attraverso il sistema regionale centralizzato degli acquisti gestito da Intercent-ER.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 29 dicembre 2009 n. 28 <i>"Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della Pubblica Amministrazione"</i>, art. 2 c. 3, 5</p>
<p>Informazione ed educazione alla sostenibilità</p>	<p>Le Province</p> <ul style="list-style-type: none"> - collaborano con la Regione per lo sviluppo del sistema scolastico e dell'alta formazione, delle agenzie scientifiche, delle imprese, del volontariato e dell'associazionismo, del sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (sistema regionale INFEAS). - concorrono con la Regione alla definizione della programmazione regionale INFEAS e sviluppano, in collaborazione con i Comuni e in modo partecipato, una propria programmazione. - curano il raccordo ed il coordinamento tra la programmazione INFEAS e i rispettivi strumenti di programmazione generali e di settore. - partecipano al sistema regionale INFEAS. - promuovono specifici protocolli di intesa, accordi di programma e convenzioni con i diversi soggetti che concorrono al sistema regionale INFEAS al fine di formalizzare la collaborazione e le relazioni tra gli stessi. 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 29 dicembre 2009 n. 27 <i>"Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità"</i>, art. 1 c. 1 lett. e, art. 2, c. 3, 5-6, 9, art. 3, c. 3, art. 4, c. 2, 7</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<ul style="list-style-type: none"> - attuano il programma regionale INFEAS in base alle rispettive competenze ed in collaborazione con tutti i soggetti che concorrono al sistema regionale INFEAS. - di norma, istituiscono i centri di educazione alla sostenibilità sulla base degli indirizzi definiti dal programma regionale INFEAS (CEAS). Si avvalgono inoltre, dei CEAS per l'attuazione delle proprie iniziative di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione legate ai temi della sostenibilità. - rilasciano pareri alla Regione in ordine al riconoscimento dei centri di educazione alla sostenibilità (CEAS) senza scopo di lucro. - rilasciano pareri alla Regione in ordine al riconoscimento dei centri di educazione alla sostenibilità (CEAS) senza scopo di lucro. 	
Riqualificazione urbana	<p>La Provincia esprime un parere sulla relativa delibera comunale che individua gli ambiti del territorio comunale urbanizzato da assoggettare a riqualificazione. Il parere provinciale è necessario qualora le scelte in merito agli ambiti da riqualificare, ai temi di azione ed agli obiettivi che si intendono realizzare sono tali da prefigurare una variante al piano regolatore generale. Qualora il programma di riqualificazione urbana comporti variante agli strumenti urbanistici, l'accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica è stipulato, oltre che dalle amministrazioni interessate, con l'eventuale partecipazione di soggetti privati, dai rappresentanti: a) dell'ente titolare dello strumento di pianificazione di cui si propongono modificazioni; b) della Provincia, nel caso di modifiche a piani comunali; c) della Provincia e della Regione, nel caso di modifiche a piani sovracomunali.</p> <p>La Provincia, nei casi in cui le siano già state trasferite le competenze in materia di approvazione degli strumenti urbanistici generali, partecipa all'accordo in variante.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 3 Luglio 1998 n. 19 "Norme in materia di riqualificazione urbana", art. 2 c. 2, art. 9, c. 3-4</p>
Viabilità	<p>Sulla rete stradale trasferita al demanio provinciale (strade non ricomprese nella rete stradale e autostradale nazionale e fatti salvi i tratti interni di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti) ed in conformità agli indirizzi regionali, le Province esercitano le funzioni di gestione e vigilanza.</p> <p>Sulla rete stradale trasferita al demanio provinciale ed in conformità agli indirizzi regionali, le Province esercita</p> <ul style="list-style-type: none"> - funzioni di programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria. - funzioni di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. - funzioni di fissazione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade. - funzioni di riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade. - funzioni di progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma triennale regionale. - tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli enti proprietari di strade, introitandone i relativi proventi. <p>Le Province provvedono alla classificazione e declassificazione delle strade provinciali.</p> <p>Le Province provvedono ad assegnare ed erogare ai Comuni proprietari delle strade i fondi regionali per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.</p> <p>I fondi regionali per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale possono essere assegnati ed erogati dalle Province alle Comunità montane e alle forme associative dei comuni alle quali siano state conferite le funzioni in materia di manutenzione delle strade.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", art. 164 c. 2 lett a-e, art. 164 c. 3, art. 167-bis c. 2-3</p>
	<p>Le Province provvedono alla classificazione e declassificazione delle strade provinciali.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", art. 166</p> <p>Legge Regione Emilia-Romagna 19 Agosto 1994 n. 35 "Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico", art. 1</p>
Trasporti	<p>Le Province esercitano le funzioni relative a:</p> <p>a) autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e</p>	<p>Decreto Legislativo Stato 31 Marzo 1998 n. 112 "Conferimento di</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>dalle scuole nautiche;</p> <p>b) riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;</p> <p>c) esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;</p> <p>d) rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;</p> <p>e) controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;</p> <p>f) rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;</p> <p>g) esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;</p> <p>h) tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.</p>	<p><i>funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>, art. 105 c. 3</p>
	<p>La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - approva il piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I, II, III - esercita le seguenti funzioni delegate: <ul style="list-style-type: none"> - progettazione e realizzazione degli interventi di grandi infrastrutture nei porti di rilievo regionale e interregionale. - costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse regionale e locale; - funzioni in materia di estimo navale; - vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche. <p>Alla Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono delegate tutte le funzioni amministrative (in materia di trasporti) conferite dallo Stato alla Regione e non attribuite ad altri enti. - sono delegate le funzioni amministrative di competenza regionale relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali e delle macchine agricole eccezionali. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale. <p>Le Province, in collaborazione con la Regione, provvedono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redazione e aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e comunali se particolarmente rilevanti. - redazione e aggiornamento di un elenco delle strade percorribili del proprio territorio. 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 aprile 1999 n. 3 <i>"Riforma del sistema regionale e locale"</i>, art. 170 c. 1-3, art. 171 c.1-3, art. 172 c. 1, art. 174, c. 1-2</p>
	<p>Le Province individuano, di concerto con la Regione e d'intesa con i Comuni, gli ambiti intercomunali ove promuovere la formazione dei piani di area vasta (ossia unità territoriali entro le quali possa essere programmato un sistema di trasporto pubblico integrato).Le Province propongono altresì i documenti preliminari di indirizzi e promuovono i relativi accordi di programma.</p> <p>La Provincia può istituire, d'intesa con la Regione, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla Regione stessa.</p> <p>Ai fini della stipula di accordi di programma con la Regione volti alla riorganizzazione della mobilità e alla qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico, le Province possono presentare interventi in concorso con soggetti pubblici e privati.</p> <p>In materia di trasporto pubblico, su ferro e su gomma, le Province esercitano funzioni di progettazione che attengono alla definizione del servizio offerto al pubblico, ad es. orari, numero delle corse giornaliere per ogni linea, bigliettazione integrata, tenuta dei mezzi, ecc.</p> <p>Le Province provvedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla zonizzazione del territorio ai fini tariffari; - a esercitare le funzioni trasferite riguardanti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai servizi di noleggio con conducente, con qualsiasi mezzo esercitati, e di taxi. <p>La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - controlla la gestione del servizio effettuata dai soggetti affidatari. - affida la gestione delle reti di trasporto pubblico autofilotraviario mediante provvedimento di concessione. - può autorizzare il subaffidamento della gestione del servizio di trasporto pubblico, stabilendo i criteri e le modalità dello stesso nei 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 2 ottobre 1998 n. 30 <i>"Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale"</i>, art. 6 c. 1-2, art. 9 c. 2, art. 12 c. 1, 2, art. 13, c. 2, 4, art. 14bis, art. 15, c. 1-2, art. 19, c. 1, art. 19, c. 5bis, art. 26bis c. 1, art. 26quinquies, art. 26nonies, art. 28, c. 1-2, 5, 7-8, art. 28 c. 2, art. 37 c. 1, art. 38 c. 1, art. 39 c. 4, 5bis, art. 42, art. 43</p> <p>Cfr. Decreto Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977 n. 616 <i>"Attuazione della delega di cui all'art.1 della L.22 luglio 1975, n.382"</i>, art. 85 c. 1</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>documenti di indizione delle relative procedure concorsuali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - manifesta il proprio assenso in relazione a qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di natura giuridica del gestore, ovvero a sostituzione, anche parziale, dell'affidatario nella gestione del servizio. Pronuncia con atto motivato la revoca o decadenza dall'affidamento . <p>Le Province e i Comuni costituiscono, per ciascun ambito territoriale provinciale, un'Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale. Le Province e i Comuni, ove esistano ragioni tecniche ed economiche, possono affidare direttamente all'Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale, conferendo alla stessa la proprietà di detti beni. La Provincia rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente alle imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legge statale relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori. La Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvede alla tenuta delle sezioni provinciali del registro delle imprese che esercitano trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente ed al rilascio delle autorizzazioni anche tramite le Agenzie locali per la mobilità ove tali funzioni siano ad esse specificatamente assegnate. - provvede altresì all'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge regionale, ove non siano assegnate anch'esse alle Agenzie congiuntamente alla tenuta delle sezioni provinciali del registro e al rilascio delle autorizzazioni sopra citate. - in collaborazione e coordinamento con i Comuni e le Agenzie locali della mobilità, ogni anno organizza un incontro di consultazione con le associazioni delle imprese e le associazioni dei consumatori per verificare stato e criticità del settore e dei servizi e le eventuali proposte per il miglioramento e l'incremento qualitativo del servizio, nonché per individuare azioni comuni e concordate. <p>In materia di trasporto autofilotraviario e trasporto rapido a guida vincolata, secondo le proprie competenze e salve le competenze comunali, le Province esercitano tutte le funzioni non espressamente riservate alla Regione. Le Province</p> <ul style="list-style-type: none"> - esercitano le funzioni relative alla programmazione di bacino. - esercitano tutte le funzioni relative al trasporto autofilotraviario e al trasporto rapido a guida vincolata classificati di bacino, interbacino, urbani intercomunali e trasfrontalieri, ivi comprese: a) l'istituzione e l'affidamento della gestione dei servizi e della costruzione delle opere pubbliche necessarie; b) la verifica e il controllo qualitativo e quantitativo sullo svolgimento dei servizi. - nell'ambito delle funzioni relative al trasporto auto filotraviario e trasporto rapido a guida vincolata classificati di bacino, interbacino, urbani intercomunali e trasfrontalieri, esercitano il coordinamento dei servizi operanti sul territorio. <p>Le Province, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvedono alla zonizzazione del territorio ai fini tariffari; - esercitano le funzioni trasferite riguardanti l'approvazione dei regolamenti relativi ai servizi di noleggio con conducente, con qualsiasi mezzo esercitati, e di taxi. <p>In relazione al territorio interessato, le Province esercitano le funzioni amministrative regionali relative agli impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in servizio pubblico. Le Province esercitano le funzioni relative alla sicurezza, qualora non risultino di competenza dello Stato. Le Province e le Agenzie locali stipulano nell'ambito, delle proprie competenze, contratti di servizio con i gestori. Le Province vigilano sulla regolarità del trasporto pubblico regionale e locale, secondo le proprie competenze. In caso di interruzione di pubblico servizio di trasporto per cause comunque ascrivibili al gestore, le Province adottano, quali enti affidanti, i provvedimenti indispensabili per assicurare il tempestivo ripristino del pubblico servizio. Le Province provvedono alla regolamentazione delle tariffe</p>	

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>autofilotranviarie, tenendo conto dei livelli tariffari stabiliti dalla Regione e con riferimento al vincolo di mantenimento dell'equilibrio economico delle imprese di gestione.</p> <p>Le Province e le loro Agenzie, in attuazione degli indirizzi per il sistema tariffario integrato di bacino, possono autorizzare tariffe speciali per utenti specifici o servizi particolari, oltre che in occasione di particolari situazioni ambientali. Inoltre, al fine di favorire l'uso del trasporto pubblico, possono autorizzare accordi tariffari speciali con consumatori collettivi (enti e aziende pubbliche e private, scuole, università).</p> <p>Le Province esercitano le funzioni inerenti i servizi marittimi, lacuali e fluviali di interesse regionale e locale (riguardanti i servizi di cabotaggio e gli altri servizi di trasporto che si svolgono prevalentemente nell'ambito della Regione).</p>	
	<p>Le Province esercitano funzioni concernenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'iscrizione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli albi provinciali; la licenza per l'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto proprio; il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nell'autotrasporto di cose per conto di terzi; gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e di persone; gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale relativa all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola; l'autorizzazione e la vigilanza sull'attività delle autoscuole; il riconoscimento e la vigilanza sui centri di istruzione automobilistica, costituiti dai consorzi di autoscuole; l'autorizzazione e la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche; l'autorizzazione e la vigilanza amministrativa sull'attività di revisione dei veicoli esercitata dalle imprese di autoriparazione. Le funzioni autorizzatorie e di vigilanza comprendono le variazioni dei titoli autorizzatori, l'adozione dei provvedimenti di revoca, di sospensione, di cancellazione, previsti in relazione alla perdita di requisiti, e l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento di infrazioni. <p>Le Province</p> <ul style="list-style-type: none"> - esercitano la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni autorizzatorie e di vigilanza di loro competenza; - trasmettono periodicamente alla Regione i dati e gli elementi conoscitivi relativi agli albi provinciali dell'autotrasporto per conto di terzi e alle licenze per l'autotrasporto in conto proprio; - istituiscono una Commissione (provinciale) per l'autotrasporto con funzione consultiva circa l'esame di procedimenti amministrativi predefiniti; la stessa è composta da rappresentanti di enti pubblici e associazioni di categoria; - esercitano il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nell'autotrasporto di merci per conto terzi e applica le relative sanzioni disciplinari e amministrative; - esercitano funzioni di prevenzione e accertamento degli illeciti contemplati dalla legislazione vigente (Istituzione di un sistema a forcella per i trasporti di merci su strada); - definiscono i termini di attivazione dei seguenti corsi, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Regione: a) corsi per la preparazione all'esame di idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone; b) corsi per la preparazione dei responsabili tecnici delle officine che svolgono attività di revisione dei veicoli; - provvedono al rilascio di autorizzazioni e alla vigilanza tecnica sulle scuole nautiche; - provvedono (addetti incaricati del servizio di polizia stradale) alla prevenzione e accertamento degli illeciti contemplati dalla legislazione vigente (Istituzione di un sistema a forcella per i trasporti di merci su strada); - verificano, anche tramite periodica attività ispettiva: <ol style="list-style-type: none"> l'iscrizione nel registro delle imprese per l'esercizio 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 13 maggio 2003 n. 9 "<i>Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile</i>", art. 2 c. 1-2, 4, art. 3 c. 1,3,7, art. 5 c. 1, 4-5, art. 8 c. 2, art. 9 c. 2, art. 10 c. 5-6, art. 11</p> <p>cfr. Legge Stato 6 Giugno 1974 n. 298 "<i>Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada</i>", art. 55-59</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>dell'attività di autoriparazione;</p> <p>b) l'esercizio effettivo di tutte le attività di autoriparazione (meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista);</p> <p>c) il possesso di adeguata capacità finanziaria rilevabile dall'esame di parametri predefiniti</p> <p>d) il possesso di idonei locali, attrezzature e strumentazioni;</p> <p>e) il possesso in capo al titolare dell'impresa o al responsabile tecnico dei requisiti personali e professionali richiesti;</p> <p>f) la corretta tenuta dei registri, vidimati dalla Provincia, in cui sono annotate le istanze di revisione;</p> <p>g) la corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni. Esercitano, inoltre, funzioni di vigilanza amministrativa</p> <p>- esercitano la vigilanza amministrativa sulle officine per la revisione auto.</p> <p>Le Province applicano le sanzioni amministrative di competenza regionale in materia di autotrasporto e motorizzazione civile.</p>	
Sanità	<p>Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti:</p> <p>a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;</p> <p>b) l'istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;</p> <p>c) l'istituzione di farmacie succursali;</p> <p>d) il decentramento delle farmacie;</p> <p>e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede;</p> <p>f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 aprile 1999 n. 3 <i>"Riforma del sistema regionale e locale"</i>, art. 185 c. 1</p>
	<p>La Conferenza territoriale sociale e sanitaria è composta: a) dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo; b) dal Presidente della Provincia o suo delegato.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 3 aprile 2002 n. 5 <i>"Conferimento di funzioni amministrative alle Province in materia di sanità veterinaria"</i>, art. 1</p>
	<p>Sulla base di autorizzazione regionale, è possibile la sperimentazione di nuove modalità gestionali ed organizzative nell'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari, attinenti alla gestione del personale o ad innovazioni di prodotto e di processo. Ciò vale per le partecipazioni societarie delle Aziende sanitarie e per la partecipazione da parte delle medesime alle forme di gestione di attività e servizi sociosanitari costituite dagli Enti locali, al fine di migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire semplificazioni gestionali.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004 n. 29 <i>"Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale"</i>, art. 7 c. 1-2</p>
Immigrazione	<p>Le Province, ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati</p> <p>- svolgono le seguenti funzioni: a) partecipano all'attuazione dei piani di zona in materia di interventi sociali rivolti a cittadini stranieri, con compiti di coordinamento, monitoraggio; b) concedono i contributi alle associazioni;</p> <p>- favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale e l'esercizio dei diritti politici da parte dei cittadini stranieri immigrati;</p> <p>- partecipano alla definizione dei piani di zona in materia di interventi sociali rivolti a cittadini stranieri.</p> <p>Le Province esercitano ogni altra funzione ad esse attribuita in materia. Gli Enti locali (e la Regione), per sostenere interventi volti a favorire la ricerca di una soluzione abitativa anche a beneficio dei cittadini stranieri immigrati, promuovono e favoriscono:</p> <p>- la costituzione di agenzie per la casa con finalità sociali, ivi comprese le agenzie per la locazione, in grado di gestire alloggi e di svolgere anche un'azione di orientamento ed accompagnamento alla soluzione abitativa;</p> <p>- l'utilizzo e il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile; la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione ed al credito per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa abitativa, anche attraverso l'istituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 24 Marzo 2004 n. 5 <i>"Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alla L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 e alla L.R. 12 marzo 2003, n. 2"</i>, art. 4 c. 1, art. 10 c. 1</p>
Servizi sociali	<p>Le Province, con la Regione e gli altri enti locali, sostengono le politiche familiari attraverso attività formative e di supporto, facilitazioni per l'accesso ad iniziative ricreative e del tempo libero, promozione del turismo familiare con finalità di sollievo consulenziale, agevolazioni tariffarie e d'imposta.</p> <p>Le Province partecipano alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria, concorrendo alla realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 12 Marzo 2003 n. 2 <i>"Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali"</i>, art. 9 c. 3, art. 11 c. 2, art. 18 c. 1-2, 3, art. 25 c. 13, art.</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>Le Province promuovono l'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche settoriali, con particolare riferimento alle politiche del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione e della pianificazione territoriale.</p> <p>Spetta alla Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - le funzioni amministrative in materia di volontariato e di associazionismo. - le funzioni amministrative delegate concernenti l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative sociali; - la promozione del concorso dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro, nonché delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, volte a favorire il coordinato apporto alla definizione ed alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche attraverso intese ed accordi. <p>Le Province</p> <ul style="list-style-type: none"> - esercitano le funzioni di rilevazione dei bisogni e dell'offerta di servizi e strutture socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie del territorio, anche al fine di implementare il sistema informativo socio-educativo-assistenziale provinciale nell'ambito di quello regionale; - esercitano, su richiesta degli altri Enti locali, le funzioni di supporto per il coordinamento degli interventi territoriali; - partecipano alla definizione dei Piani di zona con compiti di coordinamento; - partecipano all'attuazione dei Piani di zona; - predispongono i Programmi provinciali qualora il Piano regionale individui ambiti di intervento che, per caratteristiche particolari richiedono la predisposizione di specifici programmi; - si coordinano con i comuni per l'esercizio delle funzioni relative al monitoraggio e vigilanza dell'attività delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - istituiscono, con la Regione, il sistema informativo dei servizi sociali nell'ambito del sistema informativo previsto dalla legislazione statale al fine di: a) assicurare la disponibilità dei dati significativi relativi allo stato dei servizi ed all'analisi dei bisogni; b) elaborare la programmazione delle politiche sociali; c) assicurare un corretto utilizzo delle risorse; d) promuovere e attivare progetti europei; e) garantire il coordinamento con le strutture sanitarie e formative e con le politiche del lavoro e dell'occupazione; - curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale; - sottoscrivono gli accordi di programma tra i sindaci dei comuni (o tra gli organi competenti delle forme associative scelte dai comuni) per l'approvazione dei "piani di zona"; - assicurano il necessario supporto informativo e tecnico per la definizione dei Piani di zona, anche avvalendosi di Osservatori provinciali delle politiche sociali; - partecipano alla definizione dei Programmi speciali di intervento sociale attraverso la sottoscrizione degli accordi, promossi dalla Regione, tra Enti locali, Aziende sanitarie e i soggetti pubblici o privati che assumono obblighi per la loro realizzazione. <p>Le Province assicurano il monitoraggio sull'attuazione del sistema di accreditamento sul proprio territorio, al fine di favorire la piena realizzazione delle finalità della legge regionale in materia di sistema integrato dei servizi sociali.</p>	<p>27 c. 3, art. 28 c. 1-2, 5, art. 29 c. 4, art. 31 c. 2, art. 34 c. 3, art. 38 c. 5</p>
	<p>La Provincia, quale ente intermedio</p> <ul style="list-style-type: none"> - approva gli atti di programmazione provinciale in materia di accoglienza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza; - cura la realizzazione delle iniziative e dei progetti previsti nei propri atti di programmazione e ne esegue il relativo monitoraggio; - promuove e attua il collegamento tra i servizi locali, anche su loro richiesta, allo scopo di potenziare la rete di protezione dei bambini e degli adolescenti, soprattutto in situazione di emergenza, le iniziative di consulenza e la creazione di servizi di alta professionalità; - istituisce organismi tecnici di coordinamento per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani e ne assicura il funzionamento e cura la formazione degli operatori e, su richiesta della Regione; - fornisce all'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 28 Luglio 2008 n. 14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni", art. 5 c. 1 lett. a-g)</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>giovani i dati richiesti per l'implementazione delle banche dati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolge le funzioni in materia di formazione professionale e, attraverso i centri per l'impiego, sostiene azioni a supporto del lavoro giovanile; - approva il programma delle azioni per i giovani; - cura il coordinamento e il monitoraggio delle azioni territoriali al fine di realizzare gli obiettivi definiti nelle linee prioritarie di azione della programmazione regionale. 	
<p>Istruzione e formazione</p>	<p>Nell'ambito dei processi di integrazione delle politiche formative (basata su collaborazione fra le istituzioni pubbliche), la Regione e gli Enti locali perseguono la semplificazione delle procedure e promuovono il coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, sportivi.</p> <p>La Regione e gli Enti locali sostengono i soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione.</p> <p>Gli Enti locali concorrono con Stato e regioni alla definizione di standard essenziali nazionali per la formazione professionale, anche integrata.</p> <p>La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sostengono le attività di qualificazione del personale della formazione professionale e di quello in servizio (docenti) nelle istituzioni scolastiche, valorizzano le funzioni di tutoraggio, accompagnamento e mediazione culturale svolte da personale docente dell'istruzione e della formazione professionale e da altre figure professionali specializzate, anche garantendo adeguata formazione. A tal fine concedono assegni di studio.</p> <p>La Regione e gli Enti locali sostengono interventi e servizi di orientamento svolti dai soggetti formativi, anche in collaborazione con le famiglie. La Regione e le Province sostengono le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati strumenti.</p> <p>La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzano le iniziative delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione professionale accreditati e degli enti del privato sociale a favore delle persone in stato di disagio.</p> <p>La Regione e le Province provvedono alla scelta delle attività di formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale da finanziare, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento.</p> <p>La Regione e le Province erogano i finanziamenti per la formazione professionale (anche integrata con l'istruzione) a soggetti selezionati tramite procedure ad evidenza pubblica.</p> <p>Le Province e la Regione favoriscono l'accesso individuale ad attività di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo formativo.</p> <p>Tutte le attività finanziate sono oggetto, da parte della Regione e degli Enti locali, secondo le rispettive competenze di programmazione, di valutazione preventiva sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.</p> <p>Tutte le attività finanziate sono oggetto, da parte della Regione e degli Enti locali, secondo le rispettive competenze di programmazione, di controllo, monitoraggio e valutazione sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.</p> <p>La Regione e gli Enti locali perseguono la generalizzazione della scuola dell'infanzia di durata triennale, in particolare della scuola pubblica, quale parte integrante del sistema nazionale di istruzione.</p> <p>Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione e gli Enti locali sostengono l'adozione di modelli organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per le attività didattiche, l'inserimento di figure di coordinamento pedagogico.</p> <p>Al fine di sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione, di favorire il successo formativo e di contrastare l'abbandono scolastico, la Regione e gli Enti locali intervengono mediante: a) azioni di valorizzazione e supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche; b) sostegno a progetti delle istituzioni scolastiche autonome, volti ad incoraggiare ed a favorire il proseguimento degli studi nell'istruzione; c) promozione dell'integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali, sanitarie, culturali, giovanili del territorio; d) sostegno a progetti per la continuità didattica; e) arricchimento dell'offerta formativa; f) perseguimento dell'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale.</p> <p>Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione e gli Enti locali,</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 30 Giugno 2003 n. 21 <i>"Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro"</i>, art. 3 c. 4-6, art. 4 c. 1, art. 7 c. 1-4, art. 11 c. 1, 3, art. 12 c. 1, art. 13 c. 2, art. 14, art. 15, art. 17 c. 1, art. 19 c. 2, art. 20, art. 21 c. 3-4, art. 22 c. 1-2, art. 23, art. 24 c. 3, art. 25, art. 26 c. 1, art. 27 c. 1, 4, art. 27 c. 7, art. 28 c. 2, art. 31, art. 34 c. 1, art. 36 c. 1, art. 39 c. 3, art. 41, art. 42 art. 43, art. 45, art. 46, art. 52, art. 53 c. 4</p> <p>Cfr. Decreto Legislativo Stato 31 Marzo 1998 n. 112 <i>"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali"</i>, art. 135-136, 143-144</p> <p>Legge Stato 11 gennaio 1996 n. 23 <i>"Norme per l'edilizia scolastica"</i>, art. 4, art. 11</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>d'intesa con la Direzione scolastica regionale, incentivano la costituzione di reti e di consorzi tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli Enti locali. Inoltre, per la collaborazione fra le istituzioni, favoriscono la costituzione di organismi di rappresentanza delle istituzioni scolastiche che operano sul territorio.</p> <p>Per promuovere l'autonomia scolastica, gli Enti locali, le istituzioni scolastiche, l'amministrazione scolastica, anche attraverso specifici accordi, possono istituire i Centri di servizi e di consulenza per le istituzioni scolastiche autonome (C.S.C.), i quali si avvalgono, in forma integrata, delle risorse professionali, strumentali e finanziarie, messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche, dall'amministrazione scolastica, dagli Enti locali e dalla Regione, nonché da associazioni ed enti del privato sociale.</p> <p>La Regione e gli Enti locali, nel perseguire l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, favoriscono le relazioni fra le istituzioni scolastiche autonome e le diverse risorse educative, formative, culturali, tecniche e professionali del territorio.</p> <p>Al fine di consolidare l'integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap, la Regione e gli Enti locali promuovono, anche attraverso la realizzazione di specifici accordi con i soggetti interessati, azioni di coordinamento degli interventi e delle risorse, nonché di monitoraggio delle relative attività.</p> <p>Per sostenere la continuità didattica fra i diversi ordini e gradi di scuola, Regione ed Enti locali sostengono progetti finalizzati ad assistere la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del ciclo secondario del sistema dell'istruzione, al fine di agevolare l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta e di evitare l'interruzione o la dispersione di un percorso scolastico già avviato.</p> <p>La Regione e gli Enti locali concedono finanziamenti al fine di arricchire l'offerta formativa e potenziare l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Regione ed Enti locali promuovono l'integrazione tra l'istruzione e la formazione professionale attraverso interventi che ne valorizzano gli specifici apporti.</p> <p>Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione e le Province, anche sulla base di intese con l'amministrazione scolastica, sostengono le istituzioni scolastiche autonome che partecipano ad accordi stipulati con gli organismi di formazione professionale accreditati per la definizione di curricula biennali integrati e articolati in struttura modulare fra l'istruzione e la formazione professionale, destinati agli alunni che frequentano il primo e il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.</p> <p>I percorsi integrati di istruzione e formazione professionale hanno la caratteristica di consentire agli alunni che li scelgono di continuare ad assolvere l'obbligo formativo sia nell'istruzione che nella formazione professionale.</p> <p>La Regione e le Province nel primo quadriennio di attuazione del biennio integrato sostengono l'aggiornamento della istruzione e della formazione professionale.</p> <p>La Regione e le Province, in collaborazione con le parti sociali, sostengono la formazione professionale quale elemento determinante dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio.</p> <p>Nell'ambito della formazione professionale, autorizzazioni e riconoscimenti ai fini della certificazione possono essere rilasciati agli organismi di formazione professionale (accreditati o no), oltre che dalla Regione, anche dalle Province.</p> <p>La Regione e le Province sostengono la formazione degli apprendisti.</p> <p>La Regione, le Province e i Comuni possono stipulare convenzioni con gli organismi di formazione professionale accreditati, per l'esercizio delle proprie competenze in materia, per la realizzazione di progetti specifici, che prevedano anche l'utilizzo temporaneo di personale dipendente dai medesimi organismi.</p> <p>La Regione e le Province sostengono iniziative di recupero e di reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro che non hanno conseguito la licenza media. Tali iniziative sono realizzate in raccordo con i corsi di educazione degli adulti, finalizzati al conseguimento della licenza media e svolti dai Centri territoriali per l'educazione degli adulti.</p> <p>La programmazione dell'offerta di educazione degli adulti compete alle Province, nel rispetto degli indirizzi e della programmazione regionali.</p> <p>La Regione e gli Enti locali valorizzano i Centri territoriali per l'educazione degli adulti, quali soggetti di riferimento per l'offerta di educazione per gli adulti e ne sostengono le attività, anche svolte in integrazione con gli organismi di formazione professionale accreditati.</p>	

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>Competono alle Province le funzioni di promozione e di sostegno delle attività dei soggetti operanti a livello locale nel campo dell'educazione non formale e dei Centri territoriali per l'educazione degli adulti. Nell'ambito dell'educazione degli adulti, la Regione e gli Enti locali valorizzano le attività delle Università della terza età.</p> <p>Al fine di corrispondere alla domanda delle persone rilevata sul territorio, le opportunità di educazione degli adulti sono offerte, anche attraverso la realizzazione di accordi, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enti locali, - Istituzioni scolastiche ed universitarie, - Organismi di formazione professionale accreditati, - Centri territoriali per l'educazione degli adulti, - Università della terza età, associazioni e altri soggetti che erogano attività di educazione non formale agli adulti. <p>Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, nonché delle compatibilità finanziarie regionali, nazionali e comunitarie, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze (e cioè le province per l'istruzione secondaria di secondo grado, i comuni per i gradi inferiori).</p> <p>In particolare, la Provincia</p> <ul style="list-style-type: none"> - predispone i Piani per l'offerta formativa ed educativa inerenti l'istruzione; - predispone, sentite le istituzioni scolastiche interessate, i Piani di organizzazione della rete scolastica; - esercita funzioni di coordinamento nell'ambito della programmazione territoriale, al fine di armonizzare gli interventi sul territorio e di favorire accordi per servizi ed interventi di ambito sovracomunale. <p>La funzione di programmazione in materia di formazione professionale, realizzata anche in integrazione con l'istruzione, è di competenza delle Province che la esercitano mediante programmi per l'offerta formativa, di norma triennali.</p> <p>Al fine di armonizzare gli interventi sul territorio e di favorire accordi per servizi ed interventi di ambito sovracomunale, ogni Provincia d'intesa con i Comuni del territorio istituisce la Conferenza provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa possono partecipare i Comuni, l'amministrazione scolastica regionale, le università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati, nonché i soggetti operanti nell'ambito dell'educazione degli adulti. La Conferenza ha funzioni di proposta per le tematiche inerenti la programmazione dell'offerta formativa e può rappresentare la sede per la definizione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale, elaborati dai soggetti del sistema formativo. La Conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi elaborati dagli EE.LL., alla definizione degli ambiti territoriali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa ed alla istituzione dei Centri territoriali per l'educazione degli adulti.</p> <p>La Provincia istituisce una Commissione di concertazione con funzioni di proposta, verifica e valutazione in merito alle linee programmatiche delle politiche della istruzione, della formazione professionale e del lavoro di competenza provinciale.</p>	
	<p>La Regione e gli Enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio ed il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio.</p> <p>Nel quadro degli appositi indirizzi regionali, gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla legislazione statale, e in particolare: a) educazione degli adulti; b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale; c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione; d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; e) interventi perequativi; f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute; g) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.</p> <p>Le Province elaborano e approvano il programma degli interventi a livello locale in materia di diritto allo studio, contenente anche l'assegnazione di fondi, nel rispetto degli indirizzi triennali e delle direttive regionali.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 8 agosto 2001 n. 26 <i>"Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10"</i>, art. 7 c. 4, art. 8 c. 1-2, 4</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>Le funzioni di programmazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale spettano alla Regione e alle Province.</p> <p>Le Province sono competenti alla programmazione territoriale dell'offerta formativa inerente le qualifiche e i diplomi dell'istruzione e formazione professionale, a partire dai fabbisogni del mercato del lavoro.</p>	
<p>Mercato del lavoro</p>	<p>Con legge regionale sono attribuite alle Province le seguenti funzioni e compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collocamento ordinario; - collocamento agricolo; - collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale; - collocamento obbligatorio; - collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea; - collocamento dei lavoratori a domicilio; - collocamento dei lavoratori domestici; - avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici; - preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro; - iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile. <p>Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL. Le Province possono stipulare con la Regione convenzioni per la gestione e implementazione del Sistema Informativo Lavoro (con possibilità di sviluppo autonomo di parti del sistema). La Regione e le Province possono stipulare convenzioni con i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro per il loro accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali.</p>	<p>Decreto Legislativo Stato 23 dicembre 1997 n. 469 <i>"Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59"</i>, art. 2 c. 1, art. 4 c. 1 lett. a), art. 11 c. 3, 5, 7</p>
	<p>Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e disabili, le Province possono stipulare convenzioni-quadro con le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro e con le associazioni o consorzi delle cooperative di tipo B; dette convenzioni saranno validate dalle regioni.</p> <p>Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e disabili, le Province fissano i criteri di individuazione dei soggetti disabili (mentre i criteri d'individuazione dei soggetti svantaggiati sono definiti dalle convenzioni-quadro tra province e associazioni di datori e prestatori di lavoro e associazioni o consorzi delle cooperative sociali B).</p> <p>Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso le Province.</p> <p>Le commissioni provinciali di certificazione possono concludere convenzioni con le altre commissioni (presso le università, gli enti bilaterali e le Direzioni provinciali del lavoro) per la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.</p>	<p>Decreto Legislativo Stato 10 settembre 2003 n. 276 <i>"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"</i>, art. 14 art. 76 c. 1, 3</p>
	<p>Le Province, in coerenza con gli indirizzi regionali delle politiche sul lavoro, esercitano le funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro nel quadro socio-economico del loro territorio. Le Province approvano a tale fine programmi per le politiche del lavoro, di norma triennali, in modo unitario o, comunque, integrato con i programmi provinciali per l'offerta formativa in materia di formazione professionale. Nell'ambito delle Conferenze provinciali di coordinamento e delle Commissioni provinciali di concertazione in materia di istruzione, formazione professionale e lavoro, le Province esercitano una funzione di raccordo e coordinamento nel proprio contesto territoriale, al fine di indirizzare verso obiettivi condivisi la programmazione e di armonizzare gli interventi sul territorio, nonché di favorire accordi per servizi ed interventi di area vasta. Le Province programmano le funzioni amministrative relative: a) al collocamento come disciplinato dalla legislazione nazionale e regionale; b) alle politiche attive del lavoro che si traducono in percorsi formativi per l'accesso al lavoro e per l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali, in assegni formativi, in attività di orientamento, in tirocini, in attività di preselezione e incrocio fra domanda ed offerta di lavoro, in incentivi e assegni di servizio; c) ai tirocini formativi e di orientamento; d) al collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della legge nazionale.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 1 agosto 2005 n. 17 <i>"Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro"</i>, art. 5 c. 1-5, art. 7 c. 1-5, art. 8 c. 1-2, art. 9 c. 1, art. 10 c. 5, art. 12 c. 1, art. 13 c. 1, art. 13 c. 4, art. 14 c. 1-2, 4, art. 15 c. 1-2, art. 16 c. 1-2, art. 17 c. 1, art. 18 c. 54, 6, art. 19 c. 3, art. 19 c. 5, art. 20 c. 1, art. 22 c. 1-6, art. 23 c. 3, art. 24 c. 4, art. 25 c. 3 lett. a), art. 26 c. 2, art. 31 c. 2, art. 32 c. 2-3, 5-8, art. 33 c. 1-2, art. 36 c. 1, art. 37 c. 1, art. 42 c. 1, 3, art. 44 c. 1, art. 46 c. 1-2,</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>Le Province svolgono le funzioni amministrative relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al collocamento come disciplinato dalla legislazione nazionale e regionale; b) alle politiche attive del lavoro che si traducono in percorsi formativi per l'accesso al lavoro e per l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali, in assegni formativi, in attività di orientamento, in tirocini, in attività di preselezione e incrocio fra domanda ed offerta di lavoro, in incentivi e assegni di servizio; c) ai tirocini formativi e di orientamento; d) al collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della legge nazionale. Le Province esercitano altresì le funzioni amministrative già di competenza della Commissione regionale tripartita, ovvero la compilazione e approvazione delle liste di mobilità, e l'approvazione dei contratti di formazione-lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni. Le Province svolgono attività di monitoraggio del mercato del lavoro territoriale nonché attività di analisi di specifici aspetti e fenomeni di particolare rilievo, in modo complementare ed integrato con le analoghe funzioni regionali. <p>Le Province, al fine di raccordare in ambito territoriale le politiche del lavoro con le azioni per lo sviluppo locale e con le politiche sociali, istituiscono conferenze provinciali di coordinamento, definendone la composizione e regolandone altresì il funzionamento. Ad esse possono partecipare i Comuni singoli ed associati del territorio provinciale, le Università, le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Aziende unità sanitarie locali, gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa e di immigrazione. Ai lavori delle conferenze possono essere inoltre invitati rappresentanti dei soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi per il lavoro, al fine di coordinare le attività di programmazione in un'ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private. Per le funzioni suddette le Province possono avvalersi delle conferenze di coordinamento istituite ai sensi della legge regionale in materia di istruzione e formazione professionale, opportunamente integrate. Le Province si avvalgono delle commissioni territoriali di concertazione previste dalla legge regionale in materia di istruzione e formazione professionale, quali sedi di concertazione con le parti sociali in merito agli indirizzi programmatici ed alle azioni fondamentali delle politiche del lavoro di competenza provinciale. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'occupazione e di una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro nelle sue diverse forme e per l'esercizio delle competenze di rilievo provinciale relative all'emersione del lavoro irregolare, le Province possono avvalersi, in sessione congiunta, delle Conferenze provinciali di coordinamento e delle commissioni territoriali di concertazione. Ai fini di favorire lo sviluppo occupazionale e l'imprenditorialità in termini quantitativi e qualitativi nonché di promuovere parità di condizioni per i lavoratori nell'accesso al credito, le Province possono istituire tavoli di confronto diretti all'adozione di intese e di specifiche misure per favorire l'accesso al credito da parte dei lavoratori disabili e svantaggiati. Ai tavoli partecipano istituti di credito, istituzioni, parti sociali ed altri soggetti, anche associativi, interessati.</p> <p>Le politiche attive del lavoro promosse dalla Regione e dalle Province sono orientate, nell'ambito della strategia di sviluppo economico e di coesione sociale e nel rispetto dei principi di pari opportunità, alle seguenti finalità: a) favorire l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone in condizioni di svantaggio personale o sociale sul mercato del lavoro, con particolare riferimento alle persone con disabilità; b) favorire l'acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative continuative e stabili, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro; c) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura; d) sostenere i processi di mobilità territoriale dei lavoratori al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento; e) sostenere i processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che si traducano in un aumento occupazionale o in un miglioramento delle condizioni di lavoro; f) sostenere il reinserimento lavorativo, anche in forma autonoma o associata, dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione, riconversione o, comunque, espulsi dal mercato del lavoro; g) sostenere processi di recupero del livello occupazionale di attività economiche e produttive nelle aree interessate da calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale; h) sostenere processi che, nel rispetto della normativa</p>	

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>in materia di tutela ambientale, favoriscano il consolidamento sul territorio degli insediamenti produttivi volti al mantenimento o incremento del livello occupazionale. La Regione e le Province perseguono con la propria complessiva programmazione, nell'ambito delle rispettive competenze, le suddette finalità anche riguardo alle forme del lavoro autonomo, associato o di nuove imprese.</p> <p>Le politiche attive del lavoro sono realizzate in via generale dalle Province, in coerenza con gli indirizzi regionali, attraverso strumenti quali: a) percorsi formativi, sia per l'accesso al lavoro sia per l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali; b) assegni formativi; c) attività di orientamento; d) tirocini; e) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro; f) incentivi; g) assegni di servizio.</p> <p>Al fine di assicurare efficaci modalità di gestione degli interventi, possono essere previste, per specifiche situazioni, previa intesa con le parti sociali e mediante specifica convenzione, forme di raccordo, coerentemente con le funzioni previste dai loro statuti, con gli enti bilaterali costituiti secondo le clausole degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali convenzioni, che devono essere sottoscritte da tutte le organizzazioni costituenti gli enti bilaterali, prevedono modalità operative distinte, da parte degli stessi, per la gestione degli interventi.</p> <p>Le Province, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri generali definiti dalla Regione, programmano incentivi per l'assunzione di persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro.</p> <p>Le Province, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri generali definiti dalla Regione, erogano, mediante procedimento ad evidenza pubblica, incentivi per l'assunzione di persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro.</p> <p>Al fine di sostenere l'acquisizione di condizioni lavorative stabili, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Unione europea, la Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, intervengono, in relazione al mercato del lavoro, mediante: a) incentivi alla trasformazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle situazioni ad elevato rischio di precarizzazione riguardanti le persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato, con rapporti di lavoro anche autonomi; tali incentivi si applicano anche alle trasformazioni nella forma del socio lavoratore di cooperativa; b) concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di percorsi formativi qualificati a favore di lavoratori occupati sulla base di rapporti di lavoro non subordinati e delle persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato, con rapporti di lavoro anche autonomi; c) offerta alle persone di servizi e strumenti, fra i quali anche i bilanci di competenza, per valorizzare e rendere riconoscibili le competenze acquisite con le esperienze lavorative, ivi comprese quelle maturate nell'ambito di rapporti di lavoro non subordinato, e i percorsi di istruzione e formazione professionale; d) sostegno ai processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del lavoro.</p> <p>La Regione e le Province promuovono accordi fra le parti sociali, a livello settoriale o territoriale, diretti a sostenere un utilizzo della normativa sui rapporti di lavoro e degli strumenti contrattuali orientato verso il miglioramento della qualità del lavoro e degli strumenti di tutela e di stabilizzazione delle condizioni lavorative, nonché a favorire il consolidamento sul territorio degli insediamenti produttivi.</p> <p>Al fine di promuovere condizioni di pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro, la Regione e le Province nell'ambito delle rispettive competenze, coerentemente con le finalità di cui alla normativa nazionale per il sostegno della maternità e della paternità, perseguono l'obiettivo di favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura. In relazione alla finalità di promuovere condizioni di pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro, la Regione e le Province, anche promuovendo accordi con le parti sociali:</p> <p>a) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, progetti specifici di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, da realizzare nei diversi ambiti produttivi, per la messa a disposizione di servizi territoriali di supporto alla conciliazione, con particolare riferimento all'organizzazione dell'orario di lavoro, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro;</p> <p>b) erogano gli assegni di servizio volti a favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, nonché la progressione di carriera, di persone a rischio di esclusione per carichi di cura;</p>	

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>c) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, processi di riorganizzazione del lavoro volti a favorire la conciliazione, anche in riferimento all'utilizzo del rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora richiesto dal lavoratore e rispondente alle esigenze di conciliazione espresse. In coerenza con i principi dell'Unione europea in ordine alla dimensione trasversale della priorità di genere, la Regione e le Province programmano, sentite le parti sociali, in collaborazione con i Comuni e con le associazioni del terzo settore, azioni e interventi per promuovere condizioni di pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro nei diversi ambiti delle politiche attive del lavoro.</p> <p>La Regione, le Province e i Comuni perseguono l'obiettivo del sostegno ai processi di mobilità territoriale dei lavoratori, al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento, anche riferiti a cittadini stranieri immigrati, mediante misure di accoglienza ed integrazione sociale, nonché di sostegno all'inserimento lavorativo anche attraverso soluzioni autoimprenditoriali, e alla formazione per lo sviluppo professionale dei lavoratori interessati. A tal fine la Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, anche attraverso iniziative ed accordi interregionali, e previo confronto in sede di Comitato di coordinamento istituzionale e la Commissione regionale tripartita e nelle conferenze provinciali di coordinamento:</p> <p>a) promuovono e organizzano, nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro, l'informazione, l'orientamento, la preselezione e l'incrocio fra domanda e offerta sulle opportunità di lavoro, anche stagionale, e di tirocinio;</p> <p>b) promuovono, attraverso accordi con altre Regioni, Comuni e parti sociali, un'adeguata offerta formativa, realizzabile anche nelle aree d'origine dei lavoratori, e la messa a disposizione di tirocini formativi e di orientamento, da realizzarsi presso datori di lavoro del territorio regionale;</p> <p>c) promuovono intese con Comuni, parti sociali ed organizzazioni pubbliche e private, dirette a facilitare, con particolare riferimento al raccordo con le politiche di istruzione, formazione ed abitative, l'integrazione sociale dei lavoratori interessati e delle loro famiglie.</p> <p>La Regione, le Province e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze e in concorso con le parti sociali pongono in essere, anche mediante specifiche intese, azioni volte a prevenire situazioni di crisi occupazionale e ad attenuarne gli effetti negativi sui lavoratori, sul sistema produttivo e sul territorio. Intervengono altresì nelle procedure di crisi aziendale. Le azioni suddette sono finalizzate in particolare a: a) coordinare gli interventi delle amministrazioni locali interessate; b) assicurare lo svolgimento delle procedure di confronto e concertazione fra le parti; c) sostenere processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva diretti al mantenimento delle condizioni occupazionali, nonché l'azione degli enti bilaterali, volta all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l'occupazione e il patrimonio produttivo, di conoscenze e di competenze; d) sostenere progetti diretti alla formazione, all'orientamento, alla riqualificazione e al reinserimento dei lavoratori interessati, anche promuovendo l'adozione di apposite misure di accompagnamento.</p> <p>La Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro dipendente delle persone con disabilità, nonché l'avviamento ed il consolidamento di attività autonome da parte degli stessi, attraverso azioni di avvio al lavoro, primo inserimento e di accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione nell'ambiente di lavoro anche in forma autoimprenditoriale.</p> <p>Le Province realizzano la concertazione delle politiche per l'integrazione al lavoro delle persone con disabilità all'interno di un organismo composto, in misura paritetica, di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello provinciale. Tale concertazione può essere realizzata anche nella Commissione territoriale di concertazione sulle linee programmatiche delle politiche di istruzione, formazione professionale e lavoro di competenza provinciale, all'uopo integrata, nel rispetto del principio di pariteticità, dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello territoriale. Nell'ambito della Commissione di concertazione è istituito il Comitato tecnico, composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale, per le inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla</p>	

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.</p> <p>Le Province possono concorrere con la Regione a promuovere forme di raccordo con gli organismi di vigilanza per verificare l'adempimento da parte del datore di lavoro, pubblico e privato, agli obblighi in merito al collocamento delle persone con disabilità e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.</p> <p>Le Province svolgono la programmazione delle risorse del Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione delle persone con disabilità, assegnate loro dalla Regione, previa concertazione con i competenti organismi locali per la concertazione delle politiche per l'integrazione al lavoro delle persone con disabilità, valorizzando, in particolare, le misure di accompagnamento e tutoraggio.</p> <p>Le Province, quali servizi competenti per le assunzioni obbligatorie di soggetti disabili e svantaggiati, possono stipulare con i datori di lavoro privati e pubblici convenzioni finalizzate all'integrale e progressiva copertura della quota d'obbligo.</p> <p>Le Province stipulano, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale nonché con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali, convenzioni quadro concernenti le assunzioni obbligatorie delle persone con disabilità, realizzabili anche attraverso programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di tipo B o loro consorzi.</p> <p>Solo sulla base delle convenzioni quadro provinciali è possibile per ogni Provincia stipulare convenzioni con le cooperative sociali B (o consorzi) e con le imprese fornitrici di commesse, purché abbiano sede legale o amministrativa o unità operativa nel territorio di competenza, ovvero con imprese che abbiano unità operative nel territorio di competenza e sede legale o amministrativa in altre Province, previa intesa fra le Province interessate. Le convenzioni sono sottoposte a verifica periodica.</p> <p>Le Province programmano i servizi di orientamento al lavoro perseguendo l'obiettivo della loro qualificazione e dell'integrazione con gli ambiti in cui la funzione di orientamento è esercitata dai soggetti del sistema formativo.</p> <p>La Direzione provinciale del Lavoro, la Provincia territorialmente competente e le rappresentanze provinciali confederali delle organizzazioni sindacali, rappresentate nelle Commissioni territoriali di concertazione sulle politiche provinciali del lavoro, sono competenti a ricevere copia delle convenzioni e dei progetti di tirocinio che i soggetti promotori sono tenuti a inviare loro.</p> <p>Le Province possono promuovere tirocini.</p> <p>Le Province promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso: a) il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione dei tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati; b) l'eventuale rimborso di spese e assegni di frequenza in favore dei tirocinanti, nonché l'eventuale assunzione dell'onere della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro; c) azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e formative da parte dei soggetti ospitanti dei tirocini; d) attività di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti ospitanti e tirocinanti.</p> <p>La Regione e le Province collaborano, anche attraverso intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, ai fini della verifica e del controllo dell'effettiva erogazione della formazione nell'ambito dell'apprendistato. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è composto dalle Province e dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro. Previa intesa, le Province possono altresì avvalersi dei Comuni, singoli o associati, qualora sussistano le necessarie condizioni di adeguatezza organizzativa, per l'esercizio delle funzioni relative a: a) il riconoscimento, la sospensione, la perdita e la certificazione dello stato di disoccupazione, anche in relazione alle condizioni di congruità dell'offerta per gli inserimenti dei lavoratori disabili e svantaggiati; b) la selezione di personale per le qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo; c) il collocamento mirato; d) il ricevimento e la gestione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro privati e pubblici relative a instaurazione, variazione, cessazione di rapporti di lavoro, nonché ad assunzioni da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro e a tirocini di formazione e di orientamento.</p> <p>La Regione e le Province promuovono, anche attraverso apposite intese, forme di collaborazione attiva con i soggetti autorizzati dalla Regione per l'erogazione dei servizi di intermediazione. La Regione e le Province promuovono inoltre forme di raccordo e confronto con le agenzie di somministrazione di lavoro, d'intermediazione, di ricerca e selezione di</p>	

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>personale, di supporto alla ricollocazione di personale, autorizzate a livello nazionale e regionale, operanti sul territorio regionale. Il sistema regionale, in relazione ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro, espleta le seguenti funzioni: a) informazione sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro, sulle caratteristiche e opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema formativo, sugli incentivi, sulle politiche attive per l'inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo, nonché sulla rete di servizi in grado di dare risposte alle esigenze complessive connesse al lavoro; b) orientamento al lavoro; c) sostegno alle persone nella costruzione dei bilanci di competenze; d) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro; e) misure personalizzate di promozione dell'inserimento nel lavoro, con particolare riferimento alle azioni di mediazione interculturale rivolte a lavoratori stranieri immigrati; f) accompagnamento delle persone con disabilità nell'inserimento lavorativo; g) accompagnamento nell'inserimento lavorativo dei soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale; h) informazione alle imprese in relazione ai servizi al lavoro. Le Province esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative attualmente previste dall'apposita disciplina nazionale, e in particolare:</p> <p>a) il riconoscimento, la sospensione, la perdita e la certificazione dello stato di disoccupazione, anche in relazione alle condizioni di congruità dell'offerta per gli inserimenti dei lavoratori disabili e svantaggiati;</p> <p>b) la selezione di personale per le qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo;</p> <p>c) il collocamento mirato;</p> <p>d) il ricevimento e la gestione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro privati e pubblici relative a instaurazione, variazione, cessazione di rapporti di lavoro, nonché ad assunzioni da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro e a tirocini di formazione e di orientamento. Per l'esercizio delle funzioni suddette le Province possono altresì avvalersi, previa intesa, dei Comuni singoli o associati, qualora sussistano le necessarie condizioni di adeguatezza organizzativa.</p> <p>Le Province sono competenti per le comunicazioni da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni, relative:</p> <p>a) all'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinati e non subordinati, o di socio lavoratore di cooperativa, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente in materia;</p> <p>b) alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o alle cessazioni avvenute in data diversa da quella comunicata al tempo dell'assunzione;</p> <p>c) alle variazioni dei rapporti di lavoro, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato;</p> <p>d) alla proroga e alla cessazione dei lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro.</p> <p>Le Province sono competenti per le comunicazioni relative: a) alle assunzioni da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro; b) ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.</p> <p>Le Province svolgono le funzioni relative ai servizi per il lavoro mediante i propri uffici, in particolare attraverso proprie strutture denominate "Centri per l'impiego". Le funzioni provinciali di informazione sui servizi per l'accesso al lavoro, orientamento al lavoro, sostegno nella costruzione dei bilanci di competenze, preselezione e incrocio fra domanda e offerta di lavoro, misure personalizzate di promozione dell'inserimento nel lavoro, accompagnamento delle persone disabili e svantaggiate nell'inserimento lavorativo, informazione alle imprese in relazione ai servizi al lavoro, sono svolte dalle Province direttamente ovvero tramite soggetti, pubblici o privati, accreditati ai sensi della disciplina regionale di settore, selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica. Tali soggetti intervengono, in via integrativa e non sostitutiva delle funzioni delle Province, al fine di completare la gamma, migliorare la qualità e ampliare la diffusione sul territorio delle funzioni dei servizi, nonché per fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti. Le Province possono individuare forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati autorizzati a livello nazionale o regionale.</p> <p>La Regione, in collaborazione con le Province, cura azioni di monitoraggio</p>	

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>dei servizi erogati dal sistema regionale per il lavoro al fine di qualificarne l'azione e di valorizzarne l'efficacia e l'efficienza. Le Province avviano a selezione il personale per le qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, garantendo adeguata e diffusa informazione mediante avviso pubblico.</p> <p>La Regione e le Province promuovono e sostengono iniziative, anche in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione, all'anticipazione dei rischi e al miglioramento delle condizioni di lavoro e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'adozione di patti territoriali per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche individuando misure di sostegno per gli accordi, assunti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello territoriale, diretti a qualificare le misure per la prevenzione dei rischi e la diffusione della cultura della sicurezza; b) il supporto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; c) il supporto alle azioni promosse dagli organismi paritetici previsti dagli enti bilaterali. <p>La Regione e le Province favoriscono la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) campagne informative ed azioni di sensibilizzazione; b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni competenti; c) azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione, sul tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro, da realizzarsi anche nell'ambito dell'offerta dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti, con particolare riferimento ai lavoratori immigrati, caratterizzate dall'utilizzo di specifiche metodologie, strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale; d) interventi educativi nei confronti dei giovani; e) realizzazione di unità formative dedicate al tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro nelle attività formative programmate o riconosciute dalla Regione e dalle Province; f) attività formative volte all'acquisizione di competenze specifiche nelle materie della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento agli aspetti sia igienico-sanitari sia normativi e socio-organizzativi; g) accordi con gli enti bilaterali e con i soggetti autorizzati alla somministrazione ed all'intermediazione di lavoro, finalizzati alla realizzazione di unità formative dedicate al tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro; h) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla normativa nazionale; i) l'introduzione del tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro negli interventi di promozione delle condizioni di regolarità del lavoro. <p>La Regione e le Province promuovono la regolarità delle condizioni di lavoro quale obiettivo centrale delle proprie politiche in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro.</p> <p>La Regione e le Province integrano i principi della responsabilità sociale delle imprese nei programmi e negli indirizzi per l'occupazione, e perseguono la promozione della responsabilità sociale delle imprese attraverso le proprie programmazioni e il sostegno ad iniziative promosse, anche mediante intese e sperimentazioni locali, dagli enti bilaterali, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentative, da imprese, associazioni per la tutela dell'ambiente, dei consumatori, del terzo settore, ordini e collegi professionali, organismi di ricerca ed altri enti pubblici e privati. A tali fini la Regione e le Province sostengono, anche attraverso forme di raccordo con i soggetti suddetti, interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di informazione e formazione sui temi della responsabilità sociale delle imprese; b) diretti all'adozione da parte di imprese, enti ed organizzazioni di codici di condotta e di documenti, quali i bilanci sociali e ambientali, che evidenzino, mediante procedure che producano esiti certificabili, l'assunzione della responsabilità sociale; 	

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<ul style="list-style-type: none"> c) per l'acquisizione, da parte dei soggetti indicati alla lettera b), di marchi di qualità sociale ed ambientale diffusi a livello europeo ed internazionale, ovvero rientranti nelle sperimentazioni sostenute dalla Regione di cui alla lettera d); d) di sperimentazione di strumenti di misurazione e certificazione della qualità sociale ed ambientale; e) di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle esperienze realizzate, con particolare riferimento alle misure di cui alle lettere b), c) e d); f) di sensibilizzazione dei consumatori e rivolti a favorire la partecipazione attiva delle loro associazioni alle misure di cui alla presente sezione; g) di sensibilizzazione dei grandi acquirenti in ordine ai temi della responsabilità sociale; h) di sperimentazione diretti a realizzare condizioni migliorative per la piena integrazione lavorativa delle persone con disabilità, o di impiego in misura aggiuntiva; i) i) rivolti al contrasto del lavoro minorile, anche mediante specifici interventi per l'adempimento dell'obbligo formativo, favorendo il pieno rispetto delle convenzioni internazionali in materia, come elemento comune alle azioni di cui alle lettere precedenti, nonché rivolti al sostegno ed in collaborazione con gli osservatori operanti su questo fenomeno. 	
<p>Beni e attività culturali</p>	<p>Le Province si avvalgono, di norma, dell'IBACN per formulare proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.</p> <p>Spettano alle Province, per i rispettivi ambiti territoriali ed in collaborazione con la Regione, le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la promozione della formazione del pubblico e l'attività dello spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche; b) la partecipazione, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione di soggetti stabili e la partecipazione, in forma diretta o convenzionata, alla loro gestione; c) la partecipazione, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio; d) la promozione della diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole e il sostegno della cultura e della presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le amministrazioni competenti; e) il concorso, per quanto di propria competenza, all'attività di osservatorio svolta dalla Regione in materia di spettacolo. <p>Le Province concorrono, per i rispettivi ambiti territoriali ed in collaborazione con la Regione, alla definizione dei programmi regionali e nazionali in materia di spettacolo</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 aprile 1999 n. 3 <i>"Riforma del sistema regionale e locale"</i>, art. 209 c. 2, art. 213 c. 1 lett. a-f)</p>
	<p>Le Province esercitano le funzioni di programmazione dei beni e degli istituti culturali ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) programmano e coordinano lo sviluppo dei servizi e il potenziamento delle strutture anche attraverso la cooperazione e l'attivazione di sistemi tra gli istituti culturali, tenendo anche conto delle esperienze maturate e del ruolo che possono svolgere istituti idonei del territorio; b) approvano, sulla base delle proposte presentate dai Comuni singoli o associati e nel quadro degli indirizzi della programmazione regionale, i piani annuali provinciali. <p>Le Province esercitano le funzioni di valorizzazione dei beni e degli istituti culturali ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) concorrono alla valorizzazione dei beni e degli istituti culturali, b) provvedono al rilevamento dei dati e alla gestione degli archivi di loro competenza, concorrendo all'aggiornamento e all'incremento del sistema informativo regionale; c) promuovono il miglioramento dei servizi e della gestione anche concorrendo alla definizione di standard e carta dei servizi per le diverse tipologie di istituti culturali; d) esercitano le funzioni previste dalla legislazione regionale per quanto concerne la formazione professionale degli operatori del settore; e) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore e le istituzioni scolastiche e universitarie; f) svolgono attività di promozione attraverso iniziative espositive e 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 24 Marzo 2000 n. 18 <i>"Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali"</i>, art. 4 c. 1 lett. a-h, 2-4, art. 8 c. 1-3, art. 9 c. 1-4, art.</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>divulgative del patrimonio culturale anche ai fini della promozione turistica;</p> <p>g) gestiscono, promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarità.</p> <p>Le Province, nell'esercizio delle loro funzioni, perseguono l'integrazione delle risorse ed il potenziamento della cooperazione culturale attraverso la sottoscrizione di accordi di programma e la stipula di convenzioni per attività concordate di norma con l'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali.</p> <p>Le Province concorrono con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali all'attività conoscitiva ed operativa, di indagine e di ricerca, per la valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico ed artistico, per la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei centri storici, nonché per lo svolgimento di ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, con particolare riferimento all'incremento della cooperazione bibliotecaria, archivistica e museale e alla costituzione di sistemi organizzativi.</p> <p>Per l'attuazione dei compiti attribuiti, le Province possono avvalersi, con il supporto dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, di appositi servizi tecnici dotati di personale in possesso dei requisiti professionali specifici.</p> <p>In conformità con il programma poliennale e tramite concertazioni con i Comuni, la Provincia, contestualmente al bilancio preventivo, approva i piani annuali degli interventi per gli istituti culturali e i beni culturali, previo parere conforme dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali.</p> <p>Il piano contiene, collocandole in un quadro organico di intervento: a) le iniziative nei singoli settori che la Provincia e i Comuni intendono realizzare, con indicazione delle risorse messe a disposizione; b) le proposte relative agli interventi di competenza dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali. La Provincia trasmette annualmente alla Regione e all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali una relazione sullo stato di realizzazione dei piani annuali, corredata di una rendicontazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, predisposta secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale.</p> <p>I beni culturali di proprietà o affidati in gestione agli enti locali fanno parte dell'organizzazione bibliotecaria regionale o dell'organizzazione museale regionale a seconda delle loro prevalenti tipologie. La gestione dei beni culturali è improntata al rispetto dell'interesse tecnico-scientifico e della loro più congrua fruizione in ragione dei molteplici rapporti culturali, sociali ed economici che essi istituiscono dal punto di vista territoriale e tematico. La valorizzazione dei beni culturali è promossa dalla Regione e dagli Enti locali, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, valutati gli orientamenti della Commissione.</p> <p>Ai fini dell'ottimale esercizio delle attività di gestione degli istituti culturali, gli enti titolari o affidatari dei beni adottano forme gestionali, anche di natura associativa con altri soggetti pubblici e privati, che favoriscano l'autonomia degli istituti e l'utilizzo coordinato delle risorse.</p>	
	<p>Gli Enti locali concorrono con la Regione alla definizione della programmazione regionale e dei programmi nazionali delle attività di spettacolo.</p> <p>Gli Enti locali concorrono con la Regione a favorire il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio e a promuovere nuove attività e la circuitazione degli spettacoli.</p> <p>Gli Enti locali e la Regione concorrono, nell'ambito delle proprie competenze, all'esercizio delle funzioni di programmazione.</p> <p>Gli Enti locali e la Regione concorrono, nell'ambito delle proprie competenze, alla promozione, produzione e sviluppo delle attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche ed educative.</p> <p>Spettano alle Province, per i rispettivi ambiti territoriali ed in collaborazione con la Regione, le seguenti funzioni:</p> <p>a) la promozione della formazione del pubblico e l'attività dello spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;</p> <p>b) la partecipazione, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione di soggetti stabili e la partecipazione, in forma diretta o convenzionata, alla loro gestione;</p> <p>c) la partecipazione, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;</p> <p>d) la promozione della diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole e il sostegno della cultura e della presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le amministrazioni competenti;</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 5 luglio 1999 n. 13 "Norme in materia di spettacolo", art. 2 c. 1-2, art. 3 c. 1-4</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>e) il concorso, per quanto di propria competenza, all'attività di osservatorio svolta dalla Regione in materia di spettacolo.</p> <p>Le Province</p> <ul style="list-style-type: none"> – concorrono, per i rispettivi ambiti territoriali ed in collaborazione con la Regione, alla definizione dei programmi regionali e nazionali in materia di spettacolo. – nell'ambito delle proprie competenze, concorrono con la Regione all'esercizio delle funzioni di programmazione. – nell'ambito delle proprie competenze, concorrono con la Regione all'esercizio delle funzioni di promozione, produzione e sviluppo delle attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche ed educative. – negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione: a) promuovono la formazione del pubblico e l'attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche; b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili; c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio; d) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, sostenendo la cultura e la presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le amministrazioni competenti. <p>Le Province concorrono altresì alla definizione dei programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione nella medesima materia.</p> <p>Le funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti, possono essere svolte anche dalle Province, d'intesa con i Comuni, nell'ambito di accordi pluriennali. Il sostegno alle attività di spettacolo, erogazione dei servizi teatrali, intervento, predisposizione, restauro, adeguamento e riqualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo; l'innovazione tecnologica e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo; la promozione della cultura musicale di tipo bandistico e corale possono essere svolte anche dalle Province, d'intesa con i Comuni, nell'ambito di accordi pluriennali.</p> <p>Le Province, d'intesa con i Comuni, nell'ambito di accordi, possono svolgere funzioni di sostegno alle attività di spettacolo, erogazione dei servizi teatrali, intervento, predisposizione, restauro, adeguamento e riqualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo; l'innovazione tecnologica e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo; la promozione della cultura musicale di tipo bandistico e corale.</p>	
	<p>Le Province partecipano alla definizione dei programmi regionali in materia di sport per il tramite della Conferenza Regione-Autonomie locali. Le Province collaborano con la Regione per l'esercizio delle funzioni di programmazione regionale delle sedi degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva, di promozione all'avviamento alla pratica sportiva, di formazione e qualificazione degli operatori, nonché alla funzione di monitoraggio e ricerca.</p> <p>In particolare, le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) programmazione e coordinamento istituzionale ed associativo, potendo a tal fine istituire sedi di confronto tra i comuni e le Organizzazioni sportive; b) predisposizione, sulla base delle proposte degli Enti locali, delle associazioni e dei soggetti pubblici e privati, dei programmi provinciali per l'impiantistica sportiva. 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 25 febbraio 2000 n. 13 <i>"Norme in materia di sport"</i>, art. 3 c. 1, 3-4</p>
	<p>Le Province, in attuazione del programma triennale, predispongono il piano operativo annuale e piani pluriennali per assicurare il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla normativa vigente e le riorganizzazioni delle stazioni sciistiche.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 1 agosto 2002 n. 17 <i>"Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna"</i>, art. 7 c. 1 e 2</p>
<p>Servizi educativi per l'infanzia</p>	<p>La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi per l'infanzia in particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare fronte a emergenti bisogni, determinando, con l'atto di autorizzazione al funzionamento, la durata massima della sperimentazione. Tra i servizi per l'infanzia sperimentali (legati a particolari situazioni sociali e territoriali o a emergenti bisogni), la</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 10 Gennaio 2000 n. 1 <i>"Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia"</i>, art. 3 c. 7-8, art. 4 c. 2-3, art. 11 c. 1 lett. a, c), 1 bis, art. 14 c. 2-4, art. 15, art. 20 c. 1,</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>Regione e gli Enti locali promuovono quelli dell'educatore domiciliare, che svolge l'attività in uno spazio dedicato all'interno del proprio domicilio o in altro contesto a ciò dedicato, e dell'educatore familiare.</p> <p>La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali.</p> <p>La Regione e gli Enti locali promuovono e realizzano la continuità dei nidi e dei servizi integrativi con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo i principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.</p> <p>Le Province, nel rispetto delle linee di indirizzo del Consiglio Regionale e sulla base delle proposte formulate dai Comuni, approvano il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di norma triennale, e i piani annuali, che comprendono gli interventi di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, garantendo il coordinamento con gli interventi previsti dalla normativa in materia di tutela e di promozione di diritti e opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza.</p> <p>Le Province provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale.</p> <p>Le Province istituiscono la Commissione tecnica provinciale. Inoltre, trasmettono alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali di parte corrente e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e provinciale.</p> <p>A seguito dell'approvazione degli atti programmatici provinciali da parte della Giunta regionale, le Province erogano i fondi regionali per spese di investimento relativi a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi: a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il Comune interessato; b) a soggetti privati, sentito il Comune interessato. La provincia revoca i finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se l'autorizzazione è revocata.</p> <p>Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali per spese correnti sono erogati dalle Province ai soggetti gestori, singoli o associati, per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali.</p> <p>La Regione, gli Enti locali e i soggetti gestori dei servizi per l'infanzia anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla normativa relativa all'Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, nel rispetto delle condizioni di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.</p> <p>Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi ricreativi che hanno presentato denuncia di inizio attività.</p> <p>Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione tecnica, con funzioni consultive, composta dai seguenti rappresentanti: a) un dirigente dell'Amministrazione provinciale competente nel settore dei servizi per l'infanzia, con funzioni di Presidente; b) due coordinatori pedagogici, designati dalla Provincia in accordo con i comuni; c) due operatori dei settori igienico-sanitario e della sicurezza presenti nel territorio, designati dall'Azienda Unità sanitaria locale; d) due tecnici del settore edilizio, di cui uno designato dal Comune capoluogo di provincia e l'altro dalla Provincia.</p> <p>Ciascuna Commissione è nominata dal Presidente della Provincia, resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale ed ha sede presso l'Amministrazione provinciale. La Commissione ha i seguenti compiti:</p> <p>a) esprime parere obbligatorio sulle richieste di autorizzazione e accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante sull'accREDITAMENTO di servizi pubblici; b) svolge attività di consulenza a favore dei Comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi; c) trasmette alla Provincia e alla Regione una relazione periodica sull'attività autorizzatoria e</p>	<p>art. 23-24, art. 34 c. 2</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>di accreditamento del territorio provinciale. Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento, la Commissione è costituita esclusivamente dal Presidente e dai coordinatori pedagogici, e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni, in relazione al numero delle richieste di parere.</p> <p>Ciascuna Provincia istituisce un coordinamento pedagogico provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, supporto all'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto all'attività programmatoria della Provincia in materia di servizi per l'infanzia. Il coordinamento pedagogico provinciale cura altresì i rapporti con Istituti di ricerca e il raccordo con i Centri per le famiglie.</p>	
Polizia mortuaria	<p>Gli Enti locali e le Aziende sanitarie sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni regionali di indirizzo, coordinamento e alta vigilanza che possono essere esercitate anche attraverso l'emaneazione di apposite direttive.</p> <p>Entro un anno dalla entrata in vigore della legge in materia funeraria e di polizia mortuaria, le Province valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino.</p> <p>Le Province individuano d'intesa coi Comuni interessati la localizzazione dei nuovi impianti crematori.</p> <p>Le Province possono garantire l'accessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 29 Luglio 2004 n. 19 <i>"Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"</i>, art. 2 c. 1 lett. a, art. 3 c. 1</p>
Servizio civile	<p>Le Province esercitano funzioni di raccordo dei bisogni del territorio e delle risorse del servizio civile, garantendo il rispetto dei criteri fissati dalla Regione.</p> <p>Le Province, in raccordo con gli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale e le loro forme autonome di rappresentanza, al fine di garantire il necessario collegamento tra i bisogni del territorio e le risorse del servizio civile, incentivano e promuovono la costituzione di organismi provinciali di coordinamento e rappresentanza degli Enti di servizio civile.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003 n. 20 <i>"Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38"</i>, art. 5 c. 3, art. 16 c. 1</p>
Volontariato	<p>L'iscrizione al registro regionale ed ai registri provinciali delle organizzazioni di volontariato costituisce condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge quadro sul volontariato e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla legge, nonché dalle altre leggi regionali.</p> <p>Nei registri provinciali sono iscritte le organizzazioni non aventi rilevanza regionale, nonché i relativi organismi di coordinamento e collegamento.</p> <p>L'iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel registro regionale o nei registri provinciali è incompatibile con l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale.</p> <p>La Provincia disciplina con appositi atti le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione dei registri provinciali, nel rispetto dei criteri di uniformità delle procedure fissati dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale in materia di volontariato.</p> <p>L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri viene pubblicato annualmente sul BUR e trasmesso, con la stessa cadenza, all'Osservatorio nazionale ai sensi della legge quadro sul volontariato.</p> <p>La Provincia, per poter verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, provvede a disciplinare criteri e modalità di controllo, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti con atto proprio della Giunta regionale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale in materia di volontariato.</p> <p>La Provincia riceve le proposte di programmi ed iniziative di intervento presentate dalle organizzazioni di volontariato nelle materie di interesse, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività.</p> <p>Le Province possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi per l'erogazione di attività e prestazioni anche promozionali, compatibili con i fini del volontariato.</p> <p>Allo scopo di favorire l'autonoma iniziativa delle organizzazioni di volontariato, nello spirito del principio di sussidiarietà, le Province riconoscono e sostengono progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle organizzazioni singolarmente o in rete fra loro o con altre organizzazioni anche non iscritte.</p> <p>D'intesa con la Provincia dove avranno sede, il Comitato di gestione del Fondo speciale regionale per il volontariato istituisce, per ogni territorio</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 21 febbraio 2005 n. 12 <i>"Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996 n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991 n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)"</i>, art. 2 c. 1, 3, art. 3 c. 3, art. 4 c. 2-3, 13-14, art. 5 c. 2, art. 7 c. 1, art. 13 c. 1, art. 15 c. 1, art. 16 c. 1-2, art. 16 c. 6, art. 20 c. 2, art. 23 c. 1-4, 6</p> <p>Cfr. Legge Regione Emilia-Romagna 9 Dicembre 2002 n. 34 <i>"Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)"</i></p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>provinciale, i Centri di servizio per il volontariato.</p> <p>Le Province concorrono ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi e le attività dei Centri di servizio al fine di contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato.</p> <p>Le Province partecipano alla Conferenza regionale del volontariato.</p> <p>Le Province costituiscono Comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli Enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri. Ad essi partecipano altresì i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato, in relazione alle diverse appartenenze territoriali.</p> <p>I Comitati paritetici provinciali sono preposti al costante raccordo e confronto fra organizzazioni di volontariato ed Enti locali, con funzioni di proposta, impulso, sensibilizzazione, verifica e valutazione.</p> <p>I Comitati paritetici provinciali, in particolare, contribuiscono ad individuare le priorità di intervento territoriali per i progetti cui partecipano i Centri di servizio per il volontariato.</p>	
<p>Benessere animale</p>	<p>Le Province esercitano le funzioni di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale in materia di tutela del benessere animale.</p> <p>Le Province riconoscono i corsi di formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle attività economiche svolte mediante le strutture connesse al commercio di animali da compagnia, quali i negozi di vendita animali, pensioni per animali, attività di toelettatura e addestramento. Sono escluse le strutture veterinarie pubbliche e private.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 17 febbraio 2005 n. 5 <i>"Norme a tutela del benessere animale"</i>, art. 4 c. 1, art. 5 c. 4,</p>
<p>Politiche per i giovani</p>	<p>La Provincia, quale ente intermedio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approva gli atti di programmazione provinciale in materia di accoglienza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, cura la realizzazione delle iniziative e dei progetti ivi previsti, ne esegue il relativo monitoraggio. - istituisce organismi tecnici di coordinamento per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani e ne assicura il funzionamento; - approva il programma provinciale delle azioni per i giovani, cura il coordinamento e il monitoraggio delle azioni territoriali al fine di realizzare gli obiettivi definiti nelle linee prioritarie di azione della programmazione regionale e i relativi piani attuativi. <p>La Provincia, quale ente intermedio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promuove e attua il collegamento tra i servizi locali, anche su loro richiesta, allo scopo di potenziare la rete di protezione dei bambini e degli adolescenti, soprattutto in situazione di emergenza, le iniziative di consulenza e la creazione di servizi di alta professionalità; - cura la formazione degli operatori e, su richiesta della Regione, in accordo con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, dei tutori e dei curatori e promuove gli scambi di esperienze e di buone prassi a livello intraprovinciale ed interprovinciale; - svolge le funzioni in materia di formazione professionale e, attraverso i centri per l'impiego, sostiene azioni a supporto del lavoro giovanile. <p>La Provincia, quale ente intermedio, fornisce all'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani i dati richiesti per l'implementazione delle banche dati.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 28 luglio 2008 n. 14 <i>"Norme in materia di politiche per le nuove Generazioni"</i>, art. 5 c. 1 lett. a-d, f-g), 3, 5 lett. e)</p>
<p>Sicurezza integrata</p>	<p>Le Province, d'intesa con i Comuni interessati, possono partecipare agli accordi in materia di pubblica sicurezza tra Prefetture e Comuni.</p> <p>Le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato, nei limiti stabiliti dalla legge di riferimento.</p> <p>Le Province realizzano iniziative, anche di concerto con operatori privati, volte al conseguimento di un'ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale e alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa, finanziate con contributi regionali.</p> <p>Le Province e i Comuni regolano, attraverso intese, il coordinamento delle attività di polizia municipale e provinciale con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.</p> <p>Le Province adeguano i propri regolamenti alle vigenti disposizioni legislative.</p> <p>Le Province svolgono funzioni di polizia amministrativa locale in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polizia ambientale ed ittico-venatoria; - soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile; - altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di propria 	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 4 Dicembre 2003 n. 24 <i>"Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza"</i>, art. 3 c. 1 lett. b), art. 8 c. 3-4, art. 5 c. 1,</p>

Materia	Descrizione attribuzione	Normativa
	<p>competenza.</p> <p>Inoltre, le Province istituiscono i Corpi di polizia provinciale.</p>	
Polizia locale	<p>Le Province e i Comuni regolano, attraverso intese, il coordinamento delle attività di polizia municipale e provinciale con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.</p> <p>Le Province adeguano i propri regolamenti alle vigenti disposizioni legislative.</p> <p>Le Province svolgono funzioni di polizia amministrativa locale in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polizia ambientale ed ittico-venatoria; - soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile; - altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di propria competenza. <p>Inoltre, le Province istituiscono i Corpi di polizia provinciale.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2003 n. 24 <i>"Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza"</i>, art. 11 c. 4, art. 14 c. 3-4, art. 21 c. 3</p>
Trasporto pubblico locale	<p>La Provincia e il Comune costituiscono il comitato degli utenti con funzioni consultive di verifica e proposta per la qualità del servizio di trasporto pubblico.</p> <p>Le Province e i Comuni regolano le tariffe autofiltranviarie tenendo conto dei livelli stabiliti dalla Regione e con riferimento anche al vincolo di mantenimento dell'equilibrio economico delle imprese di gestione.</p> <p>Gli enti locali e le loro agenzie, in attuazione degli indirizzi per il sistema tariffario integrato di bacino, possono autorizzare tariffe speciali per utenti specifici o servizi particolari, oltre che in occasione di particolari situazioni ambientali. Inoltre, al fine di favorire l'uso del trasporto pubblico, possono autorizzare accordi tariffari speciali con consumatori collettivi (enti e aziende pubbliche e private, scuole, università).</p> <p>Qualora le entrate da tariffe non raggiungano il 35% dei costi dei servizi del bacino provinciale o i costi risultino superiori alle previsioni, Province e Comuni sono tenuti a integrare le entrate per garantire il pareggio del bilancio sulla base dei contratti di servizio e degli accordi sottoscritti.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 2 ottobre 1998 n. 30 <i>"Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale"</i>, art. 17 c. 1 bis, art. 39 c. 4, 5 bis-ter</p>
	<p>In conformità con gli obiettivi regionali, i Comuni e le Province decideranno della proprietà dei beni funzionali all'effettuazione del servizio.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008 n. 10 <i>"Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni"</i>, art. 25 c. 2</p>
Servizi pubblici locali (servizi idrici e rifiuti)	<p>La Provincia e i Comuni partecipano obbligatoriamente, per l'esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani loro spettanti, alla forma di cooperazione della "convenzione", avente personalità giuridica di diritto pubblico.</p> <p>I soggetti (province e comuni) facenti parte della forma di cooperazione, previo parere della Regione, provvedono alle seguenti funzioni: a) definire l'organizzazione del servizio e scegliere per ciascun servizio le forme di gestione nel rispetto della normativa di settore; b) attivare ed eventualmente ampliare le modalità di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale previste dalle indicazioni della Regione; c) definire un piano degli investimenti con gradi di priorità differenziati; d) determinare e approvare l'articolazione tariffaria per bacini gestionali omogenei; e) bandire le gare e affidare il servizio; f) definire le penali di natura contrattuale che saranno da essi introitate; g) prevedere le forme di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale.</p> <p>I soggetti (province e comuni) facenti parte della forma di cooperazione, previo parere della Regione, provvedono alle seguenti funzioni: a) svolgere le gare per l'affidamento del servizio; b) controllare il servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme di affidamento.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 30 Giugno 2008 n. 10 <i>"Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni"</i>, art. 30 c. 2, 5-6</p>
	<p>Tutti i Comuni e le Province della Regione partecipano obbligatoriamente alla "Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti".</p> <p>Gli Enti locali mettono a disposizione della Agenzia propri uffici e servizi tramite Convenzione.</p> <p>Per il funzionamento del Consiglio locale gli Enti locali concludono un accordo che ne disciplini le modalità di partecipazione, l'organizzazione e l'eventuale costituzione di un ufficio di presidenza con la previsione dei compiti ad esso assegnati.</p>	<p>Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 <i>"Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente"</i>, art. 4 c. 1, art. 8 c. 7, art. 40 quinquies c. 5</p>